



CPGEV Bologna
Corpo Provinciale Guardie Ecologiche Volontarie

Raccolta di leggi per i corsi di formazione delle Guardie Ecologiche Volontarie

Normativa

AGGIORNATO AL 01 NOVEMBRE 2015

La raccolta è frutto dell'ingegno del CPGEV Bologna

Divieto di riproduzione anche parziale di testi, immagini e contenuti di questo volume.

NORMATIVA GENERALE

R.D. 773/1931

Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

TITOLO I

DEI PROVVEDIMENTI DI POLIZIA E DELLA LORO ESECUZIONE

Capo I

DELLE ATTRIBUZIONI DELL'AUTORITÀ DI PUBBLICA SICUREZZA E DEI PROVVEDIMENTI D'URGENZA O PER GRAVE NECESSITÀ PUBBLICA

Art. 1.

L'autorità di pubblica sicurezza veglia al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà; cura l'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, delle province e dei comuni, nonché delle ordinanze delle autorità; presta soccorso nel caso di pubblici e privati infortuni.

Per mezzo dei suoi ufficiali, ed a richiesta delle parti, provvede alla bonaria composizione dei dissidi privati.

L'autorità di pubblica sicurezza è provinciale e locale.

Le attribuzioni dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza sono esercitate dal Prefetto e dal Questore; quelle dell'autorità locale dal capo dell'ufficio di pubblica sicurezza del luogo o, in mancanza, dal Podestà (1).

(1) Ora, Sindaco.

.....Omissis....

TITOLO IV

DELLE GUARDIE PARTICOLARI E DEGLI ISTITUTI DI VIGILANZA E DI INVESTIGAZIONE PRIVATA

Art. 133.

Gli enti pubblici, gli altri enti collettivi e i privati possono destinare guardie particolari alla vigilanza o custodia delle loro proprietà mobiliari od immobiliari.

Possano anche, con l'autorizzazione del Prefetto, associarsi per la nomina di tali guardie da destinare alla vigilanza o custodia in comune delle proprietà stesse.

Art. 134.

Senza licenza del Prefetto è vietato ad enti o privati di prestare opere di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati.

Salvo il disposto dell'art. 11, la licenza non può essere concesso alle persone che non abbiano la cittadinanza italiana o siano incapaci di obbligarsi o abbiano riportato condanna per delitto non colposo.

La licenza non può essere concessa per operazioni che importano un esercizio di pubbliche funzioni o una menomazione della libertà individuale.

Art. 135.

I direttori degli uffici di informazioni, investigazioni o ricerche, di cui all'articolo precedente, sono obbligati a tenere un registro degli affari che compiono giornalmente, nel quale sono annotate le generalità delle persone con cui gli affari sono compiuti e le altre indicazioni prescritte dal regolamento.

Tale registro deve essere esibito ad ogni richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza.

Le persone, che compiono operazioni con gli uffici suddetti, sono tenute a dimostrare la propria identità, mediante la esibizione della carta di identità o di altro documento, fornito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato.

I direttori suindicati devono inoltre tenere nei locali del loro ufficio permanentemente affissa in modo visibile la tabella delle operazioni alle quali attendono, con la tariffa delle relative mercedi.

Essi non possono compiere operazioni diverse da quelle indicate nella tabella o ricevere mercedi maggiori di quelle indicate nella tariffa o compiere operazioni o accettare commissioni con o da persone non munite della carta di identità o di altro documento fornito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato.

La tabella delle operazioni deve essere vidimata dal Prefetto (1).

(1) Vedi art. 17-bis precedente.

Art. 136.

La licenza è riacquisita a chi non dimostri di possedere la capacità tecnica ai servizi che intende esercitare.

Può, altresì, essere negata in considerazione del numero o della importanza degli istituti già esistenti.

La revoca della licenza importa l'immediata cessazione dalle funzioni delle guardie che dipendono dall'ufficio.

L'autorizzazione può essere negata o revocata per ragioni di sicurezza pubblica o di ordine pubblico.

Art. 137.

Il rilascio della licenza è subordinato al versamento nella cassa depositi e prestiti di una cauzione nella misura da stabilirsi dal Prefetto.

La cauzione sta a garanzia di tutte le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'ufficio e della osservanza delle condizioni imposte dalla licenza.

Il Prefetto, nel caso di inosservanza, dispone con decreto che la cauzione, in tutto o in parte, sia devoluta all'erario dello Stato.

Lo svincolo e la restituzione della cauzione non possono essere ordinati dal Prefetto, se non quando, decorsi almeno tre mesi dalla cessazione dell'esercizio, il concessionario abbia provato di non avere obbligazioni da adempiere in conseguenza del servizio al quale l'ufficio era autorizzato.

Art. 138.

Le guardie particolari devono possedere i requisiti seguenti:

- 1) essere cittadino italiano;
- 2) avere raggiunto la maggiore età ed avere adempiuto agli obblighi di leva;
- 3) sapere leggere e scrivere;
- 4) non avere riportato condanna per delitto;
- 5) essere persona di ottima condotta politica e morale (1);
- 6) essere munito della carta di identità;
- 7) essere iscritto alla cassa nazionale delle assicurazioni sociali e a quella degli infortuni sul lavoro.

La nomina delle guardie particolari deve essere approvata dal Prefetto.

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 25 luglio 1996, n. 311, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente numero, nella parte in cui, stabilendo i requisiti che devono possedere le guardie particolari giurate: a) consente di valutare la condotta <<politica>> dell'aspirante; b) richiede una condotta morale <<ottima>> anziché <<buona>>; c) consente di valutare la condotta <<morale>> per aspetti non incidenti sull'attuale attitudine ed affidabilità dell'aspirante ad esercitare le relative funzioni.

Art. 139.

Gli uffici di vigilanza e di investigazione privata sono tenuti a prestare la loro opera a richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza e i loro agenti sono obbligati ad aderire a tutte le richieste ad essi rivolte dagli ufficiali o dagli agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria.

Art. 140.

I contravventori alle disposizioni di questo titolo sono puniti con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da lire 400.000 a lire 1.200.000 (1).

(1) L'ammenda è stata così elevata dall'art. 113, primo comma, l. 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in base all'art. 32, secondo comma, della citata l. 689/1981.

Art. 141.

I provvedimenti del Prefetto nelle materie prevedute in questo titolo sono definitivi.

L. R. 23/1989

Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica

Bollettino Ufficiale n. 45 del 5 luglio 1989

Art. 1

Finalità

1. La Regione Emilia-Romagna riconosce la funzione del volontariato per la salvaguardia dell'ambiente e ne favorisce lo sviluppo per le seguenti specifiche finalità:
 - diffondere la conoscenza ed il rispetto dei valori ambientali;
 - concorrere con le istituzioni pubbliche alla tutela del patrimonio naturale e dell'ambiente.
2. A tali fini la Regione promuove la formazione di guardie ecologiche volontarie.

Art. 2

Organizzazione della vigilanza ecologica volontaria

1. Le guardie ecologiche volontarie, incaricate con le procedure di cui al successivo art. 6, si organizzano in uno o più raggruppamenti provinciali o circondariali, dotati di propri statuti e di regolamenti di servizio. I raggruppamenti provinciali o circondariali possono essere promossi anche dalle associazioni di protezione ambientale giuridicamente riconosciute a norma dell'art. 13 della Legge 8 luglio 1986, n. 349. I regolamenti di servizio sono approvati dall'Autorità di pubblica sicurezza a norma del R.D.L. 26/9/1935, n. 1952.
2. Le guardie ecologiche volontarie svolgono la propria attività organizzate nei raggruppamenti provinciali o circondariali, nell'ambito dei programmi predisposti dalle Amministrazioni provinciali e dal Comitato circondariale di Rimini (1) e delle convenzioni di cui agli artt. 8 e 9.
3. I raggruppamenti provinciali o circondariali costituiscono il tramite mediante il quale le Province ed il Comitato circondariale di Rimini e gli enti od organismi pubblici titolari di competenze in materia di tutela del patrimonio naturale e dell'ambiente intrattengono i rapporti con le guardie ecologiche volontarie.

Art. 3

Compiti delle guardie ecologiche volontarie

1. Le guardie ecologiche volontarie:
 - a) promuovono e diffondono l'informazione in materia ambientale, con particolare riferimento alla legislazione relativa e concorrono ai compiti di protezione dell'ambiente;
 - b) accertano, nell'ambito delle convenzioni di cui all'art. 9, nei limiti dell'incarico e nel rispetto dell'art. 6, violazioni - comportanti l'applicazione di sanzioni pecuniarie - di disposizioni di legge o di regolamento in materia di protezione del patrimonio naturale e dell'ambiente, nonché di provvedimenti istitutivi di parchi e riserve e dei relativi strumenti di pianificazione e attuazione;
 - c) collaborano con gli enti od organismi pubblici competenti alla vigilanza in materia di inquinamento idrico, di smaltimento dei rifiuti, di escavazioni di materiali litoidi e di polizia idraulica, di protezione della fauna selvatica, di esercizio della caccia e della pesca, di tutela del patrimonio naturale e paesistico, di difesa dagli incendi boschivi e di prescrizioni di polizia forestale, segnalando le infrazioni rilevate, precisando, ove possibile, le generalità del trasgressore; nello svolgimento di tali compiti operano secondo le direttive emanate dai predetti enti od organismi;
 - d) collaborano con le competenti autorità nelle opere di soccorso in caso di pubbliche calamità e di emergenza di carattere ecologico.
2. L'espletamento del servizio di vigilanza ecologica volontaria non dà luogo a costituzione di rapporto di pubblico impiego o di lavoro ed è prestato a titolo gratuito.

Art. 4

Corsi di formazione e di aggiornamento

1. La Giunta regionale, sentiti le Province, il Comitato circondariale di Rimini (1) e i rappresentanti dei raggruppamenti provinciali e circondariali delle guardie ecologiche volontarie, definisce le modalità di svolgimento e di conclusione dei corsi di formazione per volontari da adibire al servizio di vigilanza ecologica, stabilisce il contenuto dei programmi e determina il numero massimo di soggetti ammissibili ai corsi medesimi per ciascun ambito provinciale e circondariale (1).
2. I corsi possono essere organizzati dalle Province, dal Comitato circondariale di Rimini, dai raggruppamenti provinciali o circondariali delle guardie ecologiche volontarie nonché dalle associazioni di protezione ambientale giuridicamente riconosciute a norma dell'art. 13 della Legge 8 luglio 1986, n. 349 e si concludono con un esame teorico-pratico secondo quanto stabilito dalla Giunta regionale ai sensi del primo comma.
3. La Commissione d'esame, nominata con deliberazione della Giunta provinciale o dell'Ufficio di Presidenza del Comitato circondariale(1), è presieduta dall'assessore provinciale competente o dal componente dell'Ufficio di Presidenza del Circondario competente per materia o da funzionari all'uopo nominati ed è composta: da un esperto in legislazione in materia ambientale, da un esperto in discipline ecologiche ed ambientali, da un esperto designato dall'ente, dall'organismo o dal raggruppamento organizzatore e da un funzionario di Pubblica sicurezza designato dal Prefetto. Esercita le funzioni di

segretario un impiegato della Provincia o del Comitato circondariale di Rimini. Con il provvedimento di nomina della commissione o con atto successivo è stabilito il calendario d'esame.

4. La Giunta regionale con lo stesso procedimento di cui al primo comma definisce altresì le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento per le guardie ecologiche volontarie già in servizio.

Art. 5

Guardie già in servizio

1. Alle guardie ecologiche volontarie, nominate ai sensi delle leggi regionali previgenti e che prestano attività alla data di entrata in vigore della presente legge, viene rinnovata la nomina senza obbligo di frequenza ai corsi di formazione previsti dall'art. 4; esse sono peraltro tenute a partecipare ai corsi di aggiornamento di cui al quarto comma del citato articolo.

Art. 6

Incarico alle guardie ecologiche volontarie

1. La nomina a guardia ecologica volontaria è disposta nei confronti di chi ha superato i corsi di cui all'art. 4 con provvedimento della Provincia competente per territorio o del Comitato circondariale di Rimini (1). L'efficacia della nomina è subordinata all'approvazione del Prefetto ai sensi dell'art. 138 del TU delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 e alla prestazione del giuramento davanti al Pretore ai sensi dell'art. 250 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635.

2. L'atto di nomina definisce gli specifici compiti che ciascuna guardia ecologica volontaria è chiamata ad espletare in relazione alle diverse normative ambientali, con riferimento all'art. 3; in particolare definisce puntualmente, sulla base di direttive vincolanti emanate dalla Regione, le norme che prevedono sanzioni pecunarie per la cui violazione viene conferito il potere di cui alla lettera b) del primo comma del medesimo art. 3.

3. Ogni guardia ecologica volontaria è munita di un tesserino personale, rilasciato dalla Provincia o dal Comitato circondariale di Rimini (1), conforme al modello approvato dalla Giunta regionale. Nell'esercizio dei propri compiti la guardia è tenuta a qualificarsi mediante l'esibizione del tesserino.

4. Nell'espletamento del servizio la guardia ecologica volontaria è tenuta a portare un bracciale fornito dalla Provincia o dal Comitato circondariale conforme al modello approvato dalla Giunta regionale.

5. Nel caso in cui, con i poteri di cui all'art. 255 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, accertino violazioni - che comportino l'applicazione di sanzioni pecunarie - alle disposizioni in materia ambientale, le guardie ecologiche volontarie redigono il verbale, con le modalità previste dagli articoli 8, 9 e 10 della L.R. 28 aprile 1984, n. 21. Il verbale deve essere inviato nei termini di legge, e comunque non oltre quarantotto ore, all'autorità competente ad emanare l'ordinanza/ingiunzione nonché alla Provincia di rispettiva pertinenza o al Circondario di Rimini anche nei casi in cui sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 21 del 1984. Il pagamento in misura ridotta è effettuato esclusivamente mediante versamento in appositi conti correnti postali.

6. Nel caso in cui collaborino con gli enti o organismi pubblici competenti alla vigilanza, ai sensi dell'art. 3, primo comma, lettera c), le guardie ecologiche volontarie procedono ove possibile all'identificazione del trasgressore, e redigono un rapporto scritto sulle infrazioni rilevate, da inviare all'ente o organismo competente, secondo le direttive ufficialmente impartite dal medesimo.

Art. 7

Sospensione e revoca dell'incarico

1. Con atto adottato dalla Provincia o dal Comitato circondariale di Rimini (1), sentiti i rappresentanti del raggruppamento provinciale o circondariale, l'incarico di guardia ecologica volontaria può essere sospeso per un periodo massimo di sei mesi in caso di accertata irregolarità nello svolgimento dei compiti assegnati e può essere revocato ove si tratti di irregolarità particolarmente gravi ovvero si persista nel commetterne dopo la sospensione. La revoca dell'incarico è disposta anche nel caso di persistente accertata inattività, nonché per il venir meno dei necessari requisiti di idoneità.

2. I relativi provvedimenti sono comunicati alla Regione ed al Prefetto per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Art. 8

Compiti delle Province e del Comitato circondariale

1. Le Province ed il Comitato circondariale di Rimini:

- a) redigono i programmi di cui all'art. 2, secondo comma, d'intesa con gli enti e gli organismi pubblici titolari di competenze in materia di tutela del patrimonio naturale e dell'ambiente, nonché con le rappresentanze dei raggruppamenti provinciali o circondariali chiamati a concorrere alla realizzazione dei programmi medesimi;
- b) ricevono i resoconti dell'attività espletata e le notizie relative alle trasgressioni accertate;
- c) promuovono il coordinamento con tutti gli enti od organismi pubblici di cui all'art. 3, lett. c), al fine di attivare le migliori forme di collaborazione, anche promuovendo la stipulazione o stipulando direttamente apposite convenzioni con le rappresentanze di raggruppamenti provinciali e circondariali;
- d) redigono ed inviano alla Regione entro il mese di febbraio di ciascun anno una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente;
- e) stipulano direttamente contratti di assicurazione contro gli infortuni cui le guardie ecologiche volontarie possono essere esposte nell'espletamento dell'incarico, nei casi in cui alla copertura del rischio non si provveda altrimenti in base alle convenzioni di cui alla lettera c) del presente articolo ed all'art. 9;

f) stipulano direttamente contratti di assicurazione sulla responsabilità civile verso terzi per i danni causati dalle guardie ecologiche volontarie nell'espletamento dell'incarico, nei casi in cui alla copertura del rischio non si provveda altrimenti in base alle convenzioni di cui alla lettera c) del presente articolo ed all'art. 9;

g) mettono a disposizione dei raggruppamenti provinciali e circondariali delle guardie ecologiche volontarie mezzi e attrezzature da destinare all'espletamento del servizio, nei limiti delle assegnazioni previste nel bilancio regionale e provinciale.

Art. 9

Attuazione dei programmi

1. I programmi di cui al secondo comma dell'art. 2 ed alla lettera a) dell'art. 8 si attuano mediante convenzioni.

La convenzione costituisce lo strumento normale per regolare i rapporti fra il raggruppamento provinciale o circondariale e l'ente od organismo pubblico che si avvale dell'opera delle guardie ecologiche volontarie.

Art. 10

Doveri delle guardie ecologiche volontarie

1. Le guardie ecologiche volontarie devono operare con prudenza, diligenza e perizia e svolgere le proprie funzioni con le modalità risultanti dai programmi di lavoro predisposti dalle Province e dal Circondario di Rimini (1) nonché dalle convenzioni ai sensi degli artt. 8 e 9.

2. Se ha notizia di un reato nell'esercizio o a causa del servizio di cui è incaricata, la guardia ecologica volontaria è obbligata a farne rapporto secondo le direttive emanate dall'ente od organismo pubblico che si avvale della sua opera, salvo che si tratti di reato punibile a querela dell'offeso.

3. Nell'espletamento dei propri compiti le guardie ecologiche volontarie non possono essere armate, anche se regolarmente autorizzate al porto delle armi.

Art. 11

Coordinamento regionale

1. La Giunta regionale esercita la necessaria azione di promozione, indirizzo e coordinamento anche mediante l'elaborazione di schemi tipo di convenzioni e l'emanazione di direttive da adottarsi secondo quanto previsto dall'art. 35 della L.R. 27 febbraio 1984, n. 6.

Art. 12

Norme finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge di bilancio, a norma di quanto disposto dall'art. 11, comma 1, della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.

Art. 13

Modifica di norme

L'art. 14 della L.R. 24 gennaio 1977, n. 2 è così sostituito:

"Sono incaricati di far osservare le disposizioni della presente legge gli agenti di polizia giudiziaria, gli agenti di vigilanza sulla caccia e sulla pesca, gli organi di polizia locale nonché, nel caso in cui la violazione comporti l'applicazione di sanzioni pecunarie, le guardie ecologiche volontarie incaricate dalle Province e dal Comitato circondariale di Rimini (1) ".

Note

1 . Si veda ora il D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 "Istituzione della Provincia di Rimini".

L.R. 23/89

Direttive Regionali

(aggiornate alla 5° direttiva)

PRIMA DIRETTIVA REGIONALE

A) Premessa

Al fine di dare applicazione alla L.R. n. 23/1989 è opportuno anzitutto inquadrare la figura della guardia ecologica volontaria - che d'ora innanzi verrà definita con le iniziali Gev - nel contesto generale di detta legge ed in rapporto alla legislazione regionale preesistente.

Come è noto, le Gev sono state istituite in Emilia-Romagna con l'art. 14 della L.R. 24 gennaio 1977 n. 2 riguardante la tutela della flora spontanea e dei prodotti del sottobosco;

si tratta di guardie giurate soggette alla disciplina del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931 n. 773 (approvazione prefettizia e giuramento davanti al Pretore) adibite a compiti di vigilanza e repressione in ordine alle ipotesi di infrazione previste dalla legge stessa.

Con la L.R. n. 23/1989 la figura della Gev rimane invariata solo per quanto riguarda il requisito base e cioè la qualifica di guardia giurata; per il resto essa viene completamente ridisegnata, sicché ne risulta un profilo completamente nuovo. Nei successivi punti 1,2, 3, 4 e 5 vengono illustrati i tratti salienti della nuova configurazione delle Gev.

1. L'art. 3, della L.R. n. 23/89, configura le Gev come agenti ed operatori ambientali a tutto campo. Ad essi vengono attribuiti compiti e mansioni di vario tipo: informazione e sensibilizzazione sulle problematiche ambientali, interventi nelle opere di soccorso in caso di calamità ed emergenze ecologiche, funzioni di vigilanza - che appaiono di gran lunga le più significative - in ordine al rispetto delle normative poste a tutela dell'ambiente non più limitate al ristretto ambito della flora spontanea, ma estese a tutti i comparti ambientali (inquinamento nelle sue varie manifestazioni, smaltimento dei rifiuti, escavazioni di materiali litoidi, parchi e riserve naturali ecc...).

2. Quanto alle funzioni di vigilanza (e conseguente attività repressiva in caso di scoperta di reati) il citato art. 3 distingue nettamente due livelli di diversa intensità per l'intervento delle Gev:

a) collaborazione con gli Enti ed organismi pubblici titolari delle funzioni di controllo sull'applicazione delle norme poste a salvaguardia dell'ambiente. In questo caso il compito della Gev si estrinseca nella segnalazione delle infrazioni; tuttavia questa funzione è della massima importanza ed incisività nella rilevazione dei reati ambientali in quanto volta a mettere in moto i poteri di controllo e di puntuale verifica da parte degli organismi pubblici preposti.

Ad esempio: la segnalazione di uno scarico abusivo in un corpo idrico ovvero di caratteristiche sensorialmente apprezzabili (ancorché da verificare analiticamente) presenti in uno scarico che possano fare ragionevolmente ipotizzare il mancato rispetto dei limiti di abbattimento delle sostanze inquinanti previsti dalle leggi vigenti, costituiscono valido e spesso indispensabile contributo agli organi istituzionali di controllo per la scoperta e la contestazione dei reati commessi.

Vi è inoltre da rilevare che lo svolgimento dei compiti di collaborazione qui descritti da parte delle Gev anche se di contenuto meno intenso rispetto a quelli illustrati nel successivo punto b) offre un campo di azione praticamente illimitato che si estende a tutte le ipotesi di reato (delitti e contravvenzioni) previste dalle normative ambientali e non si limita a quelle fattispecie punite con la sola sanzione amministrativa pecuniaria indicate nell'atto di nomina secondo quanto è tassativamente disposto dall'art. 6-secondo comma - L.R. n. 23/89 per l'esercizio del potere di accertamento. Per tali motivi è indispensabile che le Gev, ancorché chiamate a svolgere compiti di sostegno e di appoggio ad altri organi pubblici siano provviste di una notevole preparazione in ordine alle diverse normative ambientali che sarà a maggior ragione necessaria per l'espletamento delle funzioni di cui al punto b).

b) accertamento in forma diretta di infrazioni comportanti l'applicazione di sanzioni pecuniarie previste da disposizioni di leggi o di regolamenti in materia ambientale. L'esercizio di queste funzioni non è automaticamente correlato al conseguimento della qualifica di guardia ecologica, ma discende da una precisa investitura che deve essere contenuta nell'atto di nomina. Occorre cioè che tale atto (di competenza delle Province) individui dettagliatamente le singole fattispecie in cui è consentito alle Gev l'esercizio del potere di accertamento con riferimento alle varie disposizioni (articoli e commi) delle normative statali e regionali interessate (art. 6 - secondo comma L.R. n. 23/89). Il potere di accertamento è conferito solo ed esclusivamente per quelle fattispecie puntualmente indicate nell'atto di nomina e non è estensibile ad altre (art. 6 co. 2° L.R. 23 / 89).

3. Un tratto completamente nuovo della figura delle nuove Gev è rappresentato dal loro inserimento in strutture associative obbligatorie costituite dai "raggruppamenti provinciali". Con la L.R. ora citata l'attività delle singole Gev è concepibile solo se espletata nel contesto del raggruppamento il cui ruolo viene a tal punto valorizzato da essergli riconosciuta legittimazione a svolgere un servizio di rilevanza pubblica pur mantenendo il carattere di struttura basata sul volontariato e sull'autonomia organizzativa e gestionale.

Proprio in relazione a tale rilevanza l'art. 2 prima citato prevede che i raggruppamenti siano dotati di regolamenti di servizio approvati dalla Autorità di pubblica sicurezza ai sensi del R.D.L. 26 settembre 1935, n. 1952. Il Raggruppamento si pone

quindi quale struttura di organizzazione sovraordinata alle Gev che ne fanno parte ed è il tramite unico e necessario attraverso cui l'attività delle Gev può estrinsecarsi.

I Raggruppamenti partecipano infatti alla formulazione dei programmi di attività delle Gev di intesa con le Province (art. 8 L.R. n. 23) e stipulano con gli Enti ed organismi pubblici interessati le convenzioni attraverso le quali detti programmi dovranno essere attuati.

4. *Convenzioni*

L'art. 9 L.R. n. 23 chiarisce che l'attività delle Gev si esplica attraverso convenzioni stipulate tra i Raggruppamenti e gli Enti ed organismi pubblici che si avvalgono dei loro servizi.

La legge regionale ha così sanzionato l'autonomia organizzativa e gestionale delle Gev la cui attività viene quindi regolata da strumenti di natura negoziale stipulati tra i raggruppamenti e gli Enti ed organismi pubblici di cui sopra. Ovviamente tale autonomia riguarda solo le modalità di esercizio dell'attività da svolgere, non anche il contenuto della stessa, trattandosi di dare attuazione ai programmi predisposti e concordati con le Province.

5. *Ruolo delle Province*

A questi Enti, delegati alla attuazione della L.R. di cui ci occupiamo, sono attribuiti i seguenti principali compiti:

a) disporre la nomina a Gev dei volontari che abbiano superato i corsi di formazione promossi dagli Enti medesimi o dagli altri soggetti abilitati attraverso l'esito positivo di un esame sostenuto davanti ad apposita commissione esaminatrice nominata dagli stessi Enti (artt. 4 e 6 L.R. n. 23). Sono esentate dal partecipare a detti corsi le Gev già nominate ed in attività. La nomina è peraltro subordinata al conseguimento della qualifica di guardia giurata ai sensi delle leggi sulla pubblica sicurezza (approvazione del Prefetto ex art. 138 T.U. 18 giugno 1931 n. 773 e giuramento davanti al pretore ex art. 250 R.D. 6 maggio 1940 n. 635). Va notato inoltre, come è stato diffusamente illustrato al precedente punto 2b) che l'atto di nomina deve indicare puntualmente le fattispecie per cui viene conferito alle Gev il potere di accertamento delle contravvenzioni con redazione del relativo verbale.

b) predisporre programmi di attività delle Gev di intesa con le rappresentanze dei raggruppamenti provinciali delle Gev e con gli Enti ed organismi pubblici titolari di competenze in materia di tutela ambientale (art. 8 lett. a) L.R. n. 23).

Si tratta indubbiamente dell'attività più importante e qualificante che gli Enti delegati sono chiamati ad espletare in quanto in mancanza dei programmi di lavoro le Gev sono destinate a rimanere di fatto inutilizzate, stanti le particolari modalità introdotte dalla L.R. n. 23/89. Si tratta anche di un campo in cui le Province hanno una notevole autonomia di iniziativa e di movimento nell'ambito ovviamente delle direttive regionali ove esistenti sia per quanto riguarda i contenuti dei programmi, sia per quanto concerne la loro articolazione.

Si possono ipotizzare, a titolo esemplificativo: campagne di controllo sullo smaltimento dei rifiuti, sugli scarichi idrici (ivi compresi quelli delle pubbliche fognature), sullo spandimento dei liquami sul suolo, campagne di informazione e sensibilizzazione sui temi ambientali da attivare nelle scuole elementari e medie, vigilanza e controllo sui parchi e riserve naturali.

Ovviamente il contenuto e le modalità attuative dei programmi andranno definite puntualmente sia con i raggruppamenti Gev sia con gli Enti ed organismi a supporto dei quali verrà espletato il servizio delle Gev

c) porre in essere un'attività di coordinamento generale, impulso verso i raggruppamenti Gev nonché di intermediazione per l'attivazione delle convenzioni con gli Enti ed organismi che si avvalgono dei servizi Gev. Si tratta di un complesso di azioni difficilmente quantificabili e definibili (di cui al citato art. 8 L.R. n. 23 punti b), e), d)) che vanno dalla assistenza per l'organizzazione dei raggruppamenti al supporto politico-amministrativo per la stesura delle convenzioni attraverso cui dovranno essere realizzati i programmi di lavoro. Rientrano anche in questi compiti tenere permanenti contatti con i raggruppamenti provinciali e seguire attraverso di essi l'attività svolta dalle singole Gev anche ai fini dei resoconti da inviare annualmente alla Regione.

d) Attività di supporto operativo e finanziario. Si tratta di interventi previsti dall'art. 8 lett. e), f) e g) L.R. 23 consistenti nel fornire ai raggruppamenti delle Gev mezzi e attrezzature destinate all'espletamento del servizio. Ovviamente tali interventi sono condizionati alla disponibilità delle risorse finanziarie assegnate a questo scopo nei bilanci regionale e provinciali. Nel contesto di detti interventi è ammissibile che le Province mettano a disposizione la sede per il recapito e le riunioni dei raggruppamenti. Quanto alle risorse destinate al pagamento di contratti di assicurazione contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi - che dovranno essere stipulati a copertura dell'attività delle Gev - si tratta di adempimenti obbligatori in base alla legge regionale; pertanto la Regione si farà carico di mettere a disposizione delle Province, annualmente, le somme all'uopo necessarie.

B) *Prime direttive*

Attualmente operano nella nostra Regione alcune centinaia di guardie giurate volontarie (intorno alle 500) nominate ai sensi della L.R. n. 2/77 e successive modifiche, prima dai soppressi Comitati Comprensoriali e dalle Comunità Montane e, successivamente, dalle Province e dal Circondario di Rimini.

Tutte queste guardie operano, come è ovvio, nell'ambito dei compiti e dei poteri conferiti dalla L.R. n. 2; risulta peraltro che in taluni casi esse hanno iniziato a svolgere, in via sperimentale, attività ed interventi in altri settori della tutela ambientale in funzione di collaboratori di Enti ed organismi pubblici.

Risulta anche che in molti casi dette guardie giurate si sono già dotate di una organizzazione che in un certo senso ha anticipato quella prevista dalla L.R. n. 23/89.

Sussiste quindi una buona base di partenza per una pronta attuazione della nuova legge regionale poiché l'art. 5 della stessa offre la possibilità di convertire in modo automatico le guardie giurate precedentemente nominante nelle nuove Gev senza altre formalità e soprattutto senza necessità di partecipazione ai corsi di formazione ed ai conseguenti esami.

Peraltro, come si è osservato in precedenza, il salto di qualità tra la vecchia e la nuova posizione delle Gev sarà notevole e ciò suggerisce di procedere con una certa gradualità nell'attuazione di detta legge, in modo da assicurare una congrua fase di rodaggio nell'avvio dei nuovi meccanismi.

Ciò posto, vengono dettate le seguenti direttive che per gli Enti delegati sono vincolanti nei casi previsti dalla L.R. n. 23.

1. Costituzione o regolarizzazione dei raggruppamenti provinciali. Il primo requisito indispensabile per l'inizio dell'attività delle nuove Gev è che vengano costituiti o regolarizzati gli organismi rappresentativi delle Gev secondo i dettami della L.R. n. 23 (art. 2 primo comma). A tal fine occorre che:

a) venga disposta mediante atto notarile la formale costituzione di ciascun raggruppamento con la contestuale approvazione dello statuto; quest'ultimo dovrà recare gli elementi costitutivi dell'associazione (denominazione, scopo, durata ecc...) nonché la individuazione e composizione dei suoi organi rappresentativi (assemblea, consiglio direttivo, presidente ecc...) e le modalità di funzionamento;

b) vengano insediati gli organi previsti dallo Statuto;

e) venga approvato da parte di ciascun raggruppamento il regolamento di servizio che disciplina sia le modalità di adesione delle singole Gev sia la loro partecipazione alla attività del gruppo, sia i modi con cui il gruppo ed i singoli aderenti si rapportano con l'esterno.

Si ricorda che a norma dell'art. 2 - primo comma - L.R. n. 23/89 i regolamenti di servizio debbono essere approvati dalla Autorità di pubblica sicurezza.

In proposito va sottolineato che la L.R. n. 23/89 (art. 2 primo comma) si ispira al pluralismo e pertanto i raggruppamenti costituiti in ciascuna provincia potranno essere anche più di uno; l'unico limite che la L.R. in discorso pone al riguardo è che essi promanino (oltre che dai Raggruppamenti esistenti all'atto della entrata in vigore della presente Legge) da associazioni ambientaliste giuridicamente riconosciute ai sensi dell'art. 13 Legge 8 luglio 1986, n. 349. Si ritiene indispensabile che, anche nel caso di raggruppamenti promossi dalle predette Associazioni, questi siano dotati di proprio autonomo "atto costitutivo" e "statuto", adottati mediante atto notarile... ciò soprattutto al fine di fare acquisire a tali raggruppamenti piena legittimazione nei rapporti esterni.

La Regione non ritiene comunque di dover assumere iniziative in proposito trattandosi di materia chiaramente riservata alla libertà di associazione ed auto-organizzazione dei cittadini tipica del nostro ordinamento democratico e che ha per limiti i principi generali dell'ordinamento stesso. Sarebbe tuttavia auspicabile per facilitare il compito delle Province, chiamate alla redazione ed alla gestione dei programmi di lavoro delle Gev, che per ogni provincia si costituisse un solo raggruppamento sia pure espressione delle varie associazioni ambientaliste presenti in loco.

Per le stesse ragioni non si ritiene di dover predisporre (come è stato richiesto da taluno) bozze degli statuti e regolamenti suddetti dei quali del resto circolano esemplari già largamente adottati.

E' ovvio altresì che gli statuti e regolamenti assunti prima dell'entrata in vigore della L.R. n. 23/89 sono validi anche agli effetti di questi purché rispondano ai requisiti sopraindicati sub a), b), e).

E' chiaro comunque che la sussistenza di tali requisiti costituisce presupposto indispensabile affinché i raggruppamenti possano accedere alle attività previste dalla L.R. n.23.

Le Province in relazione ai loro compiti di coordinamento generale si faranno carico di seguire i processi di organizzazione dei raggruppamenti fornendo, a richiesta degli stessi, l'eventuale assistenza necessaria per conseguire i predetti risultati.

Gli Enti delegati provvederanno altresì a tenere elenchi aggiornati dei raggruppamenti esistenti in ciascun ambito provinciale comunicando periodicamente i relativi dati alla Regione.

2. Conferma della nomina a G.E. V nei confronti delle guardie giurate già nominate ed in attività in base alla L.R. n. 2/77 (art. 5 L.R. n. 23).

a) Come si è già ricordato, la conferma delle vecchie Gev secondo la nuova legge regionale è automatica. La frequenza ai corsi di aggiornamento di cui è cenno all'ultima parte dell'art. 5 non va considerata come "conditio sine qua non" per ottenere la nuova nomina, come chiaramente si evince dal contesto della norma.

E' peraltro indispensabile che, stante il nuovo profilo che le Gev vanno ad assumere, tali corsi vengano organizzati e svolti al più presto a cura degli Enti delegati secondo le direttive regionali contenute nel presente documento, con la partecipazione dei soggetti nei cui confronti sia stato disposto il rinnovo della nomina.

Si sottolinea che hanno pieno titolo per ottenere il rinnovo della nomina a Gev ai sensi della nuova legge regionale anche le guardie giurate nominate dalle Associazioni ambientaliste ai sensi dell'art. 14 L.R. n. 2/77; ovviamente il rinnovo sarà disposto dagli Enti delegati, previa acquisizione e verifica degli atti concernenti la prima nomina e gli eventuali successivi rinnovi.

Data l'interconnessione con i provvedimenti degli organi di P.S. si ritiene che possano essere ricomprese fra i rinnovi anche le nomine che abbiano riportato l'approvazione prefettizia, ai sensi dell'art. 138 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza, 18 giugno 1931, n. 773 dopo l'entrata in vigore della legge n. 23/89, beninteso quando trattasi di nomine in esplicita e puntuale applicazione dell'art. 14 della più volte richiamata L.R. 2/77.

b) Quanto alla forma dell'atto di conferma, ciascun Ente delegato ha la massima discrezionalità di decisione (delibera, decreto, atto cumulativo o singolo).

Per quanto riguarda il contenuto l'atto di conferma dovrà invece attenersi ai compiti illustrati negli artt. 3 e 6 - secondo comma - L.R. n. 23 riproducendo sostanzialmente tali disposizioni, ad eccezione dell'art. 3 - primo comma - lett. b) (accertamento delle contravvenzioni) per cui si rinvia alla successiva lettera d).

c) Oltre alla conferma di cui al precedente punto b), le Province, nella iniziale fase di applicazione della legge, possono promuovere la prima nomina a Guardia ecologica, di coloro che hanno proficuamente frequentato corsi di formazione promossi e finanziati dalle Amministrazioni Provinciali, oppure promossi da enti locali territoriali (Comuni e Comunità Montane) d'intesa o con il finanziamento delle Province.

Come è noto, in base all'art. 14 della L.R. n. 2/77, oltre alle Province, al Circondario ed alle Comunità Montane, avevano titolo per promuovere la nomina di agenti giurati e di indire i relativi corsi di formazione anche altri enti ed associazioni aventi per fini istituzionali la protezione della natura, del paesaggio e dell'ambiente. E d'altra parte è da ritenere pienamente rispondente allo spirito e alle finalità della legge 23/89 che gli enti delegati assicurino il completamento delle procedure e delle iniziative già legittimamente in essere in vigenza della legge 2/77, e conseguentemente provvedano alla prima nomina, ed attivino le procedure per l'approvazione prefettizia, ai sensi dell'art. 12 del R.D. 773/1931:

- di coloro a favore dei quali gli enti e le associazioni abilitate ai sensi dell'art. 14 della L.R. 2/77 al momento della presente legge abbiano già attivato le procedure di richiesta dell'approvazione prefettizia;

- di coloro che abbiano proficuamente frequentato o frequentino corsi di formazione promossi dagli enti ed associazioni ai sensi del richiamato art. 14, della L.R. 2/77 ed iniziati nell'anno 1989.

Resta inteso che spetta comunque in questo caso all'ente delegato la previa valutazione della qualità della formazione acquisita dagli aspiranti nonché della sua compatibilità con i programmi elaborati o in corso di elaborazione presso lo stesso ente.

d) L'esercizio del potere di accertamento delle contravvenzioni di cui si è già detto in precedenza è il più delicato tra i compiti attribuiti alle Gev e giustamente l'art. 6 L.R. n. 23 lo fa discendere da direttive regionali vincolanti.

Pertanto l'esigenza di porre subito all'opera le Gev nei nuovi binari tracciati dalla L.R. n. 23/89 deve essere temperata con la necessità di far acquisire a questi soggetti attraverso il ruolo di collaboratori degli organismi pubblici preposti alla vigilanza in campo ambientale di cui al successivo punto 3), l'esperienza e la maturazione necessaria per poter bene esercitare la funzione di "agenti accertatori" in settori di cui essi hanno attualmente scarsa conoscenza.

Nasce qui l'opportunità di soprassedere per il momento alla attribuzione di nuovi compiti in materia di accertamento delle contravvenzioni in aggiunta a quelli che le Gev già svolgono in relazione alla L.R. n. 2/77 o che sono ad essa omologhi o collegati in base a leggi regionali successive.

Ciò posto si dispone che il potere di accertamento di cui trattasi, in questa prima fase, venga attribuito alle Gev nei rispettivi atti di nomina, limitatamente alle violazioni delle seguenti disposizioni comportanti l'applicazione di sanzioni pecuniarie.

- art. 15 L.R. 24 gennaio 1977 n. 2;

- art. 32 L.R. 2 aprile 1988, n. 11;

Con successiva direttiva regionale, si provvederà ad estendere il potere di accertamento ad altre ipotesi di contravvenzione, valutando congiuntamente agli Enti delegati ed ai rappresentanti dei raggruppamenti l'attività svolta dalle Gev nel primo periodo di attuazione della L.R. n. 23/89.

3. Attività di collaborazione di cui all'art 3 let. e) L.R. n. 23/89. In relazione a quanto prima evidenziato, gli Enti delegati, nel predisporre i programmi di lavoro di cui all'art. 8 - lett. a) L.R. n. 23, opereranno in modo da dare il massimo risalto all'attività di collaborazione delle Gev con gli organismi preposti al controllo ambientale (in particolare con le UU.SS.LL.). In tal modo le Gev saranno poste in grado di acquisire entro breve tempo una preparazione adeguata in tutti gli altri comparti della tutela ambientale finora rimasti estranei alla loro esperienza e caratterizzati per lo più da normative complesse e piuttosto tecnicizzate; ciò anche al fine di favorire l'estendimento del potere di accertamento sulle infrazioni comportanti sanzioni pecuniarie di cui si è detto più sopra.

Mentre per il contenuto specifico della attività di collaborazione si rinvia a quanto già detto al punto A/2, si ritiene opportuno soffermarsi sulla attività di segnalazione delle infrazioni rilevate da parte delle Gev in modo da fare chiarezza sull'aspetto indubbiamente più importante di tale attività.

Dall'esame della norma in riferimento risulta che la segnalazione dell'infrazione - da completarsi con la possibile identificazione del trasgressore - si configura come momento a rilevanza esterna anche se preparatoria di successivi atti di controllo da parte degli organi pubblici competenti.

Pertanto al fine di valorizzare concretamente tale attività ed evitare che ne vadano dispersi i risultati è necessario che le segnalazioni di cui trattasi, vengano redatte mediante rapporto scritto contenente gli elementi e le circostanze di fatto che danno luogo al configurarsi dell'infrazione; tale rapporto dovrà essere inviato oltretutto all'organo di controllo, a supporto del quale viene svolta la collaborazione, anche alla Provincia.

Vale anche la pena di rammentare che il rapporto di cui trattasi, essendo redatto da incaricati di pubblico servizio (quali sono le Gev in quanto agenti giurati) va inviato, ai sensi dell'art. 331 comma 2° c.p.p., senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria (quali possono essere ad esempio, i Carabinieri, la Polizia Provinciale o gli operatori del Servizio di Igiene Pubblica).

4. Corsi di formazione art. 4 primo comma L.R. n. 23/89.

Come già accennato in più punti, si prospetta un primo periodo di lavoro che terrà impegnati sia la Regione che gli Enti delegati nel governare il passaggio tra la vecchia e la nuova impostazione della attività delle Gev. L'obiettivo primario di questa fase deve essere individuato nel riuscire a far funzionare al meglio le Gev secondo il nuovo modello della L.R. n.23/89. Per quanto attiene alla impostazione dei corsi di formazione per le nuove Gev, nella presente fase, gli enti delegati possono

proporre l'indizione di corsi di formazione per aspiranti Gev. La Regione provvederà con sollecitudine all'esame di dette proposte e dei relativi programmi ai fini dell'approvazione, ai sensi dell'art. 4 della legge 23/89. Sulla base delle risultanze della fase iniziale di applicazione della legge, la Regione, sentiti gli enti delegati, provvederà ad impartire le direttive generali a regime previste dall'art. 4 primo comma, nonché a determinare il numero massimo di soggetti ammissibili ai corsi, per ciascun ambito provinciale.

5. Corsi di aggiornamento per le G.E.V già in servizio art. 4 - quarto comma L.R. N. 23/89.

La predisposizione di tali corsi sarà ripresa in relazione anche alle disponibilità finanziarie del bilancio regionale per l'esercizio 1990.

Si tratta dei corsi che dovranno essere frequentati dalle Gev confermate ai sensi dell'art. 5 L.R. n. 23 e da quelle nominate per la prima volta, secondo quanto disposto dalla lett. e) del punto 2 della presente direttiva.

Con provvedimento a parte la Regione sta mettendo a disposizione i mezzi finanziari occorrenti nell'ambito delle disponibilità del bilancio 1990.

Il programma del corso è contenuto nell'allegato alle presenti direttive e si articola in una parte generale e due sezioni (legislazione ambientale e figura giuridica delle Gev).

Il programma ha carattere indicativo; sarà compito degli Enti organizzatori dei corsi di selezionare eventualmente gli argomenti più in dettaglio, in relazione a problematiche specifiche delle singole realtà locali, ferma restando l'esigenza che alle Gev deve essere comunque assicurata una preparazione generale di base in campo ambientale.

Per quanto riguarda le modalità di partecipazione e di svolgimento dei corsi, si danno le seguenti indicazioni:

- a) i docenti dei corsi sono scelti, oltretutto in ambito accademico e scolastico, anche tra funzionari di Enti locali, UU.SS.LL. e di altri organismi pubblici, esperti nelle discipline ambientali;
- b) diversamente da quanto previsto per i corsi di formazione non ha senso parlare di predeterminazione del numero dei partecipanti; tutte le Gev che verranno confermate sono pertanto tenute a frequentare i corsi di aggiornamento qualunque sia il loro numero;
- c) la durata minima dei corsi viene individuata in 60 ore complessive; gli Enti delegati, nel predisporre i corsi avranno cura di individuare il monte ore destinato specificamente alle singole materie;
- d) non si darà luogo alla nomina della commissione esaminatrice - art. 4 terzo comma L.R. n. 23/89) in quanto i partecipanti non dovranno sostenere esami.
- e) tuttavia al termine del corso le Gev svolgeranno un colloquio conclusivo con i docenti eventualmente riuniti in collegio.

Programma del corso:

1) PARTE GENERALE

- a) Nozioni generali di ecologia-ecosistemi e loro funzionamento. Interconnessioni tra attività umane ed ecosistema;
- b) Ambiente nei singoli elementi: aspetti geologici, geomorfologici, idrologici ed idraulici e relative alterazioni indotte, clima, atmosfera e suo inquinamento, suolo e suo inquinamento, rifiuti, inquinamento idrico;
- c) Ambiente naturale come sistema: cenni sulla flora, vegetazione, prodotti del sottobosco, cenni sulla fauna e flora protetta nella regione; aree protette (parchi e riserve naturali, ecc...).
- d) Inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo: fonti, modalità di diffusione, effetti e danni per l'uomo e l'ambiente, principali tecniche di depurazione e antinquinamento,

2) LEGISLAZIONE POSTA A TUTELA DELL'AMBIENTE

Enti ed organismi pubblici preposti alla tutela e controllo ambientale:

Legge 349/86 - Istituzione del Ministero dell'Ambiente; danno ambientale Legge 833/1978.

a) Settore inquinamento idrico:

Legge 319/76 (Merli) e sue successive modifiche ed integrazioni; cenni sulle Direttive statali di attuazione: Leggi regionali (L.R. n. 7/83 e successive modifiche, ecc...), cenni sulle direttive regionali di attuazione.

b) Settore smaltimento dei rifiuti:

D.P.R.n. 915/82 e successive modifiche - Legge 441/87 - Legge 475/88; cenni sulle direttive statali e regionali di attuazione.

e) Settore inquinamento atmosferico:

Cenni alla Legge 615/66; D.P.R. n. 203/88 e successive modifiche.

d) Risorse Idriche e Difesa del Suolo:

Cenni alle principali leggi del settore (TU. n. 1775/1933 sulle acque; vincolo idrogeologico R.D. 30.12.1923 n. 3267 - art. 41, L.R. 6/84; attività estrattive (L.R. 2 maggio 1978, n. 13), Legge n. 183/89.

e) Legislazione sulla protezione dell'ambiente naturale:

Art. 83 D.P.R. n. 616/77;

L.R. 2/77 e successive modificazioni;

L.R. 11/88.

f) Nozioni di legislazione in tema di pianificazione territoriale, vincolo paesistico, polizia forestale, caccia e pesca.

FIGURA GIURIDICA DELLE GEV

a) L.R. n. 23/89 recante disciplina delle Gev;

- Profilo e compiti delle nuove Gev;

- Loro organizzazione.

b) La guardia giurata nella legislazione di pubblica sicurezza (T.U. 773/31; R.D. 635/ 1940)

c) Rilevazione e accertamento di infrazioni comportanti l'applicazione di sanzioni pecuniarie:

- Legge sulla depenalizzazione 24.11.1981 n. 689;

- L.R. 21/84 e successive modifiche;

Nozioni di procedura penale attinenti la materia.

SECONDA DIRETTIVA

Premessa

Con la prima direttiva emanata il 2 maggio 1990 la Giunta regionale ha provveduto alla maggior parte degli adempimenti previsti dalla L.R. n. 23/1989 ed in particolare a governare la delicata fase di transizione dalla L.R. n. 2/1977 alla nuova normativa introdotta in materia di volontariato ecologico.

E così si sono costituiti o regolarizzati i raggruppamenti provinciali delle guardie ecologiche volontarie e sono state confermate le nomine delle guardie giurate già nominate ed in attività in base alla L.R. n. 2/1977; le Amministrazioni provinciali hanno predisposto il programma delle attività delle Guardie Ecologiche Volontarie e sono stati indetti corsi di aggiornamento e predisposti programmi per la formazione di nuove Gev

Tutti i raggruppamenti delle Gev hanno attivato convenzioni con gli enti preposti alla tutela ed al controllo ambientale ed in particolare con le stesse Amministrazioni provinciali, con le Unità Sanitarie Locali, con gli Enti di gestione dei Parchi regionali e delle Riserve naturali e coi Comuni.

Si tratta pertanto di dare completezza alle direttive regionali per la piena applicazione della legge n. 23 definendo le modalità di svolgimento e di conclusione dei corsi di formazione e soprattutto individuando il complesso delle norme per la cui violazione è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria e per le quali è previsto il potere di accertamento da parte delle Guardie Ecologiche Volontarie.

1. Corsi di formazione e corsi di aggiornamento

I soggetti di cui al 2° comma dell'art. 4 della L.R. 23/1989 possono organizzare corsi di formazione per aspiranti guardie ecologiche volontarie seguendo indicativamente il programma stabilito con la prima direttiva regionale per corsi di aggiornamento.

Oltre al corso teorico della durata di almeno 60 ore, è indispensabile programmare uscite ed esercitazioni pratiche anche eventualmente affiancando in tali occasioni le aspiranti Gev a quelle già in servizio.

Indicativamente, tali esercitazioni devono protrarsi complessivamente per almeno 20 ore.

Per quanto riguarda il numero dei soggetti ammissibili ai corsi di formazione nell'ambito provinciale o circondariale si ritiene che, di norma, essi non possano essere inferiori a 20 e superiori a 60 unità.

Resta ferma la possibilità, in relazione al numero delle richieste ed alle esigenze funzionali provinciali e circondariali, di organizzare più di un corso annuale nel limite comunque delle disponibilità finanziarie.

Il corso si conclude con un esame teorico pratico in cui la commissione valuta la preparazione complessiva del candidato a svolgere le funzioni di guardia ecologica.

Per quanto riguarda i corsi di aggiornamento per le guardie ecologiche già in servizio all'entrata in vigore della L.R. n. 23 si ritiene che essi debbano essere obbligatoriamente organizzati ed avviati dai soggetti di cui all'art. 2 della stessa legge e con le modalità previste nella prima direttiva regionale approvata il 2 maggio 1990, entro e non oltre il 30 giugno 1992.

Allo scadere di tale termine i soggetti che rivestono la qualifica di guardia giurata volontaria ai sensi della L.R. 24 gennaio 1977, n. 2 e che non abbiano frequentato o frequentino alcun corso di aggiornamento decadono dalla qualifica alla scadenza del decreto provinciale o circondariale di nomina

2. Potere di accertamento

Come risulta dall'art. 6 punti 1 e 2 della L.R. n. 23 l'atto di nomina emanato dall'Amministrazione provinciale o dal Circondario di Rimini deve indicare puntualmente tutte le norme di legge che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, per le quali la Guardia Ecologica Volontaria ha un potere di accertamento circa le infrazioni commesse.

Fermo restando quanto disposto con la precedente direttiva ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 comma secondo L. R. 23/89 si segnalano le seguenti fonti normative su cui estendere il potere di accertamento delle Gev:

- art. 24 D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 "Attuazione delle direttive (CEE) n. 75/ 442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi, limitatamente alla parte in cui prevede la sanzione amministrativa pecuniaria rispettivamente per l'abbandono di rifiuti urbani e di rifiuti speciali;

- art. 31 L.R. 27 gennaio 1986, n. 6 come modificata dalla L.R. 26 luglio 1988, n. 29 concernente "Interventi della Regione in materia di smaltimento dei rifiuti, in attuazione del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915. Delega di funzioni amministrative alle Province ed al Comitato circondariale di Rimini";

- art. 11 comma primo lettera a) punto 2) terzo alinea L.R. 28 dicembre 1986, n. 42 "Ulteriori modifiche ed integrazioni alla L.R. 29 gennaio 1983, n. 7 recante norme sulla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili che non recapitano nelle pubbliche fognature. Provvedimento per il contenimento dell'eutrofizzazione", limitatamente alle violazioni degli obblighi previsti dagli articoli 21, 27, 28 e 29 della L.R. n. 7/1983 come modificata, integrata e coordinata con la L.R. 23 marzo 1984, n. 13;

- art. 23 L.R. 17 agosto 1988, n. 32 "Disciplina delle acque minerali e termali, qualificazione e sviluppo del termalismo";

- artt. 24 e 26 R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani (Vincolo idrogeologico)".
- violazione delle prescrizioni di massima e di polizia forestale che le Province assumono con proprio regolamento i cui estremi dovranno essere indicati dalle stesse, qualora lo ritengano opportuno, nell'atto di nomina a Gev;
- violazione alle prescrizioni contenute nelle ordinanze sindacali emanate ai sensi dell'art. 36 e dell'art. 38 comma secondo Legge 8 giugno 1990, n. 142, qualora le stesse prevedano sanzioni amministrative pecuniarie e comunque siano finalizzate alla tutela dell'ambiente;
- art. 18 L.R. 2 settembre 1991, n. 24 "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale, in attuazione della Legge 16 dicembre 1985, n. 752".

Per quanto sopra non contemplato, poiché, ovviamente le sopraindicate non hanno carattere esaustivo, si rinvia ai singoli atti di nomina, non solo per il recepimento di leggi nazionali e regionali innovative rispetto a quelle indicate, ma anche per il recepimento, in relazione al potere di accertamento, di fonti regolamentari locali (ad es. ordinanze sindacali, regolamenti comunali, ordinamenti di polizia ecc.).

Non necessariamente ciascun atto di nomina potrà contenere tutte le fonti legislative rispetto alle quali le Gev possono avere potere di accertamento, ma è discrezione della Provincia, indicare i settori, anche in relazione alle problematiche ambientali del proprio territorio e dello specifico programma del corso di aggiornamento.

3. Vigilanza nei parchi regionali e nelle riserve naturali.

Appare opportuno sottolineare l'importanza di assicurare prioritariamente la vigilanza ecologica nelle aree protette (parchi regionali e riserve naturali).

A tal fine pertanto occorre che l'attività di vigilanza nelle aree protette abbia il dovuto rilievo nei programmi provinciali e nelle convenzioni previste dalla Legge.

La previsione dell'esercizio di tali attività e i programmi sopradetti, costituisce la necessaria premessa alla possibilità da parte degli enti di gestione delle aree protette, competenti per legge alla vigilanza, di stipulare convenzioni con i Raggruppamenti delle Gev in cui sono concordate le modalità tecniche ed organizzative per l'esercizio dell'attività di vigilanza stessa

TERZA DIRETTIVA REGIONALE.

Premessa

Con la prima direttiva approvata con deliberazione della Giunta regionale 2 maggio 1990, n. 2122 in attuazione della L.R. n. 23/1989 "Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica" venivano, fra l'altro, puntualizzate le modalità di costituzione dei Raggruppamenti provinciali delle guardie ecologiche.

In quella occasione pur ricordando il carattere pluralistico della legge che permette, per il tramite della libera associazione ed autorganizzazione dei cittadini volontari, la costituzione anche di più Raggruppamenti provinciali, tuttavia si auspicava anche per facilitare il compito di programmazione e di coordinamento delle attività da parte delle Amministrazioni provinciali, che si costituisse un solo Raggruppamento per ambito provinciale.

Ad un primo momento in cui effettivamente si è costituito un solo Raggruppamento per Provincia, generalmente sulla base delle organizzazioni delle guardie ecologiche già preesistenti alla legge regionale, si è poi sostituita una seconda fase, ancora attualmente in pieno svolgimento, nella quale si sono moltiplicati, di solito per frazionamento, più Raggruppamenti, molti dei quali di piccole dimensioni o di ambito locale

Allo stato attuale esistono pertanto 16 Raggruppamenti Così suddivisi per provincia: 3 a Piacenza, 2 a Parma, 1 a Reggio Emilia, 1 a Modena, 2 a Bologna, 1 a Ferrara 2 a Forlì, 3 a Ravenna e 1 a Rimini.

Alla proliferazione dei Raggruppamenti, tuttora in corso, non ha fatto seguito un aumento delle guardie ecologiche in attività altrettanto significativo, stante anche il forte turn over dei volontari, mentre sono intervenute difficoltà nel lavoro di coordinamento di alcune Amministrazioni provinciali sommate a maggiori spese logistiche sostenute per i vari gruppi.

Dalle considerazioni sopraesposte, ed a seguito di precise proposte avanzate sia dalle Province che dalla Federazione regionale dei Raggruppamenti delle guardie ecologiche, si ricava la necessità di definire i requisiti minimi di operatività che devono possedere e garantire i singoli Raggruppamenti per essere considerati di rango provinciale e di conseguenza di stabilire le condizioni il più possibile omogenee per l'esplicazione dei programmi delle attività di volontariato ecologico nelle varie realtà provinciali.

Altro tema oggetto della presente direttiva è la definizione, sulla scorta delle esperienze passate, di identiche modalità per l'accesso ai corsi di formazione delle guardie ecologiche cui devono attenersi le varie Province nella loro organizzazione.

Vi è poi la necessità di modificare ed integrare quanto previsto con la seconda direttiva regionale in materia di potere di accertamento essendo intervenute nel frattempo modifiche alla legislazione regionale sullo smaltimento dei rifiuti e sullo

spandimento dei liquami, una nuova legge regionale sulla tutela e sviluppo della fauna ittica, la L. n. 157/1992 e la conseguente legge regionale di recepimento che normano la protezione della fauna omeoterma ed il prelievo venatorio.

Infine si danno disposizioni per l'adeguamento delle modalità di stipula dei contratti di assicurazione a favore delle guardie ecologiche ai sensi della L. 11 agosto 1991, n. 266.

1) Requisiti per la costituzione e l'operatività dei Raggruppamenti Provinciali delle guardie ecologiche volontarie

La L.R. n. 23/1989, come già ricordato in premessa, prevede la costituzione di uno o più Raggruppamenti provinciali e lascia all'autorganizzazione dei volontari la facoltà di formazione degli stessi.

La stessa legge prevede altresì che anche le associazioni di protezione ambientale giuridicamente riconosciute a norma dell'art. 13 della L. 8 luglio 1986, n. 349 possano promuovere propri autonomi Raggruppamenti.

Delle suddette associazioni attualmente solo la Legambiente ha costituito un proprio Raggruppamento in provincia di Parma e recentemente in provincia di Ravenna.

Si ritiene tuttavia che le condizioni oggettive di operatività dettate dalla legge (formali e sostanziali), che qui riassumiamo, impongano ai Raggruppamenti una dimensione e una mole di attività minima al di sotto delle quali la loro partecipazione ai programmi delle attività di volontariato a livello provinciale può considerarsi non significativa.

Si ricordano qui i requisiti formali posti, sia dalla L.R. n. 23/1989 che dalla L. n. 266/1991 "Legge quadro sul volontariato" e successiva L.R. n. 26/1993 di applicazione della stessa, necessari per costituire e rendere operativo un Raggruppamento di guardie ecologiche volontarie.

Essi sono:

- dotazione di Statuto adeguato a norma di legge e di Regolamento di servizio approvato dall'Autorità di Pubblica Sicurezza;
- iscrizione nel Registro regionale del volontariato;
- adesione al programma delle attività predisposto dall'Amministrazione provinciale, d'intesa con gli Enti e gli Organismi pubblici titolari di competenze in materia di tutela del patrimonio naturale e dell'ambiente e col Raggruppamento delle GEV stesso;
- stipula di convenzione con gli Enti titolari di competenze in campo ambientale.

Le Amministrazioni provinciali al momento della programmazione delle attività di volontariato ecologico ed ai fini dell'ammissibilità allo svolgimento delle attività stesse, debbono valutare, per ogni Raggruppamento, oltre al possesso dei suddetti requisiti indispensabili, anche alcuni significativi parametri in base ai quali considerare il Raggruppamento di rango provinciale.

A tale proposito si possono qui indicare alcune caratteristiche minime che deve possedere un Raggruppamento al fine della positiva valutazione circa la significatività dell'apporto dello stesso allo svolgimento delle attività nel territorio provinciale:

- essere composto da almeno 30 volontari dotati di atto di nomina a GEV e di decreto prefettizio valido; nel caso dell'esistenza di un solo Raggruppamento in ambito provinciale tale numero può anche essere inferiore.
- garantire una effettiva e continuativa attività di vigilanza ecologica su almeno 1/3 del territorio provinciale e di essere in grado di svolgere il programma delle attività nei tempi e nei modi stabiliti dal programma concordato con la Provincia.
- garantire la disponibilità dei volontari ad espletare l'attività di vigilanza, nell'ambito del programma concordato con la Provincia, per una media mensile non inferiore alle 8 ore.

I Raggruppamenti che non abbiano i suddetti requisiti non possono essere riconosciuti quali Raggruppamenti provinciali ai sensi della L.R. n. 23/1989 e sono esclusi dalle attività di vigilanza ecologica stabilite dalla Provincia.

Alle guardie ecologiche aderenti ai Raggruppamenti non riconosciuti è data facoltà, entro un congruo termine e nel rispetto delle norme statutarie stabilite, di iscriversi ad altro Raggruppamento.

Trascorso inutilmente il termine suddetto la Provincia provvede alla revoca della nomina a guardia ecologica e a darne comunicazione al Prefetto.

La Provincia provvede altresì alla revoca della nomina nei confronti delle guardie ecologiche che per un periodo consecutivo superiore all'anno abbiano svolto attività per una media mensile inferiore alle 8 ore sopra stabilite.

In sede di redazione dei programmi annuali delle attività le Amministrazioni provinciali valutano la rispondenza dei Raggruppamenti ai suddetti parametri, escludendo dal rapporto di convenzione quelli non rispondenti.

Per i Raggruppamenti provinciali già costituiti alla data di approvazione della presente direttiva e non in possesso delle caratteristiche di cui sopra è data facoltà di adeguarsi entro un anno dalla data stessa, anche mediante l'accorpamento con altri Raggruppamenti della stessa provincia.

Le Amministrazioni provinciali sono tenute alla verifica degli adeguamenti di cui sopra e ad informare la Regione sullo stato di aggiornamento dei Raggruppamenti.

2) Corsi di formazione e corsi di aggiornamento per le guardie ecologiche volontarie. Modalità di accesso

Con le precedenti due direttive sono già stati affrontati i temi legati ai programmi dei corsi sia di formazione per le nuove GEV che di aggiornamento per quelle GEV nominate ai sensi della L.R. n. 2/1977, alla loro durata e modalità di svolgimento. Si vogliono qui delineare modalità di accesso ai corsi di formazione da applicarsi omogeneamente in ogni realtà provinciale al fine di garantire nel tempo una continuità delle attività di volontariato.

Il momento della organizzazione dei corsi di formazione è molto delicato in quanto si devono conciliare le esigenze di crescita spontanea del volontariato con la quantità delle risorse finanziarie disponibili e con la massima efficacia delle spese a tale scopo sostenute, la quale ultima può essere misurata sia in termini di sufficiente preparazione dei volontari che in termini di contenimento del loro turn over in limiti fisiologici accettabili.

L'accesso ai corsi di formazione tramite un "bando di concorso" Così come organizzato in alcune realtà provinciali non appare corretto né sufficiente a soddisfare le esigenze di cui sopra.

Più efficace appare riservare l'accesso ai corsi di formazione alle aspiranti guardie ecologiche volontarie che abbiano compiuto una sorta di apprendistato, affiancando per un determinato periodo quantificabile in non meno di 12 uscite o sopralluoghi ovvero in almeno 60 ore di attività, le guardie ecologiche già in servizio.

D'altra parte tutti i Raggruppamenti provinciali prevedono già nei loro statuti la figura delle aspiranti guardie ecologiche volontarie, facilitando con ciò il reclutamento ai corsi di formazione.

Si dovrà pertanto dare priorità di accesso ai corsi di formazione alle aspiranti guardie ecologiche che abbiano già effettuato il periodo di apprendistato presso i Raggruppamenti provinciali, su segnalazione dei Raggruppamenti stessi.

Le modalità di svolgimento dei corsi di formazione, fermo restando i criteri stabiliti dalle precedenti direttive, dovranno essere adeguatamente flessibili, nei tempi e nei luoghi di svolgimento, al fine di favorire la partecipazione degli aspiranti.

Per quanto riguarda i corsi di aggiornamento, data la molteplicità e la particolarità dei settori che possono essere interessati, si ritiene di non dover dare indicazioni particolari circa i programmi o la loro durata.

Essi dovranno essere mirati ad approfondire le conoscenze su tematiche specifiche o locali e potranno essere organizzati anche presso gli enti competenti aventi convenzioni in atto coi Raggruppamenti delle guardie ecologiche (Enti di gestione delle aree protette, Comuni ecc.), utilizzando altresì eventuali finanziamenti messi a disposizione dagli enti stessi.

Pare ovvio sottolineare che comunque tutti i corsi di aggiornamento devono riguardare attività di vigilanza ambientale inserite nei programmi redatti o concordati con le Province.

3) Potere di accertamento

Dall'approvazione della seconda direttiva, risalente al 1991, con la quale sono state puntualmente indicate le norme di legge su cui le guardie ecologiche hanno potere di accertamento il quadro legislativo si è notevolmente modificato.

Sono state infatti approvate nuove leggi regionali in materia di smaltimento dei rifiuti e di spandimento dei liquami, modificando i riferimenti normativi da richiamare nel decreto di nomina a guardia ecologica ai fini del conferimento del potere di accertamento.

E' stata altresì approvata la L. n. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" con la quale si dispone che fra i vari soggetti preposti alla vigilanza vi siano anche le guardie ecologiche volontarie e pertanto occorre estendere a tale materia il potere di accertamento delle stesse.

Si ritiene infine che per affinità di materia con la legge sopracitata il potere di accertamento possa essere esteso anche alle fattispecie previste dalla L.R. 22 febbraio 1993, n. 11 "Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolamentazione della pesca in Emilia Romagna", andando a completare in tal modo l'orizzonte legislativo di riferimento ai fini dell'efficace svolgimento del servizio di vigilanza ecologica.

Fermo restando quanto disposto con le precedenti direttive regionali, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, comma secondo, della L.R. n. 23/1989, si segnalano le seguenti ulteriori fonti normative su cui estendere il potere di accertamento delle guardie ecologiche volontarie:

- art. 14, L.R. 12 luglio 1994, n. 27 "Disciplina dello smaltimento dei rifiuti";
- art. 15, L.R. 24 aprile 1995, n. 50 "Disciplina dello spandimento sul suolo dei liquami provenienti da insediamenti zootecnici e dello stoccaggio degli effluenti di allevamenti";
- artt. 30, primo comma e 31 primo comma, L. 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e art. 61 L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria";
- tutte le fattispecie previste dalla L.R. 22 febbraio 1993, n. 11 "Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolamentazione della pesca in Emilia Romagna".

4) Stipula dei contratti di assicurazione a favore delle guardie ecologiche volontarie impegnate nelle attività di servizio

Dal momento dell'approvazione della L.R. n. 23/1989, di norma, le Amministrazioni provinciali hanno provveduto a stipulare direttamente contratti di assicurazione sia contro gli infortuni cui le guardie ecologiche sono esposte, che sulla responsabilità civile verso terzi per eventuali danni causati dalle stesse nell'espletamento del servizio di vigilanza.

A seguito dell'entrata in vigore della L. 11 agosto 1991, n. 266 "Legge quadro sul volontariato" si ritiene sia compito dei Raggruppamenti provinciali delle guardie ecologiche, alla stregua delle altre organizzazioni del volontariato, assicurare direttamente i propri aderenti, attenuando in tal modo i compiti previsti in capo alle Province.

Gli oneri relativi alla copertura assicurativa sono a carico delle Amministrazioni provinciali le quali provvederanno al rimborso delle spese nei limiti delle disponibilità dei propri bilanci e del contributo assegnato dalla Regione Emilia Romagna

QUARTA DIRETTIVA

Premessa

Negli anni più recenti si è assistito ad un'evoluzione del settore del volontariato sia in termini legislativi che di presenza e di organizzazione di associazioni e di raggruppamenti, in settori e materie diverse.

In particolare nei dieci anni trascorsi dalla approvazione della L. R. n. 23/89 si è organizzata nella nostra regione una forte attività di vigilanza ecologica volontaria sul territorio.

Al 31 dicembre 1998 operavano 16 Raggruppamenti distribuiti in tutte le Province con un numero complessivo di 1128 guardie ecologiche volontarie (Gev).

Nonostante i notevoli cambiamenti intervenuti nella legislazione e nella prassi della tutela ambientale in questo arco di tempo, lo schema organizzativo previsto dalla legge, basato sulla collaborazione tra le Province, soggetti istituzionali preposti alla nomina dei volontari a guardia ecologica, e i Raggruppamenti provinciali delle Gev, dotati di ampia autonomia, si dimostra ancora attuale come emerso da una approfondita verifica effettuata recentemente in apposito convegno.

Si sono tuttavia rilevati alcuni limiti applicativi della legge, che impediscono tuttora un omogeneo impiego delle Gev nelle varie realtà provinciali ed un pieno sviluppo delle potenzialità del volontariato ecologico, in particolare nel settore della vigilanza ambientale.

Attraverso un rinnovato impegno tra le istituzioni (la Regione quale ente preposto ad emanare indirizzi e direttive e le Province direttamente coinvolte nella preparazione delle Gev e nella programmazione delle relative attività) e le Gev, rappresentate dai Raggruppamenti provinciali anche in forma coordinata, si intende più completamente utilizzare le potenzialità della legge rafforzando alcuni aspetti, che si possono così sintetizzare:

- la definizione dei requisiti operativi dei Raggruppamenti provinciali Gev e la programmazione delle attività da attuarsi a livello provinciale;
- l'aggiornamento del contenuto e delle modalità di svolgimento dei corsi di formazione per le Gev e la definizione di modalità standardizzate delle prove di selezione (esame teorico-pratico);
- la definizione di percorsi per corsi di aggiornamento e di addestramento delle Gev;
- l'attribuzione alle Gev, nell'ambito dei compiti di vigilanza ambientale, di poteri di accertamento secondo criteri di omogeneità tra le diverse realtà provinciali;
- la collaborazione tra la Regione, le Province ed i Raggruppamenti Gev anche attraverso la sottoscrizione di un protocollo d'intesa con le strutture di coordinamento delle Gev.

Requisiti per l'operatività dei Raggruppamenti provinciali Gev, formazione ed attuazione dei programmi delle attività.

I requisiti formali e sostanziali necessari per la costituzione e l'operatività dei Raggruppamenti provinciali delle guardie ecologiche rimangono quelli stabiliti dalla precedente terza direttiva approvata con deliberazione della Giunta regionale 21 novembre 1995, n. 4055, che comprendono quelli generali, richiesti a qualsiasi associazione di volontariato a cui si aggiungono quelli specifici per le Gev che si costituiscono ai sensi della L. R. 23. Tali requisiti vengono di seguito sinteticamente richiamati e consistono in:

- essere dotati di Atto costitutivo e di Statuto adeguati a norma di legge e di Regolamento di servizio approvato dall'Autorità di Pubblica Sicurezza;
- essere iscritti al Registro regionale del volontariato - aderire al programma delle attività predisposto dalle Amministrazioni provinciali, d'intesa con gli Enti e gli Organismi pubblici titolari di competenze in materia di tutela del patrimonio naturale e dell'ambiente e con gli stessi Raggruppamenti provinciali delle Gev;
- stipulare Convenzione con gli Enti titolari di competenze in campo ambientale;
- essere composti da almeno 30 volontari dotati di atto di nomina a guardia ecologica volontaria e di valido decreto prefettizio di guardia giurata;
- garantire una effettiva e continuativa attività di vigilanza ecologica su almeno 1/3 del territorio provinciale;
- garantire la disponibilità delle Gev ad espletare le attività previste dal programma per una media mensile pro-capite non inferiore alle 8 ore.

Ai sensi dell'art. 2 secondo comma e dell'art. 8 primo comma lett. a) della L. R. n. 23/ 1989 le Province predispongono pertanto, entro il 31 dicembre di ogni anno, uno schema di programma delle attività da svolgere nell'anno seguente che dovrà essere inviato ai Raggruppamenti provinciali delle guardie ecologiche e agli altri Enti ed Organismi aventi competenze in materia ambientale ai fini del conseguimento dell'intesa ivi prevista.

Per dare attuazione al programma redatto come sopra e sottoscritto dai Raggruppamenti provinciali delle guardie ecologiche volontarie riconosciuti idonei ed aventi i requisiti di operatività sopra stabiliti, le Province stipulano o rinnovano una convenzione con i Raggruppamenti Gev stessi. La stipula della convenzione, che può avere valenza anche pluriennale, tra la Provincia interessata ed i Raggruppamenti provinciali delle guardie ecologiche è condizione indispensabile per lo svolgimento delle attività programmate. Il rinnovo della convenzione è automatico a seguito dell'accettazione del nuovo programma annuale delle attività, salvo disdetta di una o delle due parti anticipata e motivata con preavviso di almeno tre mesi sulla data di scadenza.

Fermo restando le attività svolte in convenzione con le Province, i Raggruppamenti Gev possono stipulare convenzioni con gli altri Enti ed Organismi aventi competenza in materia ambientale che intendano avvalersi delle Gev in ordine alla vigilanza ed altre attività derivanti da norme e regolamenti di diretta responsabilità od emanazione di questi ultimi (ad es. norme di

attuazione e regolamenti di parchi e riserve naturali, ordinanze sindacali e regolamenti comunali, controlli sugli inquinamenti ecc.)

Gli schemi di tali convenzioni dovranno essere preventivamente inviati alle Province interessate per permettere una efficace opera di coordinamento delle attività previste dal programma.

Organizzazione dei corsi di formazione: approvazione del programma, modalità di accesso, di svolgimento e di conclusione

Per quanto riguarda l'organizzazione dei corsi di formazione si riprendono e si aggiornano le indicazioni già approvate con le precedenti direttive con le seguenti specificazioni.

Le Province, sulla base di una ricognizione sul numero delle Gev in attività, sul numero di richieste di aspiranti Gev e sulla necessità di nuove Gev in relazione alle attività di controllo e di vigilanza ambientale da espletare sul territorio effettuata in collaborazione con i Raggruppamenti Gev, sentiti gli altri Enti ed Organismi pubblici titolari di competenze in materia di tutela del patrimonio naturale e dell'ambiente, stabiliscono periodi e modalità per l'effettuazione dei corsi di formazione ed il numero massimo dei partecipanti che non dovrà essere inferiore alle 30 unità per ogni corso.

I programmi dei corsi sono approvati, prima del loro svolgimento e indipendentemente dal soggetto proponente e/o organizzatore, dalle Province competenti e vertono come contenuto sulle seguenti materie:

PARTE GENERALE

a) nozioni generali di ecologia e principi dello sviluppo sostenibile Concetto di ecosistema, di biocenosi, di catena alimentare, di piramide ecologica, di popolazione. Concetto di sviluppo sostenibile e di capacità di carico degli ecosistemi.

b) ambiente nei singoli elementi

Aspetti geologici, geomorfologici, idrologici ed idraulici e relative alterazioni indotte; suolo e suo inquinamento; rifiuti; inquinamento idrico.

c) ambiente naturale come sistema Flora e vegetazione, micologia, fauna, habitat e aree protette.

d) inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo Fonti, modalità di diffusione, effetti e danni per l'uomo e l'ambiente, principali tecniche di depurazione e antinquinamento.

e) cenni di pianificazione territoriale e paesistica e lettura della cartografia.

f) nozioni di educazione ambientale e sua strutturazione.

PARTE LEGISLATIVA

a) Inquinamento idrico e spandimento agronomico dei liquami

Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole".

Leggi e direttive regionali correlate.

L. R. 24 aprile 1995, n. 50 "Disciplina dello smaltimento sul suolo dei liquami provenienti da insediamenti zootecnici e dello stoccaggio degli effluenti d'allevamento" e sue modifiche.

b) smaltimento dei rifiuti

Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 "Attuazione delle direttive 91/156 CEE sui rifiuti, 91/689 CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62 CEE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio", modificato ed integrato dal Decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389.

L. R. 12 luglio 1994, n. 27 "Disciplina dello smaltimento dei rifiuti" e successive modifiche.

e) risorse idriche, difesa del suolo e polizia forestale

TU 1775/1933 sulle acque.

Vincolo idrogeologico R.D.L. 30/12/1923, n. 3267.

Prescrizioni di massima e di polizia forestale.

L. 18 maggio 1989, n. 183 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo".

L. R. 19 luglio 1991 n. 17.

Legge 5 gennaio 1994, n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche".

Nozioni di procedura penale attinenti la materia.

Tecniche di rilevazione e accertamento di infrazioni comportanti l'applicazione di sanzioni pecuniarie.

Nozioni sulla dinamica di relazione e sui codici di comportamento.

Nello svolgimento del corso dovranno essere esplicitati per ogni materia di riferimento i compiti specifici delle guardie ecologiche.

La durata del corso è di 80 ore di cui almeno 60 riservate alla parte teorica e le restanti per uscite ed esercitazioni pratiche.

Per quanto riguarda la parte legislativa saranno maggiormente trattate le normative su cui alle Gev verrà conferito il potere di accertamento.

Le uscite e le esercitazioni pratiche da effettuarsi coi docenti, coi vigili provinciali e con le guardie ecologiche già attive e di provata esperienza sono finalizzate ad approfondire la conoscenza diretta del territorio e le relative problematiche ambientali, all'uso degli strumenti ed alle tecniche di rilevamento, all'esercizio nella compilazione di verbali di accertamento e di rapporti di servizio e di segnalazione.

Fermo restando quanto indicato con la prima direttiva per quanto riguarda la scelta dei docenti ai corsi si raccomanda di sviluppare adeguatamente anche la parte relativa ai poteri delle Gev, alla correttezza comportamentale e alle modalità di

segnalazione e di compilazione di verbali e di rapporti di servizio, utilizzando allo scopo come insegnanti agenti o funzionari della Polizia provinciale e municipale, della Prefettura e della Magistratura.

A questi ultimi aspetti legati alla conoscenza della figura giuridica e delle norme comportamentali delle Gev si ritiene che debbano essere dedicate almeno 15 ore delle complessive 80.

I corsi programmati dalle Province possono essere organizzati direttamente dalle Province stesse, dai Raggruppamenti provinciali Gev già esistenti ed operanti e dalle associazioni di protezione ambientale di cui all'art. 13 della L. n. 349/1986.

Le Province hanno facoltà di controllo sul regolare svolgimento dei corsi indipendentemente dal soggetto organizzatore.

Nel rispetto delle modalità stabilite dalle Province e fatte salve le priorità più avanti indicate, l'accesso ai corsi è aperto a tutti i cittadini; deve essere esclusivamente richiesto il possesso dei requisiti necessari per la nomina a guardia giurata.

Per l'accesso ai corsi è data priorità alle aspiranti Gev che abbiano già effettuato un periodo di apprendistato presso un Raggruppamento provinciale esistente ed operante nei termini stabiliti dalla citata terza direttiva (12 uscite o 60 ore di attività), tenendo conto delle esigenze di copertura territoriale della vigilanza ecologica.

Sono ammessi all'esame quei candidati che hanno partecipato ai corsi per almeno 3/4 delle ore stabilite.

L'esame teorico-pratico si svolgerà davanti alla Commissione nominata dalla Provincia ai sensi dell'art. 4 della L. R. n. 23/89.

Consisterà in una prova scritta di risposta a quesiti pre-definiti (quiz) sulle materie oggetto di insegnamento scelti dalla Commissione, nella compilazione di un fac simile di verbale di accertamento e/o di rapporto di servizio o di segnalazione e/o di denuncia all'autorità giudiziaria ex art. 331 c.c.p., nonché in un colloquio volto ad accertare le attitudini e la preparazione relazionale e comportamentale dei candidati.

Corsi di aggiornamento e corsi di addestramento

Le guardie ecologiche volontarie frequentano corsi di aggiornamento organizzati per materia o per gruppi di materie.

Le Province, sentiti i Raggruppamenti delle guardie ecologiche volontarie, definiscono le modalità organizzative dei corsi di aggiornamento in riferimento ad intervenute innovazioni legislative nelle materie di competenza.

Nel caso i corsi di aggiornamento riguardino materie su cui le guardie ecologiche esercitano potere di accertamento la frequenza è obbligatoria, pena la cancellazione dall'atto di nomina provinciale delle norme puntuali di riferimento previste dalla legge.

Le Gev che collaborano con le ARPA provinciali e con gli Enti di gestione delle aree protette, nonché le Gev che svolgono attività di protezione civile partecipano ai corsi di addestramento eventualmente predisposti dagli enti e dagli organismi competenti.

Le modalità ed il numero dei partecipanti ai suddetti corsi di aggiornamento e di addestramento sono stabilite dalle Province in collaborazione con i Raggruppamenti Gev e con gli enti organizzatori competenti.

Individuazione delle norme su cui conferire potere di accertamento alle Gev

Fermo restando l'elenco delle disposizioni normative e regolamentari su cui è possibile conferire alle Gev potere di accertamento stabilito con le precedenti direttive regionali, si ritiene che tutte le Province debbano conferire tale potere alle Gev almeno sui seguenti articoli:

- art. 15 L. R. n. 2/1977;
- art. 32 L.R.n. 11/1988;
- art. 50 1° comma D.L.G.S. n. 22/1997;
- art. 35 L.R. n. 27/94;
- art. 18 L.R. n. 24/1991 come sostituito dalla L. R. n. 20/1996;
- artt. 13 e 20 L. R. n. 6/1996.

- ordinanze sindacali e regolamenti in materia di tutela dell'ambiente e del verde urbano ed extraurbano.

Le Province conferiscono potere di accertamento in materia di pesca ed attività venatoria alle Gev che partecipano ai corsi, con l'esclusione dell'esame finale, appositamente predisposti dai servizi provinciali per il personale di vigilanza del settore. Sono escluse dall'obbligo di frequenza dei suddetti corsi le Gev già in possesso di atto di nomina contenente tale potere di accertamento.

Il potere di accertamento sulle restanti norme già indicate dalle precedenti direttive regionali potrà essere conferito, in relazione alle particolari necessità di vigilanza ecologica che si manifestano sul territorio, su decisione delle singole Province, in collaborazione con i Raggruppamenti provinciali Gev

Rapporti fra la Regione, le Province ed i Raggruppamenti Gev

Al fine di garantire una più efficace programmazione delle attività ed un maggior coordinamento fra più Raggruppamenti operanti nel territorio provinciale, le Province possono favorire la stipula di protocolli d'intesa e di azione comune fra i Raggruppamenti stessi.

Tenuto conto inoltre che da più di un decennio si è sviluppato ed organizzato nel territorio regionale un servizio di volontariato di vigilanza ecologica secondo le finalità e le modalità stabilite dalla L. R. n. 23/1989 e che l'organizzazione del suddetto servizio si basa sull'impegno e la collaborazione tra gli Enti - la Regione nel ruolo di indirizzo e di sostegno finanziario e le Province con compiti programmatici, di promozione della formazione e di sostegno delle attività delle Gev - ed i Raggruppamenti provinciali dotati di propria autonomia gestionale;

che la quasi totalità dei Raggruppamenti ha aderito ad organismi di coordinamento regionali che possono costituire un valido supporto ai Raggruppamenti provinciali stessi nel processo di autorganizzazione e di formazione e nei rapporti con le Province e con la Regione;

che per garantire e per migliorare l'efficacia del servizio di volontariato ecologico occorre rafforzare l'impegno di ciascun soggetto coinvolto, stabilendo dei tavoli di consultazione e di verifica sull'attività svolta, valorizzando al massimo le potenzialità della L. R. n. 23/1989;

Si ritiene utile giungere ad un protocollo d'intesa tra Regione, Province ed associazioni di coordinamento dei Raggruppamenti provinciali Gev. Il concorso della Regione alla predisposizione del suddetto documento sarà curato dal competente Assessorato al Territorio, Programmazione e Ambiente.

QUINTA DIRETTIVA

1. Premessa

Il servizio volontario di vigilanza ecologica, regolamentato dalla L.R. n. 23/1989, si è configurato nella nostra regione attraverso molteplici attività riconducibili essenzialmente alle seguenti:

- a) diffusione dell'informazione con particolare riferimento alle normative di tutela e protezione dell'ambiente ed attività di educazione ambientale;
- b) vigilanza sul territorio per prevenire e contrastare reati ambientali;
- c) soccorso in caso di pubbliche calamità ed emergenze di carattere ecologico con particolare riferimento alla prevenzione degli incendi boschivi e alla collaborazione per il loro spegnimento.

I Raggruppamenti delle guardie ecologiche volontarie (d'ora in poi Raggruppamenti GEV) hanno inoltre partecipato e partecipano con nuclei di volontari alle attività di protezione civile nell'ambito della legislazione di settore (L. 225/92 e L.R. 1/2005), effettuano le periodiche esercitazioni e operano anche al di fuori della nostra regione in caso di calamità (alluvioni, incendi, terremoti ecc.).

Il campo di azione delle guardie ecologiche volontarie si è estremamente dilatato col tempo a seguito della emanazione e del continuo aggiornamento di corpi legislativi e regolamentari nei vari settori riconducibili alla tutela dell'ambiente e del territorio.

Parallelamente sono aumentate e ridistribuite in materia di tutela dell'ambiente le competenze della Regione e delle istituzioni locali, anche attraverso la costituzione di nuovi organismi ed agenzie territoriali quali l'Arpa e la Protezione civile, alimentando la richiesta di un supporto di volontariato ecologico specializzato sul territorio.

Analizzando i dati degli ultimi 6 anni di attività delle GEV (2002-2007) si può evidenziare una costante crescita del numero dei volontari che hanno conseguito la nomina (da 1.209 a 1.442) e una considerevole crescita delle ore di servizio effettuate (da 150.240 a 227.828). Le ore prestate per attività di informazione e vigilanza ambientale sono aumentate dal 51% al 61%, così come quelle prestate per attività di protezione civile dall'8% all'11% mentre sono diminuite considerevolmente quelle dedicate all'autorganizzazione dal 41% al 28%, segno quest'ultimo dato, di una crescente efficienza organizzativa raggiunta dai Raggruppamenti delle GEV. Le GEV nelle province di Bologna e di Modena costituiscono circa il 50% di quelle presenti nel territorio regionale, evidenziando un rapporto direttamente proporzionale fra il numero delle GEV stesse e la popolazione urbana residente. Il numero dei Raggruppamenti provinciali delle GEV si è stabilizzato a quota 16; nelle province di Bologna, Ferrara e Rimini è attivo un solo Raggruppamento mentre nelle altre sono attivi due Raggruppamenti con l'eccezione della provincia di Ravenna ove operano tre Raggruppamenti.

Negli anni più recenti si è assistito ad un rapido susseguirsi di cambiamenti, anche rilevanti, nella legislazione ambientale comunitaria, nazionale e regionale rendendo necessaria un'azione di aggiornamento delle linee di indirizzo regionale in materia di volontariato ecologico che, nel mantenimento dello schema organizzativo previsto dalla L.R. 23/89, tuttora valido, basato su programmi di attività provinciali e su rapporti di collaborazione convenzionata tra le Province e gli altri enti ed organismi pubblici competenti per la tutela dell'ambiente ed i Raggruppamenti provinciali delle GEV, vanno ulteriormente precisate, individuando nel contempo alcune priorità delle attività di vigilanza. Si ritiene altresì utile l'implementazione delle forme di coordinamento del servizio volontario di vigilanza ecologica anche mediante l'istituzione di apposite conferenze tra tutti i soggetti interessati, il miglioramento della formazione e dell'aggiornamento delle GEV, il supporto alla diffusione della conoscenza sulle attività svolte, la facilitazione di scambi di esperienze fra i Raggruppamenti ed in generale il potenziamento degli spazi comunicativi istituzionali riguardanti il volontariato ecologico.

2. Ruolo della Regione

La Regione svolge il ruolo di promozione, indirizzo e coordinamento del servizio volontario di vigilanza ecologica.

Concede annualmente alle Province un finanziamento per l'esercizio dei compiti delegati connessi alla L.R. 23/89.

Con la L.R. n. 23/1989 la Regione ha delegato alle Province i compiti amministrativi attinenti l'applicazione della legge stessa tenendo per sé i compiti:

- di definire le modalità di svolgimento e di conclusione dei corsi di formazione dei volontari stabilendo il contenuto dei programmi ed il numero massimo dei soggetti ammissibili ai corsi stessi;
- di definire mediante direttive vincolanti le norme puntuali, da riportare nell'atto di nomina, su cui le GEV hanno potere di accertamento delle violazioni commesse;
- di approvare i modelli dei tesserini di riconoscimento e dei bracciali da conferire alle GEV;

-di promozione, indirizzo e coordinamento generale mediante l'emanazione di apposite direttive.

Su tutti gli aspetti sopraindicati la Giunta regionale ha emanato nel tempo quattro direttive integrando ed affinando man mano le disposizioni applicative, aggiornate anche alla luce dell'evoluzione della legislazione a tutela dell'ambiente.

Si ritiene doveroso da parte della Giunta regionale mantenere le proprie azioni propulsive di indirizzo, stimolo, aggiornamento e verifica per la corretta ed efficace applicazione della legge con l'obiettivo di omogeneizzare il percorso formativo e le attività delle GEV nelle varie realtà provinciali.

3. Ruolo delle Province

Fondamentale è il ruolo svolto dalle Province per la realizzazione delle finalità stabilite dalla legge regionale 23/89 con l'obiettivo di coglierne appieno le potenzialità.

In via riassuntiva si ritiene di dover sottolineare i compiti più importanti e qualificanti delle Province specificando ed aggiornando accanto ad ognuno le precedenti direttive regionali cui le stesse Amministrazioni provinciali devono attenersi. Le Province pertanto:

a) elaborano i programmi annuali di cui all'art. 2, secondo comma, L.R. 23/89 d'intesa con gli enti e gli organismi pubblici titolari di competenze in materia di tutela del patrimonio naturale e dell'ambiente e con le rappresentanze dei Raggruppamenti provinciali GEV chiamati a concorrere alla realizzazione dei programmi medesimi.

Tali programmi, tenuto conto degli indirizzi unitari stabiliti dalle direttive regionali, si basano sulle analisi e sul monitoraggio delle problematiche e delle criticità ambientali presenti sul territorio provinciale individuando, se del caso, specifiche priorità e devono essere rapportati, oltre che ai compiti ed ai poteri di accertamento propri della vigilanza ecologica volontaria, alle effettive potenzialità operative delle GEV.

b) promuovono il coordinamento con tutti gli enti ed organismi pubblici di cui all'art. 3 lett. c) L.R. 23/89 al fine di attivare le migliori forme di collaborazione nell'esecuzione del programma. Stipulano apposita e diretta convenzione con i Raggruppamenti GEV provinciali che rispondono ai requisiti già previsti con la terza e quarta direttiva regionale e promuovono analoghe convenzioni tra gli altri enti competenti in materia di tutela dell'ambiente e gli stessi Raggruppamenti GEV. Le convenzioni devono prevedere le attività e le modalità di svolgimento del programma stabilito ivi compresa l'eventuale messa a disposizione delle GEV di mezzi ed attrezzature da destinare all'espletamento dei vari servizi o l'assegnazione di contributi che ne aiutino l'acquisizione. Esse stabiliscono altresì i contenuti minimi, le modalità e le scadenze per la trasmissione, da parte dei Raggruppamenti alle Province, dei rapporti/rendicontazioni periodici e/o definitivi sulle attività svolte, secondo schemi utili alla redazione e all'invio alla Regione della relazione annuale di cui all'art. 8 L.R. 23/89, nonché la quantificazione e le modalità del rimborso spese da riconoscere ai Raggruppamenti.

c) organizzano corsi di formazione e relativa prova di abilitazione finale per le aspiranti GEV, nonché corsi di aggiornamento e di addestramento delle GEV fornendo anche un supporto documentale e all'insegnamento;

d) redigono gli atti di nomina delle GEV che hanno superato la prova d'esame conferendo loro puntualmente, sulla base delle direttive regionali, il potere di accertamento su specifici articoli di legge in materia di tutela dell'ambiente e del patrimonio naturale; l'efficacia della nomina è subordinata all'approvazione del Prefetto ai sensi dell'art. 138 del T.U.L.P.S. 18 giugno 1931, n. 773, nonché alla successiva prestazione del giuramento avanti al Sindaco a norma dell'art. 250 Reg. d'esecuzione del T.U.L.P.S. così come modificato dall'art. 231 del D.lgs 51/1998; tengono ed aggiornano l'elenco delle GEV nominate avendo cura di richiedere tempestivamente, alla sua scadenza, il rinnovo del decreto prefettizio per le GEV in servizio che abbiano svolto nell'ultimo anno o negli ultimi due anni rispettivamente almeno 96 ore e 192 ore di attività; è fatto salvo un periodo di inattività o di attività ridotta per giusto motivo non superiore a tre anni, trascorsi i quali è fatto obbligo alle GEV frequentare un corso di aggiornamento, pena la revoca della nomina provinciale ai sensi dell'art. 7 della L.R. 23/89;

e) ricevono i resoconti delle attività espletate dai Raggruppamenti GEV, redigono e trasmettono alla Regione i rapporti annuali sulle attività delle GEV;

f) regolamentano per quanto attiene l'esercizio dell'attività venatoria, l'attività di vigilanza condotta dalle GEV integrandola, nel rispetto della L.R. n. 23/89, con quella svolta dalle altre associazioni di volontariato riconosciute competenti ai sensi della L. 157/92 e dalla L.R. n. 8/94 e successive modifiche e coordinandola con l'attività della polizia provinciale come previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 980/2008;

g) favoriscono la stipula di protocolli di intesa e di azione comune fra i Raggruppamenti GEV operanti nello stesso territorio provinciale.

4. Ruolo dei Raggruppamenti provinciali delle GEV

I Raggruppamenti provinciali costituiscono il tramite mediante il quale le Province e gli Enti ed Organismi pubblici titolari di competenze in materia di tutela del patrimonio naturale e dell'ambiente intrattengono i rapporti con le GEV (art. 2 comma 3 L.R. 23/89).

Essi godono di autonomia gestionale e di autorganizzazione ed operano in convenzione con le Province e con gli Enti ed Organismi pubblici titolari di competenze in materia di tutela del patrimonio naturale e dell'ambiente.

In particolare i Raggruppamenti provinciali GEV:

a) promuovono e diffondono l'informazione in materia ambientale con particolare riferimento alla legislazione relativa;

b) attuano i programmi delle attività elaborati d'intesa con le Province e con gli enti e gli organismi pubblici titolari di competenze in materia di tutela del patrimonio naturale e dell'ambiente;

c) stipulano le convenzioni con le Province e i contratti di assicurazione per le GEV previsti dalla legge;

- d) stipulano convenzioni con altri enti ed organismi pubblici titolari di competenze in materia di tutela del patrimonio naturale e dell'ambiente ai fini dell'attuazione dei programmi elaborati d'intesa con le Province, trasmettendone tempestivamente copia alle Province stesse per una loro efficace azione di coordinamento delle attività previste;
- e) organizzano i servizi di vigilanza e le altre attività delle GEV avendo cura dell'accertamento, anche mediante autocertificazione dei singoli volontari, dell'idoneità fisica all'espletamento del servizio e vigilando sulla sicurezza delle stesse, nel rispetto della relativa normativa vigente in materia;
- f) inviano nei termini di legge i verbali di accertamento delle violazioni agli Enti competenti alla irrogazione delle sanzioni e alle Province;
- g) inviano rapporti/verbali di segnalazione delle infrazioni rilevate agli enti ed organismi pubblici competenti secondo le direttive da questi ultimi stabilite;
- h) organizzano e/o collaborano con le Province alla realizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento;
- i) provvedono all'equipaggiamento delle GEV anche mediante l'utilizzo di contributi o mezzi messi a disposizione dalle Province e dagli altri enti ed organismi pubblici; l'adozione di un vestiario/divisa comune deve essere approvata dal Prefetto ai sensi dell'art. 254 del R.D.635/1940;
- l) forniscono alle Province rapporti e rendicontazioni scritte sulle attività svolte secondo le modalità e nei tempi previsti nelle convenzioni avendo cura di comunicare per ogni singola GEV il monte ore delle attività svolte.

5. Corsi di formazione ed esami di abilitazione

Per quanto riguarda l'organizzazione dei corsi di formazione, tenuto conto delle esperienze maturate ed al fine di conferire il più possibile criteri omogenei in tutte le Province al riguardo del loro svolgimento e delle loro conclusioni, si aggiungono le seguenti ulteriori specificazioni a quelle già approvate con la precedente quarta direttiva.

Le Province organizzano, sulla base di quanto stabilito dalla quarta direttiva, di norma ogni due anni, corsi di formazione per le aspiranti GEV anche in collaborazione con i Raggruppamenti provinciali. I programmi dei corsi sono approvati, prima del loro svolgimento e indipendentemente dal soggetto proponente e/o organizzatore, dalle Province competenti secondo il seguente schema:

PARTE INTRODUTTIVA

1) Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica, volontariato, figura giuridica delle GEV.

L.R. 3 luglio 1989, n. 23 "Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica" e direttive di attuazione.

Legge 11 agosto 1991, n. 266 "Legge quadro sul volontariato".

L.R. 12/2005 "Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 (nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991 n. 266-legge quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26).

TULPS (R.D. n. 771/1931 e R.D. n. 635/1940).

I Raggruppamenti delle guardie ecologiche volontarie e la loro attività (convenzioni, programmi, attività ed organizzazione).

2) Le norme del T.U.L.P.S. e relativo regolamento.

Le guardie particolari giurate volontarie. La qualifica di pubblico ufficiale. I poteri ed i compiti delle guardie particolari giurate volontarie (GPGV).

Le competenze della Polizia Giudiziaria.

I possibili reati del / contro il pubblico ufficiale nell'espletamento della sue funzioni.

3) La gerarchia delle leggi dello stato italiano

Gli illeciti amministrativi e penali.

Acquisizione di notizie di reato. La comunicazione di notizia dei reati alla Magistratura.

L'identificazione del trasgressore.

Il verbale e le parti del verbale. Il verbale di sequestro.

La denuncia. La querela.

Legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale".

L.R. 28 aprile 1984, n.21 "Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale".

PARTE GENERALE

4) Nozioni generali di ecologia e principi dello sviluppo sostenibile.

Concetto di ecosistema, di biocenosi, di catena alimentare, di piramide ecologica, di popolazione.

Come evolve un ecosistema. Ecosistemi e loro funzionamento.

Concetto di sviluppo sostenibile e di capacità di carico di un ecosistema.

5) Ambiente nei singoli elementi.

Aspetti geologici, geomorfologici, idrologici ed idraulici e relative alterazioni indotte, clima, atmosfera, acqua e suolo.

Alcuni elementi di cartografia e di orientamento

6) Ambiente naturale come sistema.

Introduzione alla conoscenza della flora e vegetazione dell'Emilia-Romagna.

Aspetti vegetazionali del territorio costiero, pianiziale, collinare e montano.

Vegetazione e flora spontanea della Provincia. Flora protetta. Habitat.

Introduzione alla conoscenza della fauna selvatica dell'Emilia-Romagna ed ai suoi habitat.

Fauna selvatica della Provincia. Fauna protetta.

Tematiche di riconoscimento e gestione della fauna selvatica.

7) Inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e luminoso

Fonti, modalità di diffusione, effetti e danni per l'uomo e per l'ambiente.

Principali tecniche di depurazione ed antinquinamento.

PARTE LEGISLATIVA

8) Aree protette e siti di Rete Natura 2000

Legge 6/12/1991, n. 394 - "Legge quadro sulle aree protette".

L.R. 17/02/2005, n. 6 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti di Rete Natura 2000".

Regolamenti delle Aree protette.

D.P.R. 8/1/1997, n. 357 "Regolamento di attuazione Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche".

L.R. 14/04/2004, n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali

Titolo I (Rete Natura 2000)".

Decreto n. 184 del 17 ottobre 2007 del Ministero Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare "Criteri minimi uniformi per le definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)".

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1224 del 28.7.2008 "Recepimento D.M. n. 184/07 "Criteri minimi uniformi per le definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)". Misure di conservazione e gestione ZPS ai sensi Dirett. 79/409/Cee, 92/43/Cee, DPR 357/97 e D.M.184/07".

L.R. 24/01/1977, n. 2 "Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale- Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura -disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco".

L.R. 31/07/2006 "Disposizioni per la tutela della fauna minore in Emilia-Romagna"

9) Produzione e smaltimento dei rifiuti.

L.R. 12/07/ 1994, n. 24 "Disciplina dello smaltimento dei rifiuti".

D.Lgs. 3/04/2006, n. 152 - Parte quarta - "Norme in materia ambientale".

10) Inquinamento idrico e spandimento agronomico dei liquami. Inquinamento luminoso

L.R. 6 marzo 2007, n. 4 "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali - Capo III - Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari".

Deliberazione Assemblea Legislativa regionale del 16/01/2007, n. 96 "Attuazione del Decreto del Ministro delle Politiche agricole e forestali del 7/04/2006 - Titolo III- Disposizioni e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento in zone non vulnerabili-pratiche agricole obbligatorie".

L.R. 29 settembre 2003, n. 19 "Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico" e direttive regionali di applicazione.

11) Risorse idriche, difesa del suolo e polizia forestale.

D. lgs n. 152 del 3/04/06 "Norme in materia ambientale"-Parte III "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche".

Deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 40/05

"Piano regionale di tutela delle acque".

L.R. 17/07/1991, n. 17 "Disciplina delle attività estrattive" e successive modificazioni.

R.D.L. 30/12/1923, n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani".

Deliberazione del Consiglio regionale n. 2354/1995 "Prescrizioni di massima di polizia forestale" (PMPF).

Legge 21/11 2000, n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi".

Legge 950/1967 "Sanzioni per i trasgressori delle norme di polizia forestale".

12) Regolamentazione della raccolta e della commercializzazione di funghi e tartufi

L.R. 2 settembre 1991, n. 24 "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale in attuazione della legge 16/12/85 n. 752" e sue modifiche.

L.R. 2 aprile 1996, n. 6 "Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della L. 23 agosto 1993, n. 352".

13) Pesca ed attività venatoria.

L.R. 22 febbraio 1993, n. 11 "Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolazione della pesca in Emilia-Romagna".

Regolamento regionale 16 agosto 1993, n. 29 "Attrezzi e modalità d'uso consentiti per la pesca. Periodi di divieto di pesca di specie ittiche nelle acque interne dell'Emilia-Romagna" e successive modificazioni.

Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio".

L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" e successive modificazioni.

Regolamento regionale 27 maggio 2008, n. 1 "Gestione degli ungulati in Emilia-Romagna".

14) Pianificazione territoriale, tutela del paesaggio e del verde urbano

D. lgs 42/04 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137" - parte III.

Cenni al Piano territoriale paesistico regionale e alla pianificazione urbanistico territoriale provinciale e comunale. Regolamenti del verde urbano e ordinanze sindacali in materia di tutela dell'ambiente.

15) Protezione civile ed emergenze di carattere ecologico

L.R. 7 febbraio 2005, n. 1 "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'agenzia regionale di protezione civile". Principali rischi, coordinamento e ruolo degli enti nelle attività di protezione civile.

16) Norme di primo soccorso

Elementari norme di primo soccorso, valutazione ed assistenza all'infortunato, chiamate di soccorso. Semplici manovre da mettere in atto finalizzate a mantenere le funzioni vitali e proteggere da ulteriori pericoli l'infortunato.

17) Nozioni sulla dinamica di relazione e sui codici di comportamento

I diritti dell'utente ed il comportamento della GEV.

18) Nozioni di educazione ambientale.

Le possibili attività delle GEV.

19) Esercitazioni.

Compilazione di un facsimile di verbale di accertamento, di verbale di sequestro, di rapporto di servizio, di segnalazione, di denuncia all'autorità giudiziaria ex art. 331 ccp.

20) Esame di abilitazione

L'esame teorico-pratico di abilitazione a GEV si svolgerà davanti alla commissione nominata dalla Provincia ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 23/89. Consisterà in una prova scritta di risposta a non meno di venti o più di trenta quesiti predefiniti (quiz) sulle materie oggetto di insegnamento scelti dalla Commissione, nella compilazione di un fac-simile di verbale di accertamento (con uso delle normative e del prontuario) e/o di rapporto di servizio o di segnalazione e/o di denuncia all'autorità giudiziaria ex art.331 c.c.p., nonché in un colloquio volto ad accertare le attitudini e la preparazione relazionale e comportamentale dei candidati. Ai fini dell'omogeneità delle prove d'esame potrà essere predisposta a supporto delle commissioni provinciali una raccolta regionale debitamente aggiornata di 500 quiz. La suddetta raccolta è predisposta dalla Regione in collaborazione con le Province e con i Raggruppamenti provinciali delle GEV.

6. Individuazione delle norme su cui conferire poteri di accertamento alle GEV

Dall'approvazione della quarta direttiva, risalente all'anno 2000, con la quale erano state puntualmente indicate le norme di legge sulle quali le GEV potevano avere il potere di accertamento, il quadro legislativo e regolamentare è notevolmente mutato. Fermo restando l'elenco delle disposizioni normative e regolamentari tuttora in vigore individuate con le precedenti direttive regionali su cui le Province, ai sensi dell'art. 6 – comma 2 L.R. n. 23/89, possono conferire il potere di accertamento alle GEV già in servizio e a quelle che lo saranno e ribadito quanto espresso con la seconda direttiva circa la non esaustività dello stesso, si dispone che tutte le Province debbano conferire il suddetto potere di accertamento sul seguente nucleo minimo e selezionato di norme:

Protezione della natura ed aree protette

Art. 15 L.R. 24/01/1977, n. 2 "Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale. Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura. Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco".

Art. 60 L.R. 17/02/2005, n. 6 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti di rete natura 2000".

Regolamentazione della raccolta di funghi epigei ed ipogei

Art. 18 L.R. 02/09/1991, n. 24 “Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale, in attuazione della legge 16/12/1985, n. 752”.

Artt. 13 e 20 L.R. 02/04/1996, n. 6 “Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della legge n. 352 del 23 agosto 1993”.

Tutela della fauna selvatica e regolamentazione dell'attività venatoria e della pesca

Art. 7 L.R. 31 luglio 2006, n. 15 “Disposizioni per la tutela della fauna minore in Emilia-Romagna”.

Artt. 30, comma 1 e 31, comma 1 Legge 11/02/1992, n. 157 - “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”.

Art. 61 L.R. 15/02/1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria”.

Tutte le fattispecie previste dalla L.R. 22/02/1993, n. 11 - “Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolamentazione della pesca in Emilia-Romagna”.

Per quanto riguarda le LL.RR. n. 8/94 e n. 11/93 il potere di accertamento viene conferito previo frequentazione dei corsi, con l'esclusione dell'esame finale, organizzati appositamente dai servizi provinciali per il personale di vigilanza dei settori di riferimento.

Gestione rifiuti

Art. 255, comma 1 D.Lgs 03/04/2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”.

Tutela delle acque e spandimenti agronomici

Art. 23 L.R. 17/08/1988, n. 32 “Disciplina delle acque minerali e termali”.

Art. 12 L.R. 6/03/2007, n. 4 “Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali”.

Prescrizioni di massima e di polizia forestale

Artt. 24 e 26 R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 “Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani (Vincolo idrogeologico). **Art. 63 L.R. 17/02/2005, n. 6** “Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti di rete natura 2000”.

Regolamenti comunali e provinciali e ordinanze sindacali in materia di tutela dell'ambiente e del verde pubblico urbano ed extraurbano

Art. 7 bis D. lgs 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” limitatamente alle disposizioni contenute nei regolamenti comunali e provinciali e nelle ordinanze sindacali in materia di tutela dell'ambiente e del verde pubblico urbano ed extraurbano.

7. Rapporti fra la Regione, le Province ed i Raggruppamenti GEV

Da un ventennio si è sviluppato sul territorio regionale un servizio di volontariato di vigilanza ecologica secondo le finalità e le modalità stabilite dalla L.R. n. 23/1989 la cui organizzazione è basata sull'impegno e la collaborazione tra la Regione nel ruolo di indirizzo e di sostegno finanziario, le Province con compiti programmatici, di promozione della formazione, aggiornamento ed addestramento, di coordinamento e di sostegno delle attività delle GEV ed i Raggruppamenti provinciali dotati di propria autonomia gestionale ed organizzativa.

Per garantire e migliorare l'efficacia del servizio di volontariato ecologico si ritiene necessario rafforzare l'impegno di ciascun soggetto coinvolto, stabilendo dei tavoli di consultazione e di verifica dell'attività svolta, anche mediante il coinvolgimento dei Raggruppamenti GEV che non aderiscono ad alcun coordinamento regionale.

A tal fine, oltre ai tavoli tecnici istituiti in alcune realtà provinciali, può considerarsi utile stabilire, anche mediante la stipula di un protocollo di intesa tra Regione, Province e Raggruppamenti provinciali GEV la fissazione di una Conferenza regionale con cadenza almeno biennale costituita da rappresentanti della Regione, delle Province e di tutti i Raggruppamenti GEV quale sede di confronto e di verifica circa lo stato di applicazione della legge, l'analisi dell'efficacia delle varie attività svolte e gli eventuali correttivi da mettere in campo.

8. Strumenti per il riconoscimento delle GEV

La L.R. 23/89 stabilisce che nell'espletamento del servizio la guardia ecologica volontaria è tenuta a portare un bracciale fornito dalla Provincia conforme al modello approvato dalla Giunta regionale. Per motivi di praticità e per rendere più visibile e riconoscibile la guardia ecologica volontaria si stabilisce che possa essere applicato sui capi di vestiario utilizzati dalle GEV nello svolgimento delle attività di servizio, un rettangolo di stoffa, delle dimensioni non inferiori a cm. 8 X 4, avente le medesime caratteristiche di colore e la stessa dicitura del bracciale.

9. Contributi regionali e provinciali

Ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 23/89 la Regione fa fronte agli oneri derivanti dall'applicazione della legge con l'istituzione di apposito capitolo nella parte di spesa del bilancio regionale, che viene dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge di bilancio.

Annualmente sulla base dei programmi delle attività delle GEV predisposti dalle Province viene erogato alle Province stesse un finanziamento regionale per le spese da sostenere per tali attività.

Non si ritiene in questa sede di modificare i parametri di ripartizione del contributo regionale messi a punto negli anni tramite il confronto fra la Regione, le Province e i Raggruppamenti provinciali GEV che pertanto vengono qui riassunti:

- una quota per le spese di assicurazione ripartita sulla base del numero delle guardie ecologiche in possesso dell'atto di nomina al 31/12 dell'anno precedente per provincia;
- una quota basata sulle dimensioni territoriali della Provincia;
- una quota ripartita in base alle ore complessive di servizio reso dalle guardie ecologiche volontarie attive per provincia, ad esclusione di quelle prestate per il servizio di protezione civile ed aggiudicando un maggior peso alle attività più strettamente connesse con la vigilanza ambientale;
- una quota per le spese inerenti la formazione,aggiornamento, addestramento, ripartita sulla base del numero delle guardie ecologiche volontarie attive per la provincia al 31/12 dell'anno precedente.

Le Province utilizzano i contributi regionali ricevuti e possono integrare detti fondi con proprie risorse per far fronte alle spese di cui all'art. 8, comma 1, lettere e) f) e g) della L.R. 23/89.

10. Obiettivi e Programma di breve-medio termine

Per un nuovo slancio di operatività e per migliorare e rendere più visibile l'attività delle GEV occorre uno sforzo congiunto dei vari soggetti coinvolti (Regione, Province,Raggruppamenti).

Si vogliono qui indicare alcuni obiettivi di breve-medio periodo demandando alla programmazione ordinaria di settore della Giunta regionale le conseguenti azioni da intraprendere per raggiungerli, ivi compresa, la possibilità di modificarli ad intervenute nuove priorità e criticità ambientali:

- 1) implementazione delle forme di coordinamento del servizio volontario di vigilanza ecologica anche mediante l'istituzione di una apposita conferenza a cadenza biennale come più sopra riportato;
- 2) messa a punto di un programma integrato di azione per quanto riguarda la vigilanza ecologica nei seguenti settori strategici (Aree protette - Rete Natura 2000, Tutela delle Acque, Gestione dei Rifiuti);
- 3) miglioramento dei programmi di formazione e di aggiornamento delle GEV anche mediante il supporto e la messa in rete di esperienze provinciali particolarmente significative;
- 4) diffusione della conoscenza sulle attività delle GEV diretta agli Enti ed Organismi competenti e alla società civile anche mediante l'organizzazione di momenti di incontro fra i Raggruppamenti GEV e di una manifestazione/raduno annuale delle GEV su un tema di attualità riguardante la tutela ambientale;
- 5) implementazione di spazi web sul sito della Regione e delle Province dedicati alle attività di vigilanza ecologica volontaria.

Disposizioni definitive e transitorie

Sono fatte salve tutte le disposizioni impartite con le precedenti quattro direttive non espressamente modificate dalla presente.

Sono fatti salvi i corsi di formazione già approvati dalle Province prima della pubblicazione sul BUR della presente direttiva.

Alle GEV nominate antecedentemente alla pubblicazione sul BUR della presente direttiva, il conferimento dei poteri di accertamento secondo le disposizioni di cui al punto 6, avrà luogo a cura delle Province in sede di richiesta di rinnovo del decreto prefettizio.

L. 266/1991

Legge quadro sul volontariato.

(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 196 del 22/08/1991)

art. 1

Finalita' e oggetto della legge.

1. La Repubblica italiana riconosce il valore sociale e la funzione dell'attivita' di volontariato come espressione di partecipazione, solidarieta' e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalita' di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.
2. La presente legge stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato nonche' i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti.

art. 2

Attivita' di volontariato.

1. Ai fini della presente legge per attivita' di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarieta'.
2. L'attivita' del volontario non puo' essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attivita' prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.
3. La qualita' di volontario e' incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.

art. 3

Organizzazioni di volontariato.

1. E' considerato organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l'attivita' di cui all'articolo 2, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
2. Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono piu' adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite di compatibilita' con lo scopo solidaristico.
3. Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume, devono essere espressamente previsti l'assenza di fini di lucro, la democraticita' della struttura, l'elettivita' e la gratuita' delle cariche associative nonche' la gratuita' delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti. Devono essere altresì stabiliti l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonche' le modalita' di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti.
4. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attivita' da esse svolta.
5. Le organizzazioni svolgono le attivita' di volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate.

art. 4

Assicurazione degli aderenti ad organizzazioni di volontariato.

1. Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che prestano attivita' di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attivita' stessa, nonche' per la responsabilita' civile verso i terzi.
2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche o collettive, e sono disciplinati i relativi controlli.

art. 5

Risorse economiche.

1. Le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento della propria attivita' da:
 - a) contributi degli aderenti;
 - b) contributi di privati;
 - c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attivita' o progetti;

- d) contributi di organismi internazionali;
 - e) donazioni e lasciti testamentari;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni;
 - g) entrate derivanti da attivita' commerciali e produttive marginali.
2. Le organizzazioni di volontariato, prive di personalita' giuridica, iscritte nei registri di cui all'articolo 6, possono acquistare beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attivita'. Possono inoltre, in deroga agli articoli 600 e 786 del codice civile, accettare donazioni e, con beneficio d'inventario, lasciti testamentari, destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalita' previste dagli accordi, dall'atto costitutivo e dallo statuto.
3. I beni di cui al comma 2 sono intestati alle organizzazioni. Ai fini della trascrizione dei relativi acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile.
4. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione delle organizzazioni di volontariato, ed indipendentemente dalla loro forma giuridica, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti, o, in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile.

art. 6

Registri delle organizzazioni di volontariato istituiti dalle regioni e dalle province autonome.

1. Le regioni e le province autonome disciplinano l'istituzione e la tenuta dei registri generali delle organizzazioni di volontariato.
2. L'iscrizione ai registri e' condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici nonche' per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali, secondo le disposizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8.
3. Hanno diritto ad essere iscritte nei registri le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti di cui all'articolo 3 e che allegghino alla richiesta copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti.
4. Le regioni e le province autonome determinano i criteri per la revisione periodica dei registri, al fine di verificare il permanere dei requisiti e l'effettivo svolgimento dell'attivita' di volontariato da parte delle organizzazioni iscritte. Le regioni e le province autonome dispongono la cancellazione dal registro con provvedimento motivato.
5. Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione o contro il provvedimento di cancellazione e' ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale e' appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalita' e negli stessi termini.
6. Le regioni e le province autonome inviano ogni anno copia aggiornata dei registri all'Osservatorio nazionale per il volontariato, previsto dall'articolo 12.
7. Le organizzazioni iscritte nei registri sono tenute alla conservazione della documentazione relativa alle entrate di cui all'articolo 5, comma 1, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti.

art. 7

Convenzioni.

1. Lo Stato, le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all'articolo 6 e che dimostrino attitudine e capacita' operativa.
2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuita' le attivita' oggetto della convenzione, nonche' il rispetto dei diritti e della dignita' degli utenti. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualita' nonche' le modalita' di rimborso delle spese.
3. La copertura assicurativa di cui all'articolo 4 e' elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima.

art. 8

Agevolazioni fiscali.

1. Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarieta', e quelli connessi allo svolgimento delle loro attivita' sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro.
2. Le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarieta', non si considerano cessioni di beni ne' prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; le donazioni e le attribuzioni di eredita' o di legato sono esenti da ogni imposta a carico delle organizzazioni che perseguono esclusivamente i fini suindicati.
3. All'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, come modificato dall'articolo 1 della legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo il comma 1 bis e' aggiunto il seguente:
"1 ter. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i medesimi principi e criteri direttivi, saranno introdotte misure volte a favorire le erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente ai fini di solidarieta', purché le attivita' siano destinate a finalita' di volontariato, riconosciute idonee in base alla normativa vigente in materia e che risultano iscritte senza interruzione da almeno due anni negli appositi registri. A tal fine, in deroga alla

disposizione di cui alla lettera a) del comma 1, dovra' essere prevista la deducibilita' delle predette erogazioni, ai sensi degli articoli 10, 65 e 110 del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, per un ammontare non superiore a lire 2 milioni ovvero, ai fini del reddito di impresa, nella misura del 50 per cento della somma erogata entro il limite del 2 per cento degli utili dichiarati e fino ad un massimo di lire 100 milioni".

4. I proventi derivanti da attivita' commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta locale sui redditi (ILOR), qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato. I criteri relativi al concetto di marginalita' di cui al periodo precedente, sono fissati dal Ministro delle finanze con proprio decreto, di concerto con il Ministro per gli affari sociali.

art. 9

Valutazione dell'imponibile.

1. Alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, come sostituito dall'articolo 2 del decreto del D.P.R. 28 dicembre 1982, n. 954.

art. 10

Norme regionali e delle province autonome.

1. Le leggi regionali e provinciali devono salvaguardare l'autonomia di organizzazione e di iniziativa del volontariato e favorirne lo sviluppo.

2. In particolare, disciplinano:

- a) le modalita' cui dovranno attenersi le organizzazioni per lo svolgimento delle prestazioni che formano oggetto dell'attivita' di volontariato, all'interno delle strutture pubbliche e di strutture convenzionate con le regioni e le province autonome;
- b) le forme di partecipazione consultiva delle organizzazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 6 alla programmazione degli interventi nei settori in cui esse operano;
- c) i requisiti ed i criteri che danno titolo di priorita' nella scelta delle organizzazioni per la stipulazione delle convenzioni, anche in relazione ai diversi settori di intervento;
- d) gli organi e le forme di controllo, secondo quanto previsto dall'articolo 6;
- e) le condizioni e le forme di finanziamento e di sostegno delle attivita' di volontariato;
- f) la partecipazione dei volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 6 ai corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento professionale svolti o promossi dalle regioni, dalle province autonome e dagli enti locali nei settori di diretto intervento delle organizzazioni stesse.

art. 11

Diritto all'informazione ed accesso ai documenti amministrativi.

1. Alle organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri di cui all'articolo 6, si applicano le disposizioni di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli scopi statutari delle organizzazioni.

art. 12

Osservatorio nazionale per il volontariato.

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari sociali, e' istituito l'Osservatorio nazionale per il volontariato, presieduto dal Ministro per gli affari sociali o da un suo delegato e composto da dieci rappresentanti delle organizzazioni e delle federazioni di volontariato operanti in almeno sei regioni, da due esperti e da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. L'Osservatorio, che si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dal Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha i seguenti compiti:

- a) provvedere al censimento delle organizzazioni di volontariato ed alla diffusione della conoscenza delle attivita' da esse svolte;
- b) promuovere ricerche e studi in Italia e all'estero;
- c) fornire ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo del volontariato;
- d) approvare progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, da organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 per far fronte ad emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate;
- e) offrire sostegno e consulenza per progetti di informatizzazione e di banche-dati nei settori di competenza della presente legge;
- f) pubblicare un rapporto biennale sull'andamento del fenomeno e sullo stato di attuazione delle normative nazionali e regionali;
- g) sostenere, anche con la collaborazione delle regioni, iniziative di formazione ed aggiornamento per la prestazione dei servizi;

- h) pubblicare un bollettino periodico di informazione e promuovere altre iniziative finalizzate alla circolazione delle notizie attinenti l'attività di volontariato;
- i) promuovere, con cadenza triennale, una Conferenza nazionale del volontariato, alla quale partecipano tutti i soggetti istituzionali, i gruppi e gli operatori interessati.
2. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, il Fondo per il volontariato, finalizzato a sostenere finanziariamente i progetti di cui alla lettera d) del comma 1.

art. 13

Limiti di applicabilità.

1. E' fatta salva la normativa vigente per le attività di volontariato non contemplate nella presente legge, con particolare riferimento alle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, di protezione civile e a quelle connesse con il servizio civile sostitutivo di cui alla legge 15 dicembre 1972, n. 772.

art. 14

Autorizzazione di spesa e copertura finanziaria.

1. Per il funzionamento dell'Osservatorio nazionale per il volontariato, per la dotazione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 12 e per l'organizzazione della Conferenza nazionale del volontariato di cui al comma 1, lettera i), dello stesso articolo 12, e' autorizzata una spesa di due miliardi di lire per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.
2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento: "Legge-quadro sulle organizzazioni di volontariato".
3. Le minori entrate derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 8 sono valutate complessivamente in lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993. Al relativo onere si fa fronte mediante utilizzazione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento: "Legge-quadro sulle organizzazioni di volontariato".

art. 15

Fondi speciali presso le regioni.

1. Gli enti di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, devono prevedere nei propri statuti che una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e dell'accantonamento di cui alla lettera d) del comma 1 dello stesso articolo 12, venga destinata alla costituzione di fondi speciali presso le regioni al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l'attività.
2. Le casse di risparmio, fino a quando non abbiano proceduto alle operazioni di ristrutturazione di cui all'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 356 del 1990, devono destinare alle medesime finalità di cui al comma 1 del presente articolo una quota pari ad un decimo delle somme destinate ad opere di beneficenza e di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 35, terzo comma, del regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, e successive modificazioni.
3. Le modalità di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2, saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per gli affari sociali, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

art. 16

Norme transitorie e finali.

1. Fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni provvedono ad emanare o adeguare le norme per l'attuazione dei principi contenuti nella presente legge entro un anno dalla data della sua entrata in vigore.

art. 17

Flessibilità nell'orario di lavoro.

1. I lavoratori che facciano parte di organizzazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 6, per poter espletare attività di volontariato, hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.
2. All'articolo 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Gli accordi sindacali disciplinano i criteri per consentire ai lavoratori, che prestino nell'ambito del comune di abituale dimora la loro opera volontaria e gratuita in favore di organizzazioni di volontariato riconosciute idonee dalla normativa in materia, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari di lavoro o di turnazioni, compatibilmente con l'organizzazione dell'amministrazione di appartenenza".
- La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

D.M. Industria 14/02/92

Meccanismi assicurativi semplificati per il volontariato

ART. 1

Assicurazione degli aderenti ad organizzazioni di volontariato

1. Le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, sono obbligate ad assicurare i propri aderenti che prestino attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall'esercizio dell'attività medesima.

ART. 2

Polizze assicurative

1. Le assicurazioni di cui all'articolo precedente possono essere stipulate in forma collettiva o in forma numerica.

2. Le assicurazioni di cui al comma precedente sono quelle che, in forza di un unico vincolo contrattuale, determinano una molteplicità di rapporti assicurativi riguardanti una pluralità di soggetti assicurati determinati o determinabili, con riferimento al registro di cui all'articolo 3.

3. Le predette assicurazioni devono garantire tutti i soggetti che risultano aderenti alle organizzazioni di volontariato, che prestano attività di volontariato, sulla base delle risultanze del registro di cui all'articolo 3 alla data di stipulazione delle polizze, nonché coloro che aderiscono all'organizzazione in data successiva.

4. Per questi ultimi le garanzie assicurative decorrono dalle ore 24 del giorno di iscrizione nel registro.

5. Per coloro che cessano dall'adesione alle organizzazioni di volontariato le garanzie assicurative perdono efficacia dalle ore 24 del giorno dell'annotazione della cancellazione nel registro.

6. Le organizzazioni di volontariato devono comunicare all'assicuratore presso cui vengono stipulate le polizze i nominativi degli aderenti alle organizzazioni e le successive variazioni, contestualmente alla iscrizione al registro di cui all'articolo 3.

ART. 3

Adempimenti delle organizzazioni di volontariato

1. Le organizzazioni di volontariato debbono tenere il registro degli aderenti, numerato progressivamente in ogni pagina, bollato in ogni foglio da un notaio, il quale deve dichiarare nell'ultima pagina il numero dei fogli che lo compongono. Il registro deve essere annualmente vidimato.

2. Nel registro devono essere indicati per ciascun aderente le complete generalità il luogo e la data di nascita e la residenza.

3. I soggetti che aderiscono all'organizzazione di volontariato in data successiva a quella di istituzione del registro devono essere iscritti in quest'ultimo nello stesso giorno in cui sono ammessi a far parte dell'organizzazione.

4. Nel registro devono essere altresì indicati i nominativi dei soggetti che per qualunque causa cessino di far parte dell'organizzazione di volontariato. L'annotazione nel registro va effettuata lo stesso giorno in cui la cessazione si verifica.

5. Il registro deve essere barrato al termine di ogni giorno ed il soggetto preposto alla tenuta dello stesso deve apporre giornalmente la data e la propria firma.

ART. 4

Controllo

1. Il controllo viene esercitato dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (Isvap) nei limiti delle proprie competenze.

2. Le organizzazioni di volontariato comunicano a ciascuna regione o provincia autonoma nel cui territorio esercitano la loro attività ed all'osservatorio nazionale per il volontariato l'avvenuta stipulazione delle polizze concernenti le assicurazioni di cui all'articolo 1 entro i trenta giorni successivi a quello della stipulazione delle polizze stesse.

L. R. 12/2005

Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della l.r. 2 settembre 1996, n. 37 (nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - legge quadro sul volontariato. Abrogazione della l.r. 31 maggio 1993, n. 26)

Legge coordinata con le modifiche apportate da:

L.R. 28 luglio 2006 n. 13

L.R. 30 giugno 2014 n. 8

Art. 1

Finalità e oggetto

1. La Regione Emilia-Romagna, nell'esercizio delle proprie competenze legislative ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione Sito esterno, con la presente legge riconosce il valore sociale e civile ed il ruolo nella società del volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e, nel rispetto della sua autonomia, ne sostiene e favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle più ampie finalità di carattere sociale, civile e culturale.

2. La presente legge, ispirandosi ai principi della legge 11 agosto 1991, n. 266 Sito esterno (Legge-quadro sul volontariato) ed ai principi fondanti la Carta dei Valori del Volontariato, adottata dalle rappresentanze nazionali del volontariato il 4 dicembre 2001 a conclusione dell'Anno internazionale del volontario, disciplina i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato, nonché l'istituzione e la tenuta del registro regionale ... delle organizzazioni stesse.

Art. 2

Registro regionale delle organizzazioni di volontariato

1. È istituito il registro regionale delle organizzazioni di volontariato. L'iscrizione nel registro è condizione necessaria per poter usufruire dei benefici previsti dalla legge n. 266 del 1991 e per poter accedere alle forme di sostegno e valorizzazione previste dalla presente legge, nonché dalle altre leggi regionali, fatti salvi gli ulteriori requisiti eventualmente da queste ultime richiesti.

2. Nel registro regionale vengono iscritte le organizzazioni aventi sede legale ed operanti nel territorio regionale, nonché i loro organismi di coordinamento e collegamento a cui aderiscono organizzazioni di volontariato di cui la maggioranza già iscritte nel registro.

3. Ai fini dell'iscrizione sono considerate in modo distinto:

- a) le organizzazioni aventi rilevanza regionale che operino in più ambiti territoriali provinciali del territorio regionale attraverso articolazioni locali strutturate su base associativa;
- b) le organizzazioni aventi rilevanza locale che operino in ambito comunale o sovra comunale;
- c) gli organismi di collegamento e coordinamento di organizzazioni di volontariato, con base associativa costituita in numero prevalente da organizzazioni iscritte nel registro regionale.

4. Le organizzazioni a rilevanza regionale e gli organismi di collegamento e coordinamento sono individuate in base a caratteristiche determinate dalla Giunta regionale con proprio atto pubblicato sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Art. 3

Requisiti per l'iscrizione

1. Possono richiedere l'iscrizione nel registro regionale di cui all'articolo 2 le organizzazioni dotate di autonomia, liberamente costituite a fini di solidarietà e di impegno civile, qualunque sia la forma giuridica assunta, aventi sede ed operanti nel territorio regionale.

2. Le organizzazioni devono essere caratterizzate, per espressa ed attuata disposizione degli accordi degli aderenti, dell'atto costitutivo o dello statuto, dall'assenza di fini di lucro nonché di remunerazione degli associati sotto qualsiasi forma, dall'elettività e gratuità delle cariche associative nonché dalla gratuità delle prestazioni personali e spontanee fornite dagli aderenti, dall'obbligatorietà del bilancio e dalla democraticità della struttura. Gli accordi, l'atto costitutivo o lo statuto devono inoltre prevedere i criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti e l'indicazione dei loro obblighi e diritti.

3. L'iscrizione nel registro regionale di cui all'articolo 2 è incompatibile con l'iscrizione nel registro di cui alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 "Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo").

Art. 4

Procedure per l'iscrizione, la cancellazione e la revisione

1. Le modalità di iscrizione, cancellazione e revisione del registro regionale sono stabilite dalla Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale regionale.

2. Le modalità di iscrizione, cancellazione e revisione del registro regionale devono essere improntate alla massima semplificazione del sistema, alla informatizzazione delle procedure e all'accertamento preventivo della sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per l'iscrizione al registro.
3. Il procedimento di iscrizione deve concludersi nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda, fatta salva la sospensione dei termini per eventuali documentazioni integrative.
4. L'elenco delle organizzazioni di volontariato è consultabile tramite banca dati informatica ed è trasmesso annualmente per via telematica all'Osservatorio nazionale ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge n. 266 del 1991.
- 4 bis. Al fine di agevolare i rapporti convenzionali di cui all'articolo 13 e le forme di partecipazione delle organizzazioni alla funzione pubblica, la Giunta regionale, con il medesimo atto di cui al comma 1 del presente articolo, definisce le modalità per l'individuazione delle articolazioni locali, localizzate nel territorio regionale e dotate di elevata autonomia organizzativa, delle organizzazioni di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), o afferenti ad organizzazioni aventi sede legale extraregionale e, pertanto, iscritte nei registri di altre regioni.

Art. 5

Attività di controllo

1. Al fine di verificare l'effettiva esistenza e permanenza dei requisiti per l'iscrizione, la Giunta regionale, con proprio atto pubblicato sul BURERT, approva criteri e modalità di controllo, sia diretto, sia avvalendosi degli enti locali, sulle attività delle organizzazioni di volontariato iscritte. Il controllo dovrà in particolare verificare la trasparenza di bilancio, la democrazia di gestione, il rispetto dei requisiti oggettivi e soggettivi di cui alla legge n. 266 del 1991, il radicamento territoriale delle organizzazioni e le modalità con cui le stesse usufruiscono delle forme di sostegno e di valorizzazione previste dalle leggi di riferimento.
2. Il mancato assolvimento, da parte delle organizzazioni, degli obblighi previsti dalle procedure di controllo comporta la cancellazione delle stesse dal registro.
3. Le modalità di controllo devono essere improntate alla massima semplificazione del sistema e alla informatizzazione delle procedure e sono ispirate ai principi di coordinamento e collaborazione tra gli enti coinvolti.

Art. 6

Accesso alle strutture e ai servizi pubblici o privati convenzionati

1. Gli aderenti alle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale ... hanno titolo ad accedere alle strutture ed ai servizi pubblici o privati convenzionati con enti pubblici, operanti nei settori di loro interesse, per lo svolgimento delle loro attività, purché queste siano compatibili con le disposizioni degli statuti e dei regolamenti degli enti stessi. L'eventuale diniego all'accesso deve essere motivato.
2. L'accesso è in ogni caso subordinato ad accordi tra la struttura od il servizio e l'organizzazione di volontariato, in ordine alle modalità di presenza del volontariato ed alle modalità di rapporto tra i volontari ed il personale della struttura o servizio.
3. Gli accordi devono prevedere tra l'altro:
 - a) la riconoscibilità del volontario e dell'organizzazione di appartenenza;
 - b) il rispetto da parte del volontario della normativa specifica riguardante l'attività svolta, nonché il rispetto delle norme per l'utilizzo delle attrezzature della struttura o servizio;
 - c) il rispetto della libertà, dignità personale, diritti, convinzioni e riservatezza degli utenti, compresa la libertà per questi ultimi di rifiutare l'attività del volontario.

Art. 7

Diritto di partecipazione e di informazione

1. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale, in coerenza con quanto disposto dalla legge regionale 9 febbraio 2010, n. 3 (Norme per la definizione, riordino e promozione delle procedure di consultazione e partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali) e fermo restando quanto previsto dall'articolo 29, comma 6, della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), in materia di piani di zona:
 - a) possono partecipare alle fasi istruttorie di programmazione pubblica, progettazione, realizzazione ed erogazione degli interventi nei settori cui si riferisce la loro attività e, successivamente, quali attori e realizzatori di azioni specifiche, sia in autonomia, sia in collaborazione con la pubblica amministrazione, secondo le norme nazionali e regionali di riferimento;
 - b) possono proporre alla Regione ed agli enti locali, ciascuno per il proprio ambito territoriale di attività, programmi ed iniziative di intervento nelle materie di loro interesse;
 - c) possono stipulare dei patti di solidarietà territoriale che si sostanziano in accordi redatti ai sensi della normativa e secondo quanto stabilito dagli strumenti di programmazione regionali;
 - d) hanno diritto di ottenere, su richiesta, copia degli studi e delle ricerche pubblicate dalla Regione e dagli enti locali nei settori di loro interesse.
2. La Regione e gli enti locali favoriscono il diritto di partecipazione e di informazione delle organizzazioni di volontariato. La Regione, inoltre, nell'ambito della propria attività istituzionale, favorisce l'acquisizione da parte delle organizzazioni delle informazioni e degli strumenti utili all'accesso ai finanziamenti ed alle iniziative nazionali e dell'Unione europea.

Art. 8**Formazione, aggiornamento e qualificazione**

1. I volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nel registro di cui alla presente legge possono accedere alla formazione programmata ai sensi di quanto previsto all'articolo 44 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro) erogata da organismi di formazione professionale accreditati ai sensi dell'articolo 33 della legge medesima.
2. Le organizzazioni di volontariato iscritte possono promuovere la formazione dei volontari aderenti.

Art. 9**Contributi**

1. La Regione eroga contributi alle organizzazioni iscritte nel registro previsto dalla presente legge al fine di sostenere progetti d'interesse regionale volti alla diffusione delle buone pratiche del volontariato e per la sensibilizzazione dei cittadini all'attività di volontariato, con particolare riferimento ai giovani.
2. La Giunta regionale definisce i termini, le modalità e le procedure per la presentazione delle domande di ammissione ai contributi e per l'assegnazione, erogazione e liquidazione dei contributi stessi, nonché la percentuale da concedere ai soggetti beneficiari.

Art. 10**Spazi ed attrezzature**

1. Le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 10 (Disciplina dei beni regionali - Abrogazione della L.R. 10 aprile 1989, n. 11) e successive modifiche si applicano alle organizzazioni iscritte al registro di cui all'articolo 2, anche se prive di personalità giuridica. L'uso degli spazi e delle attrezzature può essere concesso a titolo gratuito alle seguenti condizioni:
 - a) le spese di gestione e di manutenzione ordinaria sono a carico delle organizzazioni concessionarie;
 - b) il legale rappresentante dell'organizzazione concessionaria s'impegna a restituire il bene nelle medesime condizioni in cui è stato consegnato, salvo il normale deperimento d'uso.

Art. 11**Disposizioni in materia di edilizia**

1. Le organizzazioni di volontariato iscritte devono dare comunicazione ai Comuni in merito alla loro sede ed ai locali in cui intendono svolgere le relative attività. La sede delle organizzazioni di volontariato iscritte ed i locali nei quali si svolgono le relative attività sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso ammissibili definite dagli strumenti urbanistici. L'insediamento delle organizzazioni di volontariato iscritte è subordinato alla verifica dell'osservanza dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza, non comporta il mutamento d'uso delle unità immobiliari esistenti e il pagamento del contributo di costruzione ed è attuato, in assenza di opere edilizie, senza titolo abilitativo. È comunque fatta salva la facoltà dei Comuni di non autorizzare, con atto motivato, l'utilizzo in deroga.
2. Per gli interventi edilizi realizzati dalle organizzazioni di volontariato iscritte, è possibile la deroga a limiti definiti dagli strumenti urbanistici, ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia).
3. Ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera h), della legge regionale n. 15 del 2013, il contributo di costruzione non è dovuto per gli impianti, le attrezzature e le opere di interesse generale realizzate dalle organizzazioni di volontariato iscritte, considerate organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale) e dell'art. 30, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 12**Servizi informativi**

1. Per garantire la circolazione delle informazioni utili allo svolgimento delle attività di volontariato, la Regione può stipulare accordi con i Centri di servizio di cui all'articolo 16 e con le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro istituito dalla presente legge da almeno sei mesi, per consentire l'accesso ai propri servizi di documentazione, informativi ed informatici, comunque nel rispetto delle vigenti norme sulla tutela della privacy.

Art. 13**Rapporti convenzionali**

1. La Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale da almeno sei mesi per l'erogazione di prestazioni ed attività, anche di carattere promozionale, compatibili con la natura e le finalità del volontariato.

2. I suddetti enti devono pubblicizzare la volontà di stipulare convenzioni, secondo il principio di trasparenza e imparzialità della pubblica amministrazione e secondo linee di indirizzo regionali, dandone comunicazione in ogni caso a tutte le organizzazioni attive nel loro territorio iscritte al registro ed operanti nel settore oggetto della convenzione.

3. Le convenzioni devono essere stipulate nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) le attività oggetto del rapporto convenzionale devono essere svolte dalle organizzazioni contraenti con l'apporto determinante e prevalente dei propri aderenti volontari;
- b) deve essere verificato il possesso da parte dei volontari delle cognizioni tecniche e pratiche e delle eventuali abilitazioni professionali necessarie allo svolgimento delle attività e delle prestazioni specifiche;
- c) devono essere stipulate le assicurazioni previste dall'articolo 4 della legge n. 266 del 1991 in favore dei volontari aderenti alle organizzazioni;
- d) tra gli oneri derivanti dalle convenzioni, oltre alle spese ammesse a rimborso, ancorché non interamente documentate, devono figurare gli oneri relativi alle coperture assicurative ed eventuali quote parte delle spese generali di funzionamento delle organizzazioni.

4. Le convenzioni possono prevedere la partecipazione a percorsi formativi e informativi utili al perseguimento del raccordo coi servizi nei quali le attività oggetto di convenzione si esplicano.

Art. 14

Criteri di priorità per le convenzioni

1. Nella scelta delle organizzazioni di volontariato con cui stipulare convenzioni, la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici non compresi nell'articolo 117, secondo comma, lettera g) della Costituzione Sito esterno, si attengono a criteri di priorità comprovanti l'attitudine e la capacità operativa delle organizzazioni, considerando nel loro complesso:

- a) l'esperienza maturata nell'attività oggetto di convenzione;
 - b) il livello qualitativo in ordine agli aspetti strutturali, organizzativi ed al personale volontario, anche con riferimento a requisiti previsti dalle vigenti disposizioni;
 - c) l'offerta di modalità a carattere innovativo o sperimentale per lo svolgimento delle attività di pubblico interesse;
 - d) la sede dell'organizzazione e la presenza operativa nel territorio in cui deve essere svolta l'attività;
 - e) la definizione di piani formativi per i volontari aderenti alle organizzazioni, in coerenza con le attività oggetto della convenzione;
 - f) le attività innovative per la soluzione di problematiche connesse ad emergenze sociali o sanitarie od ambientali.
2. Qualora le attività da gestire in convenzione siano proposte direttamente dalle organizzazioni di volontariato per ragioni di utilità pubblica o richiedano una capacità operativa particolare, adeguata alle esigenze di pubblico interesse, gli Enti di cui all'articolo 13, comma 1, possono stipulare convenzioni dirette con le organizzazioni iscritte che dimostrino un adeguato grado di capacità ad assolvere gli impegni derivanti dalle convenzioni stesse.

Art. 15

Principio di sussidiarietà

1. Al fine di favorire l'autonoma iniziativa delle organizzazioni di volontariato, sulla base del principio di sussidiarietà previsto dall'articolo 118 della Costituzione Sito esterno e dall'articolo 9 dello Statuto della Regione Emilia-Romagna, gli enti pubblici di cui all'articolo 13, comma 1, riconoscono e sostengono progetti di utilità sociale promossi e gestiti direttamente dalle stesse organizzazioni in forma singola o in rete tra loro, o con altre organizzazioni di volontariato anche non iscritte.

Art. 16

Centri di servizio per il volontariato

1. I Centri di servizio per il volontariato (di seguito denominati 'Centri di servizio') sono istituiti dal Comitato di gestione del fondo speciale regionale per il volontariato (di seguito denominato 'Comitato di gestione') e sono gestiti da organizzazioni di volontariato, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 266 del 1991 Sito esterno, in forma associata. L'istituzione dei Centri di servizio deve avvenire ... previa valutazione dei progetti operativi presentati dai soggetti richiedenti.

2. Il Comitato di gestione istituisce un Centro di servizio per ogni ambito territoriale provinciale, tenendo conto delle esigenze locali, della presenza di organizzazioni di volontariato e delle richieste delle stesse.

3. Le modalità di funzionamento dei Centri di servizio sono disciplinate in accordo con gli indirizzi del Comitato di gestione da appositi regolamenti approvati dal competente organo del soggetto gestore.

4. Il Centro di servizio presenta annualmente al Comitato di gestione e al Comitato paritetico provinciale di cui all'articolo 23 una relazione illustrativa dell'attività svolta comprensiva del rendiconto tecnico e contabile.

5. I Centri di servizio sono finanziati dal fondo di cui al comma 1 del presente articolo, costituito ai sensi del decreto del Ministro del Tesoro di concerto con il Ministro per la Solidarietà sociale 8 ottobre 1997 (Modalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le Regioni), e tramite risorse autonomamente reperite.

6. Gli enti locali possono concorrere ad individuare ed assicurare gli spazi necessari per le sedi e le attività dei Centri di servizio al fine di contenere i costi di gestione e favorire lo sviluppo delle attività di volontariato.

7. Le associazioni di organizzazioni di volontariato che gestiscono i Centri di servizio devono prevedere una base associativa aperta che favorisca il ricambio nella composizione degli organi direttivi. Le organizzazioni aderenti devono essere in maggioranza iscritte nel registro.

8. L'appartenenza all'organo deliberativo ed all'organo di controllo dei soggetti gestori dei Centri di servizio è incompatibile con l'appartenenza agli organi direttivi di organismi a cui le organizzazioni di volontariato presenti nel territorio provinciale di riferimento attribuiscono funzioni di rappresentanza. L'incompatibilità sussiste anche per l'appartenenza alla Conferenza regionale del Terzo settore di cui all'articolo 35 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), ai Comitati di cui all'articolo 23 ed agli organismi di concertazione istituiti dagli Enti locali.

Art. 17

Compiti e attività dei Centri di servizio

1. I Centri di servizio hanno lo scopo di sostenere e qualificare l'attività di volontariato. A tal fine erogano le proprie prestazioni sotto forma di servizi a favore delle organizzazioni di volontariato iscritte e non iscritte nel registro regionale. In particolare:

- a) approntano strumenti ed iniziative per la crescita della cultura della solidarietà, la promozione di nuove iniziative di volontariato ed il rafforzamento di quelle esistenti;
- b) offrono consulenza ed assistenza qualificata nonché strumenti per la progettazione, l'avvio e la realizzazione di specifiche attività;
- c) offrono iniziative di formazione a favore degli aderenti ad organizzazioni di volontariato e rispondenti ai loro bisogni formativi, nonché un servizio di informazione in merito ad iniziative formative promosse dalle organizzazioni di volontariato sul territorio regionale;
- d) offrono informazioni, notizie, documentazioni e dati sulle attività di volontariato locale e nazionale, su esperienze, linee e processi di sviluppo del settore a livello comunitario e internazionale;
- e) incentivano e sostengono il ruolo e l'impegno civico delle organizzazioni di volontariato nella partecipazione alla programmazione ed alla valutazione delle politiche sociali nei singoli ambiti zonali;
- f) contribuiscono all'attuazione di progetti promossi ed attuati dalle organizzazioni di volontariato, in forma singola, o in rete tra loro, o con altri soggetti istituzionali per dare risposte puntuali ed efficaci ai bisogni del territorio e del volontariato.

2. Il Comitato di gestione ripartisce annualmente il fondo di competenza tra i diversi Centri di servizio istituiti sulla base di criteri oggettivi, garantendo prioritariamente le risorse necessarie al sostegno delle attività di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1. Destina inoltre parte del fondo di competenza al finanziamento dei progetti di cui alla lettera f) del comma 1. Nel rispetto di quanto previsto al comma 3 i criteri vengono individuati fatta salva l'autonomia progettuale dei Centri di servizio.

3. I progetti di cui al comma 1, lettera f) possono contribuire al sistema integrato dei servizi predisposto con i Piani di zona di cui alla legge regionale n. 2 del 2003, o ad altri sistemi integrati di intervento previsti da altre leggi regionali, ovvero rispondere alle priorità territoriali autonomamente individuate dalle organizzazioni di volontariato.

4. Il Comitato di gestione può altresì destinare parte del fondo di competenza al sostegno dei progetti formativi attivati dalle organizzazioni di volontariato nell'ambito del servizio civile volontario, di cui alla legge regionale 20 ottobre 2003, n. 20 (Nuove norme per la valorizzazione del servizio civile. Istituzione del servizio civile regionale. Abrogazione della L.R. 28 dicembre 1999, n. 38) e della protezione civile.

Art. 18

Controlli sui Centri di servizio

1. Con cadenza annuale il Comitato di gestione, nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo, attiva procedimenti di verifica sull'attività e sulla gestione contabile dei Centri di servizio. Per detti procedimenti il Comitato si può avvalere di persone alle quali siano riconosciute elevate competenze ed esperienza professionale nelle discipline economico-contabili.

2. Qualora a carico delle associazioni di organizzazioni che gestiscono i Centri di servizio venga accertato, tramite le procedure di verifica di cui al comma 1, il venir meno dell'effettivo svolgimento delle attività a favore delle organizzazioni di volontariato, o lo svolgimento di attività in modo difforme dai propri regolamenti, o irregolarità di gestione, od il mancato rispetto delle norme di riferimento, il Comitato di gestione provvede a cancellare, con provvedimento motivato, le stesse associazioni dall'elenco di cui all'articolo 2, comma 6, lettera c) del DM 8 ottobre 1997. Le associazioni di organizzazioni di volontariato che gestiscono i Centri di servizio sono altresì cancellate qualora appaia opportuna una diversa funzionalità o competenza territoriale in relazione ai Centri di servizio esistenti, ovvero nel caso in cui dette associazioni siano state definitivamente cancellate dal registro istituito con la presente legge.

3. Nel caso di cancellazione di un soggetto gestore il Comitato di gestione, limitatamente all'ambito provinciale d'interesse, provvede a bandire apposito invito alle organizzazioni di volontariato a presentare progetti per la gestione del Centro di servizio.

Art. 19

Partecipazione al Comitato di gestione

1. Partecipano al Comitato di gestione i seguenti componenti di nomina regionale:

- a) il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato;
- b) un rappresentante degli enti locali, nominato dal Presidente della Giunta regionale su designazione del Consiglio delle Autonomie locali;
- c) quattro rappresentanti delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale, nominati dal Presidente della Giunta regionale su designazione delle stesse organizzazioni secondo procedure che garantiscano un sistema articolato su più

livelli territoriali e adeguate forme di partecipazione e rappresentanza delle organizzazioni medesime. Tali procedure sono individuate con atto della Giunta regionale da pubblicarsi sul BURERT.

2. La partecipazione al Comitato di gestione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 20

Conferenza regionale del volontariato

1. La Regione, in accordo con la Conferenza regionale del Terzo settore di cui all'articolo 35 della legge regionale n. 3 del 1999 e sentito l'Osservatorio di cui all'articolo 22 della presente legge, indice la Conferenza regionale del volontariato quale momento di confronto, verifica e proposta sulle politiche di interesse per il volontariato. La Conferenza è costituita dalle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale ed è indetta di norma ogni tre anni.

2. Sono invitati a partecipare alla Conferenza gli Enti locali, le Aziende sanitarie di cui alla legge regionale 12 maggio 1994, n. 19 (Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 Sito esterno), gli enti di cui all'articolo 12, comma 1 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 Sito esterno (Disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio), nonché, tramite pubblico avviso, le organizzazioni di volontariato non iscritte nei registri di cui alla presente legge.

3. Alla Conferenza regionale del volontariato vengono presentati un rapporto del Comitato di gestione sulla propria attività di controllo ed un rapporto dei Centri di servizio sulle attività svolte.

4. abrogato.

Art. 21

Raccordo e confronto tra volontariato ed Enti locali

1. Al fine di favorire il costante raccordo tra il volontariato e gli Enti locali, la Conferenza regionale del Terzo settore può chiedere alla Presidenza della Conferenza Regione-A autonomie locali di convocare tra le due Conferenze, nelle forme concordate, speciali sessioni di informazione, dibattito, approfondimento, confronto, verifica e proposta.

Art. 22

Osservatorio regionale del volontariato

1. E' istituito l'Osservatorio regionale del volontariato quale Sezione speciale della Conferenza regionale del Terzo settore.

2. La Giunta regionale, su proposta della Conferenza regionale del Terzo settore, con proprio atto provvederà a determinare la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio di cui al comma 1.

3. L'Osservatorio assolve alle seguenti funzioni:

a) analizzare le necessità del territorio e le priorità di intervento;

b) favorire la conoscenza e la circolazione di esperienze, raccogliere dati, documenti e testimonianze riguardanti le attività di volontariato;

c) promuovere direttamente o in collaborazione con gli enti locali e con le organizzazioni di volontariato, iniziative di studio e di ricerca ai fini della promozione e dello sviluppo delle attività di volontariato;

d) adottare iniziative di proposta, di impulso, di sensibilizzazione e di verifica in materia di volontariato;

e) assicurare il rapporto e il confronto con i Comitati paritetici provinciali di cui all'articolo 23 e con il Comitato di gestione, fornendo indicazioni e suggerimenti per la loro attività;

f) supportare la Conferenza regionale del Terzo settore nell'individuazione delle problematiche di rilievo da sottoporre all'attenzione della Conferenza di cui all'articolo 20 e alla discussione a livello provinciale.

Art. 23

Comitati paritetici provinciali

1. La Regione per ogni ambito territoriale provinciale promuove la costituzione di comitati paritetici provinciali composti da rappresentanti degli enti locali e delle organizzazioni di volontariato iscritte e non iscritte nel registro regionale. Partecipano inoltre ai comitati paritetici provinciali i rappresentanti dei soggetti che contribuiscono al fondo speciale per il volontariato in relazione alle diverse appartenenze territoriali.

2. I Comitati paritetici provinciali sono preposti al costante raccordo e confronto tra il volontariato e gli Enti locali con funzioni di proposta, di impulso, di sensibilizzazione, di verifica e di valutazione. I Comitati fissano le priorità per l'azione del Centro di servizio istituito sul territorio provinciale. In particolare contribuiscono all'individuazione delle priorità di intervento territoriali per la programmazione dei progetti di cui all'articolo 17, comma 1, lettera f).

Art. 24

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si fa fronte con i fondi annualmente stanziati nella unità previsionale di base e relativo capitolo del bilancio regionale, apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie o mediante l'istituzione di apposita unità previsionale di base e relativo capitolo, che verrà dotato della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna. Abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

Art. 25**Disposizioni transitorie**

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione provvede a disciplinare le modalità ed i tempi per la gestione della fase transitoria. Tali modalità tengono conto delle competenze specifiche di ciascun soggetto istituzionale gestore dei registri istituiti secondo quanto previsto all'articolo 2.
2. Entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di cui al comma 1, le Province provvedono a recepire con apposito atto le iscrizioni attribuite dalla Regione.
3. Ai procedimenti per la concessione di contributi iniziati sulla base delle norme modificate o abrogate dalla presente legge, non ancora conclusi alla data dell'entrata in vigore della stessa, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.
4. La prima Conferenza regionale del volontariato programmata dopo l'entrata in vigore della presente legge, sarà indetta almeno quaranta giorni prima della scadenza del Comitato di gestione in carica per il biennio 2006-2008. E' fatta salva ogni futura norma che intervenga a modificare la durata del mandato del Comitato stesso stabilita con il decreto del Ministro del Tesoro di concerto con il Ministro per la Solidarietà sociale 8 ottobre 1997.

Art. 26**Abrogazione della legge regionale 2 settembre 1996, n. 37**

1. La legge regionale 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 Sito esterno - Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26) è abrogata.

DEPENALIZZAZIONE E SANZIONI AMMINISTRATIVE

L. 689/1981

Modifiche al sistema penale.

Testo aggiornato al DL 24 giugno 2014, n. 91 (in G.U. 24/06/2014, n.144)

Capo I - Le sanzioni amministrative.

Sezione I - Principi generali.

1. Principio di legalità.

Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione.

Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati.

2. Capacità di intendere e di volere.

Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa, chi al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i diciotto anni o non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e di volere, salvo che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato.

Fuori dei casi previsti dall'ultima parte del precedente comma, della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

3. Elemento soggettivo.

Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.

Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa.

4. Cause di esclusione della responsabilità.

Non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa.

Se la violazione è commessa per ordine dell'autorità, della stessa risponde il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine.

I comuni, le province, le comunità montane e i loro consorzi, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), gli enti non commerciali senza scopo di lucro che svolgono attività socio-assistenziale e le istituzioni sanitarie operanti nel Servizio sanitario nazionale ed i loro amministratori non rispondono delle sanzioni amministrative e civili che riguardano l'assunzione di lavoratori, le assicurazioni obbligatorie e gli ulteriori adempimenti, relativi a prestazioni lavorative stipulate nella forma del contratto d'opera e successivamente riconosciute come rapporti di lavoro subordinato, purché esaurite alla data del 31 dicembre 1997.

5. Concorso di persone.

Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge.

6. Solidarietà.

Il proprietario della cosa che servi o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.

Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto, impedire il fatto.

Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.

Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.

7. Non trasmissibilità dell'obbligazione.

La obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi.

8. Più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative.

Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono, sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.

Alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 2 dicembre 1985, n. 688, per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato.

8-bis. Reiterazione delle violazioni.

Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole. Si ha reiterazione anche quando più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento esecutivo.

Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.

La reiterazione è specifica se è violata la medesima disposizione.

Le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria.

La reiterazione determina gli effetti che la legge espressamente stabilisce. Essa non opera nel caso di pagamento in misura ridotta.

Gli effetti conseguenti alla reiterazione possono essere sospesi fino a quando il provvedimento che accerta la violazione precedentemente commessa sia divenuto definitivo. La sospensione è disposta dall'autorità amministrativa competente, o in caso di opposizione dal giudice, quando possa derivare grave danno.

Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente violazione è annullato.

9. Principio di specialità.

Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale.

Tuttavia quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano che preveda una sanzione amministrativa, si applica in ogni caso la disposizione penale, salvo che quest'ultima sia applicabile solo in mancanza di altre disposizioni penali.

Ai fatti puniti dagli articoli 5, 6 e 12 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano soltanto le disposizioni penali, anche quando i fatti stessi sono puniti con sanzioni amministrative previste da disposizioni speciali in materia di produzione, commercio e igiene degli alimenti e delle bevande.

10. Sanzione amministrativa pecuniaria e rapporto tra limite minimo e limite massimo.

La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma non inferiore a euro 10 e non superiore a euro 15.000. Le sanzioni proporzionali non hanno limite massimo.

Fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, il limite massimo della sanzione amministrativa pecuniaria non può, per ciascuna violazione superare il decuplo del minimo.

11. Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.

12. Ambito di applicazione.

Le disposizioni di questo Capo si osservano, in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente stabilito, per tutte le violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, anche quando questa sanzione non è prevista in sostituzione di una sanzione penale. Non si applicano alle violazioni disciplinari.

Sezione II - Applicazione.

13. Atti di accertamento.

Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.

Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.

È sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dall'assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione.

All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma dell'articolo 333 e del primo e secondo comma dell'articolo 334 del codice di procedura penale.

È fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.

14. Contestazione e notificazione.

La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.

Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.

Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione.

Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione.

L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.

15. Accertamenti mediante analisi di campioni.

Se per l'accertamento della violazione sono compiute analisi di campioni, il dirigente del laboratorio deve comunicare all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'esito dell'analisi.

L'interessato può chiedere la revisione dell'analisi con la partecipazione di un proprio consulente tecnico. La richiesta è presentata con istanza scritta all'organo che ha prelevato i campioni da analizzare, nel termine di 15 giorni dalla comunicazione dell'esito della prima analisi, che deve essere allegato all'istanza medesima.

Delle operazioni di revisione dell'analisi è data comunicazione all'interessato almeno dieci giorni prima del loro inizio.

I risultati della revisione dell'analisi sono comunicati all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a cura del dirigente del laboratorio che ha eseguito la revisione dell'analisi.

Le comunicazioni di cui al primo e al quarto comma equivalgono alla contestazione di cui al primo comma dell'articolo 14 ed il termine per il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 decorre dalla comunicazione dell'esito della prima analisi o, quando è stata chiesta la revisione dell'analisi, dalla comunicazione dell'esito della stessa.

Ove non sia possibile effettuare la comunicazione all'interessato nelle forme di cui al primo e al quarto comma, si applicano le disposizioni dell'articolo 14.

Con il decreto o con la legge regionale indicati nell'ultimo comma dell'art. 17 sarà altresì fissata la somma di denaro che il richiedente la revisione dell'analisi è tenuto a versare e potranno essere indicati, anche a modifica delle vigenti disposizioni di legge, gli istituti incaricati della stessa analisi.

16. Pagamento in misura ridotta.

E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo

importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma.

Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione.

17. Obbligo del rapporto.

Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto.

Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, dal testo unico per la tutela delle strade, approvato con R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, e dalla L. 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci.

Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato all'ufficio regionale competente.

Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto è presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco.

L'ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione.

Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'articolo 13 deve immediatamente informare l'autorità amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione del D.P.R. 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la competenza.

Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le modalità relative alla esecuzione del sequestro previsto dall'articolo 13, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sarà altresì stabilita la destinazione delle cose confiscate. Le regioni, per le materie di loro competenza, provvederanno con legge nel termine previsto dal comma precedente.

18. Ordinanza-ingiunzione.

Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'articolo 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.

Il pagamento è effettuato all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dall'articolo 14; del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'autorità che ha emesso l'ordinanza.

Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione può essere eseguita dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le modalità di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890.

L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione è proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.

19. Sequestro.

Quando si è proceduto a sequestro, gli interessati possono, anche immediatamente, proporre opposizione all'autorità indicata nel primo comma dell'articolo 18, con atto esente da bollo. Sull'opposizione a decisione è adottata con ordinanza motivata emessa entro il decimo giorno successivo alla sua proposizione. Se non è rigettata entro questo termine, l'opposizione si intende accolta.

Anche prima che sia concluso il procedimento amministrativo l'autorità competente può disporre la restituzione della cosa sequestrata, previo pagamento delle spese di custodia, a chi prova di averne diritto e ne fa istanza, salvo che si tratti di cose soggette a confisca obbligatoria.

Quando l'opposizione al sequestro è stata rigettata, il sequestro cessa di avere efficacia se non è emessa ordinanza-ingiunzione di pagamento o se non è disposta la confisca entro due mesi dal giorno in cui è pervenuto il rapporto e, comunque, entro sei mesi dal giorno in cui è avvenuto il sequestro.

AGGIORNAMENTO (44)

Il D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 ha disposto (con l'art. 4, comma 4) che "La procedura prevista dall'articolo 19 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applica anche all'opposizione all'inibizione all'uso della denominazione protetta".

20. Sanzioni amministrative accessorie.

L'autorità amministrativa con l'ordinanza ingiunzione o il giudice penale con la sentenza di condanna nel caso previsto dall'articolo 24, può applicare, come sanzioni amministrative, quelle previste dalle leggi vigenti, per le singole violazioni, come sanzioni penali accessorie, quando esse consistono nella privazione o sospensione di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione.

Le sanzioni amministrative accessorie non sono applicabili fino a che è pendente il giudizio di opposizione contro il provvedimento di condanna o, nel caso di connessione di cui all'articolo 24, fino a che il provvedimento stesso non sia divenuto esecutivo.

Le autorità stesse possono disporre la confisca amministrativa delle cose che servono o furono destinate a commettere la violazione e debbono disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui è ingiunto il pagamento.

In presenza di violazioni gravi o reiterate, in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è sempre disposta la confisca amministrativa delle cose che servono o furono destinate a commettere la violazione e delle cose che ne sono il prodotto, anche se non venga emessa l'ordinanza - ingiunzione di pagamento. La disposizione non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa ovvero quando in relazione ad essa è consentita la messa a norma e quest'ultima risulta effettuata secondo le disposizioni vigenti.

È sempre disposta la confisca amministrativa delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa, anche se non venga emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento.

La disposizione indicata nel comma, precedente non si applica se la cosa appartiene a persone, estranea alla violazione amministrativa o la fabbricazione l'uso, il porto la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.

21. Casi speciali di sanzioni amministrative accessorie.

Quando è accertata la violazione del primo comma dell'articolo 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è sempre disposta la confisca del veicolo a motore o del natante che appartiene alla persona a cui è ingiunto il pagamento, se entro il termine fissato con l'ordinanza-ingiunzione non viene pagato, oltre alla sanzione pecuniaria applicata, anche il premio di assicurazione per almeno sei mesi.

Nel caso in cui sia proposta opposizione ovvero l'ordinanza-ingiunzione, il termine di cui al primo comma decorre dal passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione ovvero dal momento in cui diventa inoppugnabile l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto ovvero viene dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.

Quando è accertata la violazione dell'ottavo comma dell'articolo 58 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, è sempre disposta la confisca del veicolo.

Quando è accertata la violazione del secondo comma dell'articolo 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283, è sempre disposta la sospensione della licenza per un periodo non superiore a dieci giorni.

22. Opposizione all'ordinanza-ingiunzione.

Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca, gli interessati possono proporre opposizione davanti al pretore del luogo in cui è stata commessa la violazione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento.

Il termine è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

L'opposizione si propone mediante ricorso, al quale è allegata l'ordinanza notificata.

Il ricorso deve contenere altresì, quando l'opponente non abbia indicato un suo procuratore, la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito.

Se manca l'indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente vengono eseguite mediante deposito in cancelleria.

Quando è stato nominato un procuratore, le notificazioni e le comunicazioni nel corso del procedimento sono effettuate nei suoi confronti secondo le modalità stabilite dal codice di procedura civile.

L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

22-bis. Competenza per il giudizio di opposizione.

Salvo quanto previsto dai commi seguenti, l'opposizione di cui all'articolo 22 si propone davanti al giudice di pace.

L'opposizione si propone davanti al tribunale quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia:

- a) di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- b) di previdenza e assistenza obbligatoria;
- c) urbanistica ed edilizia;
- d) di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette;
- e) di igiene degli alimenti e delle bevande;
- f) di società e di intermediari finanziari;
- g) tributaria e valutaria.

L'opposizione si propone altresì davanti al tribunale:

- a) se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a lire trenta milioni;
- b) quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite massimo, è stata applicata una sanzione superiore a lire trenta milioni;
- c) quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima, fatta eccezione per le violazioni previste dal regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386 e dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Restano salve le competenze stabilite da diverse disposizioni di legge.

23. Giudizio di opposizione.

Il giudice, se il ricorso è proposto oltre il termine previsto dal primo comma dell'articolo 22, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza ricorribile per cassazione.

Se il ricorso è tempestivamente proposto, il giudice fissa l'udienza di comparizione con decreto, steso in calce al ricorso, ordinando all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima della udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso ed il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente o, nel caso sia stato indicato, al suo procuratore, e all'autorità che ha emesso l'ordinanza.

Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione devono intercorrere i termini previsti dall'articolo 163-*bis* del codice di procedura civile.

L'opponente e l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente; l'autorità che ha emesso l'ordinanza può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati.

Se alla prima udienza l'opponente o il suo procuratore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza ricorribile per cassazione, convalida il provvedimento opposto, ponendo a carico dell'opponente anche le spese successive all'opposizione.

Nel corso del giudizio il giudice dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari e può disporre la citazione di testimoni anche senza la formulazione di capitoli.

Appena terminata l'istruttoria il giudice invita le parti a precisare le conclusioni ed a procedere nella stessa udienza alla discussione della causa, pronunciando subito dopo la sentenza mediante lettura del dispositivo. Tuttavia, dopo la precisazione delle conclusioni, il giudice, se necessario, concede alle parti un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive e rinvia la causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine per la discussione e la pronuncia della sentenza.

Il giudice può anche redigere e leggere, unitamente al dispositivo, la motivazione della sentenza, che è subito dopo depositata in cancelleria.

A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti si provvede d'ufficio.

Gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.

Con la sentenza il giudice può rigettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento o accoglierla, annullando in tutto o in parte l'ordinanza o modificandola anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta. Nel giudizio di opposizione davanti al giudice di pace non si applica l'articolo 113, secondo comma, del codice di procedura civile.

Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.

La sentenza è inappellabile ma è ricorribile per cassazione.

24. Connessione obiettiva con un reato.

Qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione non costituente reato, e per questa non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice penale competente a conoscere del reato è pure competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa.

Se ricorre l'ipotesi prevista dal precedente comma, il rapporto di cui all'articolo 17 è trasmesso, anche senza che si sia proceduto alla notificazione prevista dal secondo comma dell'articolo 14, alla autorità giudiziaria competente per il reato, la quale, quando invia la comunicazione giudiziaria, dispone la notifica degli estremi della violazione amministrativa agli obbligati per i quali essa non è avvenuta. Dalla notifica decorre il termine per il pagamento in misura ridotta.

Se l'autorità giudiziaria non procede ad istruzione, il pagamento in misura ridotta può essere effettuato prima dell'apertura del dibattimento.

La persona obbligata in solido con l'autore della violazione deve essere citata nella istruzione o nel giudizio penale su richiesta del pubblico ministero. Il pretore ne dispone di ufficio la citazione. Alla predetta persona, per la difesa dei propri interessi, spettano i diritti e le garanzie riconosciuti all'imputato, esclusa la nomina del difensore d'ufficio.

Il pretore quando provvede con decreto penale, con lo stesso decreto applica, nei confronti dei responsabili, la sanzione stabilita dalla legge per la violazione.

La competenza del giudice penale in ordine alla violazione non costituente reato cessa se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato e per difetto di una condizione di procedibilità.

25. Impugnabilità del provvedimento del giudice penale.

La sentenza del giudice penale, relativamente al capo che, ai sensi dell'articolo precedente, decide sulla violazione non costituente reato, è impugnabile, oltre che dall'imputato e dal pubblico ministero, anche dalla persona che sia stata solidalmente condannata al pagamento della somma dovuta per la violazione.

Avverso il decreto penale, relativamente al capo che dichiara la responsabilità per la predetta violazione, può proporre opposizione anche la persona indicata nel comma precedente.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice di procedura penale concernenti l'impugnazione per i soli interessi civili.

26. Pagamento rateale della sanzione pecuniaria.

L'autorità giudiziaria o amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore a lire trentamila. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento.

Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall'autorità giudiziaria o amministrativa, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.

27. Esecuzione forzata.

Salvo quanto disposto nell'ultimo comma dell'articolo 22, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per la esazione delle imposte dirette, trasmettendo il ruolo all'intendenza di finanza che lo dà in carico all'esattore per la riscossione in unica soluzione, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso.

È competente l'intendenza di finanza del luogo ove ha sede l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione.

Gli esattori, dopo aver trattenuto l'aggio nella misura ridotta del 50 per cento rispetto a quella ordinaria e comunque non superiore al 2 per cento delle somme riscosse, effettuano il versamento delle somme medesime ai destinatari dei proventi.

Le regioni possono avvalersi anche delle procedure previste per la riscossione delle proprie entrate.

Se la somma è dovuta in virtù di una sentenza o di un decreto penale di condanna ai sensi dell'articolo 24, si procede alla riscossione con l'osservanza delle norme sul recupero delle spese processuali.

Salvo quanto previsto nell'articolo 26, in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti.

Le disposizioni relative alla competenza dell'esattore si applicano fino alla riforma del sistema di riscossione delle imposte dirette.

28. Prescrizione.

Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.

29. Devoluzione dei proventi.

I proventi delle sanzioni sono devoluti agli enti a cui era attribuito, secondo le leggi anteriori, l'ammontare della multa o dell'ammenda.

Il provento delle sanzioni per le violazioni previste dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci, è devoluto allo Stato.

Nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 17 i proventi spettano alle regioni.

Continuano ad applicarsi, se previsti, i criteri di ripartizione attualmente vigenti. Sono tuttavia escluse dalla ripartizione le autorità competenti ad emanare l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e la quota loro spettante è ripartita tra gli altri aventi diritto, nella proporzione attribuita a ciascuno di essi.

30. Valutazione delle violazioni in materia di circolazione stradale.

Agli effetti della sospensione e della revoca della patente di guida e del documento di circolazione, si tiene conto anche delle violazioni non costituenti reato previste, rispettivamente, dalle norme del testo unico sulla circolazione stradale, approvato con

decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e dalle norme della legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci.

Per le stesse violazioni, il prefetto dispone la sospensione della patente di guida o del documento di circolazione, quando ne ricorrono le condizioni, anche se è avvenuto il pagamento in misura ridotta. Il provvedimento di sospensione è revocato, qualora l'autorità giudiziaria, pronunciando ai sensi degli articoli 23, 24 e 25, abbia escluso la responsabilità per la violazione. Nei casi sopra previsti e in ogni altro caso di revoca o sospensione del documento di circolazione da parte del prefetto o di altra autorità, il provvedimento è immediatamente comunicato al competente ufficio provinciale della motorizzazione civile.

31. Provvedimenti dell'autorità regionale.

I provvedimenti emessi dall'autorità regionale per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro non sono soggetti al controllo della Commissione prevista dall'articolo 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

L'opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione è regolata dagli articoli 22 e 23.

32. Sostituzione della sanzione amministrativa pecuniaria alla multa o alla ammenda.

Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, salvo quanto disposto, per le violazioni finanziarie, dell'articolo 39.

La disposizione del precedente comma non si applica ai reati in esso previsti che, nelle ipotesi aggravate, siano punibili con pena detentiva, anche se alternativa a quella pecuniaria.

La disposizione del primo comma non si applica, infine, ai delitti in esso previsti che siano punibili a querela.

32. Sostituzione della sanzione amministrativa pecuniaria alla multa o alla ammenda.

Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, salvo quanto disposto, per le violazioni finanziarie, dell'articolo 39.

La disposizione del precedente comma non si applica ai reati in esso previsti che, nelle ipotesi aggravate, siano punibili con pena detentiva, anche se alternativa a quella pecuniaria.

La disposizione del primo comma non si applica, infine, ai delitti in esso previsti che siano punibili a querela.

33. Altri casi di depenalizzazione.

Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro le contravvenzioni previste:

a) dagli articoli 669, 672, 687, 693 e 694 del codice penale;

b) dagli articoli 121 e 124 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nella parte non abrogata dall'articolo 14 della legge 19 maggio 1976, n. 398;

c) dagli articoli 121, 180, 181 e 186 del regolamento di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

d) dagli articoli 8, 58, comma ottavo, 72, 83, comma sesto, 88, comma sesto, del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come modificati dalle leggi 14 febbraio 1974, n. 62, e 14 agosto 1974, n. 394, nonché dal decreto-legge 11 agosto 1975, n. 367, convertito, con modificazioni nella legge 10 ottobre 1975, n. 486;

e) dal primo comma dell'articolo 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

34. Esclusione della depenalizzazione.

La disposizione del primo comma dell'articolo 32 non si applica ai reati previsti:

a) dal codice penale, salvo quanto disposto dall'articolo 33, lettera a);

b) dall'articolo 19, secondo comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194, sulla interruzione volontaria della gravidanza;

c) da disposizioni di legge concernenti le armi, le munizioni e gli esplosivi;

d) dall'articolo 221 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

e) dalla legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata con legge 26 febbraio 1963, n. 441, sulla disciplina igienica degli alimenti, salvo che per le contravvenzioni previste dagli articoli 8 e 14 della stessa legge 30 aprile 1962, n. 283;

f) dalla legge 29 marzo 1951, n. 327, sulla disciplina degli alimenti per la prima infanzia e dei prodotti dietetici;

g) dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, sulla tutela delle acque dall'inquinamento;

h) dalla legge 13 luglio 1966, n. 615, concernente provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;

i) dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare;

l) dalle leggi in materia urbanistica ed edilizia;

m) dalle leggi relative ai rapporti di lavoro, anche per quanto riguarda l'assunzione dei lavoratori e le assicurazioni sociali, salvo quanto previsto dal successivo articolo 35;

n) dalle leggi relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro ed all'igiene del lavoro;

o) dall'articolo 108 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dall'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in materia elettorale.

35. Violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie.

Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni previste dalle leggi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, punite con la sola ammenda.

Per le violazioni consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento di contributi e premi, l'ordinanza-ingiunzione è emessa, ai sensi dell'articolo 18, dagli enti ed istituti gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, che con lo stesso provvedimento ingiungono ai debitori anche il pagamento dei contributi e dei premi non versati e delle somme aggiuntive previste dalle leggi vigenti a titolo di sanzione civile.

Per le altre violazioni, quando viene accertato che da esse deriva l'omesso o parziale versamento di contributi e premi, la relativa sanzione amministrativa è applicata con la medesima ordinanza e dagli stessi enti ed istituti di cui al comma precedente.

Avverso l'ordinanza-ingiunzione può essere proposta, nel termine previsto dall'articolo 22, opposizione davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro. Si applicano i commi terzo e settimo dell'articolo 22 e il quarto comma dell'articolo 23 ed il giudizio di opposizione è regolato ai sensi degli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile.

Si osservano, in ogni caso, gli articoli 13, 14, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 38 in quanto applicabili. [L'esecuzione forzata, quando non è diversamente stabilito, è regolata dalle disposizioni del codice di procedura civile].

L'ordinanza-ingiunzione emanata ai sensi del secondo comma costituisce titolo per iscrivere ipoteca legale sui beni del debitore, nei casi in cui essa è consentita, quando la opposizione non è stata proposta ovvero è stata dichiarata inammissibile o rigettata. In pendenza del giudizio di opposizione la iscrizione dell'ipoteca è autorizzata dal pretore se vi è pericolo nel ritardo.

Per le violazioni previste dal primo comma che non consistono nell'omesso o parziale versamento di contributi e premi e che non sono allo stesso connesse a norma del terzo comma si osservano le disposizioni delle sezioni I e II di questo Capo, in quanto applicabili.

La disposizione del primo comma non si applica alle violazioni previste dagli articoli 53, 54, 139, 157, 175 e 246 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

[Per la riscossione delle somme dovute ai sensi del presente articolo, nonché per la riscossione dei contributi e dei premi non versati e delle relative somme aggiuntive di cui alle leggi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, gli enti ed istituti gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, osservate in ogni caso le forme previste dal primo comma dell'articolo 18, possono avvalersi, ove opportuno, del procedimento ingiuntivo di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile].

36. Omissione o ritardo nel versamento di contributi e premi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie.

La sanzione amministrativa per l'omissione totale o parziale del versamento di contributi e premi in materia assistenziale e previdenziale non si applica se il pagamento delle somme dovute avviene entro trenta giorni dalla scadenza ovvero se, entro lo stesso termine, il datore di lavoro presenta domanda di dilazione all'ente o istituto di cui al secondo comma dell'articolo precedente. Tuttavia, quando è stata presentata domanda di dilazione, la sanzione amministrativa si applica se il datore di lavoro:

- a) omette anche un solo versamento alla scadenza fissata dall'ente o istituto;
- b) non provvede al pagamento delle somme dovute entro venti giorni dalla comunicazione del rigetto della domanda di dilazione.

Per gli effetti previsti dalla lettera b) del precedente comma la mancata comunicazione dell'accoglimento della domanda di dilazione entro novanta giorni dalla sua presentazione equivale a rigetto della medesima.

37. Omissione o falsità di registrazione o denuncia obbligatoria.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il datore di lavoro che, al fine di non versare in tutto o in parte contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie, omette una o più registrazioni o denunce obbligatorie, ovvero esegue una o più denunce obbligatorie in tutto o in parte non conformi al vero, è punito con la reclusione fino a due anni quando dal fatto deriva l'omesso versamento di contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie per un importo mensile non inferiore al maggiore importo fra cinque milioni mensili e il cinquanta per cento dei contributi complessivamente dovuti.

2. Fermo restando l'obbligo dell'organo di vigilanza di riferire al pubblico ministero la notizia di reato, qualora l'evasione accertata formi oggetto di ricorso amministrativo o giudiziario il procedimento penale è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, fino al momento della decisione dell'organo amministrativo o giudiziario di primo grado.

3. La regolarizzazione dell'inadempienza accertata, anche attraverso dilazione, estingue il reato.

4. Entro novanta giorni l'ente impositore è tenuto a dare comunicazione all'autorità giudiziaria dell'avvenuta regolarizzazione o dell'esito del ricorso amministrativo o giudiziario.

38. Entità della somma dovuta.

La somma dovuta ai sensi del primo comma dell'articolo 32 è pari all'ammontare della multa o dell'ammenda stabilita dalle disposizioni che prevedono le singole violazioni.

La somma dovuta come sanzione amministrativa è da lire ventimila a lire cinquecentomila per la violazione dell'articolo 669 del codice penale e da lire cinquantamila a lire cinquecentomila per la violazione dell'articolo 672 del codice penale.

[La somma dovuta è da lire duecentomila a lire due milioni per la violazione degli articoli 121 e 124 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, da lire centomila a lire un milione per la violazione degli articoli 121, 180, 181 e 186 del regolamento di pubblica sicurezza].

La somma dovuta è da lire duecentomila a lire due milioni per la violazione degli articoli 8, 58, comma ottavo, 2 e 83, comma sesto, da lire centomila a lire cinquecentomila per la violazione dell'articolo 88, comma sesto, del testo unico delle norme sulla circolazione stradale.

La somma dovuta è da lire centomila a lire un milione per la violazione dell'art. 8, L. 30 aprile 1962, n. 283, e da lire cinquantamila a lire duecentomila per la violazione dell'ultimo comma dell'articolo 14 della stessa legge.

La somma dovuta è da lire cinquecentomila a lire tre milioni per la violazione del primo comma dell'articolo 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990.

39. Violazioni finanziarie.

Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro le violazioni previste dalle leggi in materia finanziaria punite con la sola multa o con l'ammenda.

Se le leggi in materia finanziaria prevedono, oltre all'ammenda o alla multa, una pena pecuniaria, l'ammontare di quest'ultima si aggiunge alla somma prevista nel comma precedente e la sanzione viene unificata a tutti gli effetti.

[Alle violazioni previste nel primo comma si applicano le disposizioni della L. 7 gennaio 1929, n. 4, e successive modificazioni, salvo che sia diversamente disposto da leggi speciali].

[In deroga a quanto previsto dall'articolo 15 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, per le violazioni alle leggi in materia di dogane e di imposte di fabbricazione è consentito al trasgressore di estinguere l'obbligazione mediante il pagamento, entro trenta giorni dalla contestazione, presso l'ufficio incaricato della contabilità relativa alla violazione, dell'ammontare del tributo e di una somma pari ad un sesto del massimo della sanzione pecuniaria, o, se più favorevole, al limite minimo della sanzione medesima].

[In caso di mancato pagamento della sanzione pecuniaria nel termine prescritto, l'ufficio finanziario incaricato della contabilità relativa alla violazione procede alla riscossione della somma dovuta mediante esecuzione forzata, con l'osservanza delle norme del testo unico sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

Alle violazioni finanziarie, comprese quelle originariamente punite con la pena pecuniaria, si applicano, altresì, gli articoli [27, penultimo comma] 29 e 38, primo comma.

Sezione IV - Disposizioni transitorie e finali.

40. Violazioni commesse anteriormente alla legge di depenalizzazione.

Le disposizioni di questo Capo si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore della presente legge che le ha depenalizzate, quando il relativo procedimento penale non sia stato definito.

41. Norme processuali transitorie.

L'autorità giudiziaria, in relazione ai procedimenti penali per le violazioni non costituenti più reato, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, se non deve pronunciare decreto di archiviazione o sentenza di proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti all'autorità competente. Da tale momento decorre il termine di cui al secondo comma dell'articolo 14 per la notifica delle violazioni, quando essa non è prevista dalle leggi vigenti.

Le multe e le ammende inflitte con sentenze divenute irrevocabili o con decreti divenuti esecutivi alla data di entrata in vigore della presente legge sono riscosse, insieme con le spese del procedimento, con l'osservanza delle norme sull'esecuzione delle pene pecuniarie.

Restano salve le pene accessorie e la confisca, nei casi in cui le stesse sono applicabili a norma dell'articolo 20. Restano salvi, altresì, i provvedimenti adottati in ordine alla patente di guida ed al documento di circolazione, ai sensi del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e della legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci. Per ogni altro effetto si applica il secondo comma dell'articolo 2 del codice penale.

42. Disposizioni abrogate.

Sono abrogati la legge 3 maggio 1967, n. 317, gli articoli 4 e 5 della legge 9 ottobre 1967, n. 950, gli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1969, n. 1228, l'articolo 13 della legge 29 ottobre 1971, n. 889, la legge 24 dicembre 1975, n. 706, nonché ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

43. Entrata in vigore.

Le norme di questo Capo entrano in vigore il centottantesimo giorno dalla data della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

L. R. 21/1984

Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale

Testo coordinato con le modifiche apportate fino alla L.R. 27 giugno 2014 n. 7

Art. 1

Ambito di applicazione

Le disposizioni della presente legge si osservano, in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente stabilito, nei casi di violazioni di norme in materia di competenza regionale propria o delegata che comportano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, sia che si tratti di violazioni che configurano sin dall'origine un illecito amministrativo sia che si tratti di violazioni rientranti nelle ipotesi di depenalizzazione previste dal Capo I della Legge 24 novembre 1981 n. 689, la quale, agli effetti della presente legge, sarà denominata "legge statale".

Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente legge le violazioni disciplinari. Restano inoltre ferme le disposizioni vigenti concernenti le sanzioni comminate per la violazione di norme tributarie regionali.

Art. 2

Principio di legalità

Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione.

Art. 3

Concorso di norme penali e di disposizioni di legge regionale

A norma dell'art. 9 della legge statale, qualora lo stesso fatto violi una disposizione penale e una disposizione di legge regionale che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria, si applica in ogni caso la norma penale salvo che quest'ultima sia applicabile solo in mancanza di altre disposizioni penali.

Art. 4

Applicazione delle sanzioni amministrative

(abrogato da art. 51 L.R. 12 febbraio 2010 n. 4)

1. abrogato.

Art. 5

Autorità competente

(sostituito da art. 51 L.R. 12 febbraio 2010 n. 4, poi modificato comma 1 e aggiunto comma 4 bis. da art. 27 L.R. 23 luglio 2010 n. 7)

1. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla presente legge compete agli enti che...esercitano le funzioni di amministrazione attiva cui esse accedono.

2. Sulla base del principio di separazione fra le funzioni di indirizzo politico e quelle di gestione amministrativa, le autorità competenti per lo svolgimento del procedimento sanzionatorio disciplinato nella presente legge sono individuate nell'ambito degli uffici degli enti cui la stessa si applica. In mancanza di diversa individuazione, l'autorità competente è il responsabile dell'ufficio.

3. Per le violazioni in materia sanitaria, nonché relative alla tutela e alla sicurezza del lavoro, anche connesse a funzioni attribuite agli enti locali, la competenza all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie spetta all'Azienda USL. Qualora le violazioni riguardanti la tutela e la sicurezza del lavoro siano contestate all'Azienda USL, l'autorità competente è la Regione.

4. L'ente competente per territorio è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione.

4 bis. I proventi delle sanzioni amministrative riscossi in forza di ordinanza-ingiunzione ovvero a seguito di pagamento in misura ridotta, spettano, secondo le rispettive competenze, alla Regione o agli altri enti competenti all'irrogazione della sanzione, salvo diversa disposizione di legge.

Art. 6

Agenti accertatori

Alle attività connesse con l'accertamento e la contestazione della sanzione amministrativa provvedono gli organi incaricati della vigilanza e del controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria.

Ognuno degli enti cui spetta l'esercizio delle funzioni sanzionatorie individua gli organi, uffici ed agenti abilitati ad effettuare gli accertamenti e tutte le altre attività previste agli articoli 13, 14, 15 e 17 della legge statale in armonia con i principi della legge e del proprio ordinamento.

Coloro che sono individuati per l'espletamento delle funzioni di cui al comma precedente sono titolari dei poteri di cui all'art. 13 della legge statale.

Essi devono essere muniti di apposito documento che attesti l'abilitazione all'esercizio dei compiti ad essi attribuiti. A questo fine la Giunta regionale può adottare un documento- tipo.

Resta ferma la competenza degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'art. 13 della legge statale e quella degli altri organi espressamente abilitati dalle leggi vigenti.

Art. 7

Principi e misure delle sanzioni amministrative pecuniarie

(modificato comma 2 da art. 4 L.R. 13 novembre 2001 n. 38)

Le sanzioni amministrative pecuniarie di competenza regionale sono applicate sulla base dei principi generali previsti nelle norme del Capo I, Sez. I, della legge statale.

La sanzione consiste nel pagamento di una somma non inferiore a 6 Euro e non superiore a 10329 Euro secondo la sanzione stabilita per ciascuna violazione. Le sanzioni proporzionali non hanno limite massimo. Si intendono conseguentemente modificate tutte le disposizioni che stabiliscono come sanzione una somma inferiore a 6 Euro o superiore a 10329 Euro.

Salvo che non sia diversamente disposto dalla legge, il limite massimo della sanzione amministrativa non può superare il decuplo del limite minimo.

Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata ai sensi del secondo comma si applicano i criteri stabiliti nell'articolo 11 della legge statale.

Art. 7 bis

Accesso ai luoghi e diffida amministrativa

(aggiunto da art. 8 L.R. 24 maggio 2013 n. 4, poi modificato comma 4 da art. 76 L.R. 27 giugno 2014 n. 7)

1. Ai fini dell'accertamento delle violazioni di competenza regionale gli agenti accertatori possono procedere all'ispezione di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora. In tal caso redigono un verbale di ispezione.

2. Restano fermi i poteri di accertamento e di perquisizione attribuiti dalle leggi vigenti agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

3. Fatta salva la disciplina prevista in normative di settore, ivi comprese quelle sulla sicurezza alimentare e sulla tutela e sicurezza del lavoro, al fine di semplificare il procedimento sanzionatorio, è introdotta nei settori di cui al comma 4 la diffida amministrativa, in luogo dell'immediato accertamento della violazione, qualora questa sia sanabile.

4. La diffida amministrativa è applicabile nell'ambito di procedimenti sanzionatori disciplinati nei settori riguardanti il commercio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'esercizio di attività di artigianato a contatto con il pubblico, il divieto di fumo, nonché nelle fattispecie sanzionatorie previste dai regolamenti comunali. L'estensione dell'applicazione della diffida amministrativa nell'ambito di procedimenti sanzionatori non espressamente richiamati nel presente comma può essere prevista da specifiche leggi regionali di settore.

5. La diffida amministrativa consiste in un invito rivolto dall'accertatore al trasgressore e agli altri soggetti di cui all'articolo 9, prima della contestazione della violazione, a sanare la stessa. Essa è contenuta nel verbale di ispezione di cui al comma 1, che è sottoscritto e consegnato agli interessati e nel quale deve essere indicato il termine, non superiore a dieci giorni, entro cui uniformarsi alle prescrizioni. Qualora i soggetti diffidati non provvedano entro il termine indicato, l'agente accertatore provvede a redigere il verbale di accertamento ai sensi dell'articolo 8.

6. La diffida amministrativa non è rinnovabile, né prorogabile. Essa non opera in caso di attività svolta senza autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominato. L'autore della violazione non può essere diffidato nuovamente per un comportamento già oggetto di diffida nei cinque anni precedenti.

7. Gli enti competenti ai sensi dell'articolo 5 individuano, con proprio atto, nell'ambito dei settori indicati al comma 4, in quali procedimenti introdurre la diffida amministrativa. La Regione monitora l'applicazione dell'istituto della diffida amministrativa e può dettare specifiche linee guida in materia.

Art. 8

Accertamento della violazione

(aggiunta lett. h bis) comma 2 da art. 8 L.R. 24 maggio 2013 n. 4)

La violazione di una norma che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria è accertata mediante processo verbale.

Il processo verbale di accertamento deve contenere:

- a) l'indicazione della data, ora e luogo di accertamento;
- b) le generalità e la qualifica del verbalizzante e la sua sottoscrizione;
- c) la generalità del trasgressore ovvero le generalità di chi era tenuto alla sorveglianza se il trasgressore sia minore degli anni 18 o incapace di intendere e di volere e lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato;
- d) la descrizione succinta del fatto costituente l'illecito;
- e) la menzione delle norme che si presumono violate;
- f) l'indicazione degli eventuali responsabili in solido ai sensi dell'art. 6 della legge statale;
- g) l'indicazione degli enti o organi cui il trasgressore può inoltrare eventuali scritti e documenti difensivi per gli effetti dell'articolo 18 della legge statale;

- h) la menzione della facoltà di pagamento in misura ridotta, a norma del successivo art. 13, con l'indicazione del relativo importo e delle modalità di pagamento;
- h bis) la menzione della diffida amministrativa qualora sia applicabile ai sensi dell'articolo 7 bis;
- i) le eventuali dichiarazioni del trasgressore.

Art. 9

Contestazione

La violazione, quando possibile, deve essere contestata immediatamente dall'agente accertatore al trasgressore ovvero, nelle ipotesi di cui alla lettera c) del precedente articolo, a chi era tenuto alla sorveglianza e all'eventuale responsabile in solido.

Art. 10

Notifica

Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o alcune delle persone indicate all'articolo precedente gli estremi della violazione devono essere notificati agli interessati; la notificazione deve essere effettuata rispettivamente nel termine di novanta giorni dall'accertamento agli interessati residenti nel territorio della Repubblica e di trecentosessanta ai residenti all'estero.

Si osservano in ogni caso le disposizioni dell'art. 14 della legge statale.

Art. 11

Accertamento mediante analisi di campioni e revisione delle analisi

Nei casi in cui per l'accertamento delle violazioni siano compiute analisi di campioni, si applicano le disposizioni dell'art. 15 della legge statale.

L'interessato alla revisione delle analisi può richiederne l'effettuazione ai servizi competenti delle Unità sanitarie locali e agli altri laboratori ed istituti incaricati in base alle vigenti disposizioni di legge.

Per ciascuna analisi richiesta ai servizi dell'Unità sanitaria locale o a laboratori convenzionati con essa, l'interessato dovrà versare alla tesoreria della stessa una somma stabilita da apposito tariffario approvato con legge regionale.

Per le revisioni di analisi richieste agli istituti e laboratori incaricati sulla base delle vigenti disposizioni di legge si osservano le modalità previste nel D.P.R. 29 luglio 1982 n. 571.

Art. 12

Accesso ai luoghi

(abrogato da art. 8 L.R. 24 maggio 2013 n. 4)

1. abrogato.

Art. 13

Pagamento in misura ridotta

È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione stessa, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme anteriori all'entrata in vigore della legge statale non consentivano l'oblazione.

Il pagamento in misura ridotta della somma dovuta è effettuato mediante versamento in appositi conti correnti postali intestati alla Regione o agli enti di cui al precedente articolo 4.

Il pagamento in misura ridotta della somma dovuta può essere effettuato mediante corresponsione nelle mani dell'agente accertatore, con le modalità previste nell'ordinamento dei rispettivi enti.

Art. 14

Rapporto

Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, l'agente che ha accertato la violazione deve inoltrare rapporto completo di processo verbale di accertamento e di prova delle eseguite notificazioni alle autorità di cui al precedente art. 5, secondo le rispettive competenze.

Art. 15

Ordinanza-ingiunzione

Contro l'accertamento della violazione il trasgressore e gli altri soggetti individuati ai sensi del precedente art. 9 possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto scritti difensivi e documenti, nonché la richiesta di essere sentiti dalla stessa autorità.

L'autorità competente, esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti e sentiti gli interessati che ne abbiano fatto richiesta, se ritiene fondato l'accertamento determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti.

L'ordinanza-ingiunzione è notificata nel termine rispettivamente di novanta giorni e di trecentosessanta giorni dalla sua adozione per i residenti nel territorio della Repubblica o all'estero, con le modalità indicate nell'art. 14 della legge statale.

Il pagamento della somma deve essere effettuato nel termine di trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza-ingiunzione mediante versamento nei conti correnti postali di cui all'art. 13; se l'interessato risiede all'estero, il termine è di sessanta giorni. È ammesso il pagamento rateale della sanzione pecuniaria sulla base dei presupposti e secondo le modalità stabiliti dall'art. 26 della legge statale.

Art. 16

Esecuzione forzata

L'esecuzione forzata dell'ordinanza-ingiunzione viene effettuata con le modalità previste dal primo comma dell'art. 27 della legge statale.

Art. 17

Sequestro e confisca

Nelle ipotesi di sequestro ai sensi dell'articolo 13 della legge statale, l'agente accertatore che vi procede ne redige apposito processo verbale, il quale, oltre alla descrizione delle cose sequestrate, deve contenere le indicazioni di cui all'art. 8, lettere a), b), c), d).

Una copia del processo verbale, contenente anche l'indicazione dell'autorità alla quale gli interessati possono proporre opposizione ai sensi dell'art. 19 della legge statale, è immediatamente consegnata alla persona presso la quale le cose stesse sono sequestrate.

Le cose sequestrate, se mobili, vengono trasportate e custodite nell'ufficio cui appartiene l'agente accertatore e custodite.

Qualora però la loro natura o motivi di opportunità non lo permettano, la custodia può avvenire in luogo diverso, con determinazione del modo e nomina del custode che può essere lo stesso trasgressore o l'obbligato in solido; di dette operazioni va redatto processo verbale.

L'ente competente alla irrogazione della sanzione, nel corso della custodia delle cose sequestrate, può disporre, anche su richiesta del depositario, l'alienazione o la distruzione delle cose deperibili, deteriorabili o nocive, con provvedimenti comunicati a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento al soggetto presso il quale fu eseguito il sequestro ed eventualmente al proprietario.

In caso di alienazione, viene posta sotto sequestro la somma ricavata.

Le spese di custodia delle cose sequestrate sono anticipate dall'ente competente ad accertare la violazione e rimborsate dal trasgressore, dall'obbligato in solido ovvero dal diverso soggetto a favore del quale è disposta la restituzione delle cose sequestrate, salvo che relativamente alla violazione amministrativa sia pronunciata ordinanza di archiviazione, sentenza irrevocabile di accoglimento della opposizione proposta contro l'ordinanza-ingiunzione o contro l'ordinanza che dispone la sola confisca, ovvero sia stata omessa la notificazione della violazione nel termine prescritto, o si sia verificata la prescrizione ai sensi del successivo art. 19.

Quando l'autorità competente decida la restituzione delle cose sequestrate, il provvedimento deve essere comunicato tempestivamente all'ufficio cui appartiene l'agente accertatore. La restituzione è disposta a favore di colui che le deteneva al momento dell'esecuzione del sequestro ovvero di chi provi di averne diritto e ne faccia istanza.

Nei casi di confisca, quando il provvedimento di confisca è diventato inoppugnabile ai sensi dell'art. 18 della legge statale, le cose confiscate vengono alienate se deteriorabili o distrutte se alterate o comunque pericolose per la salute pubblica; ugualmente se ne dispone la distruzione se si tratti di cose la cui fabbricazione, uso, porto e detenzione costituisce violazione amministrativa.

Fuori dalle ipotesi previste nel precedente comma, quando la confisca ha ad oggetto beni fungibili se ne dispone la vendita all'incanto; qualora si tratti di cose infungibili se ne dispone la destinazione a musei, istituti o uffici pubblici o scolastici, o a diversa destinazione comunque di uso pubblico.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si osservano, in quanto applicabili, le norme degli articoli da 3 a 19 del D.P.R. 29 luglio 1982 n. 571.

Art. 18

Devoluzione dei proventi

(abrogato da art. 51 L.R. 12 febbraio 2010 n. 4)

1. abrogato.

Art. 19

Prescrizione

Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni di norme che prevedono l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

La prescrizione è regolata dalle norme del Codice civile.

NORME FINALI**Art. 20**

In osservanza del principio di legalità di cui al precedente art. 2, con la presente legge si intendono confermate le sanzioni amministrative pecuniarie previste all'art. 14 del Regolamento regionale per la caccia al cinghiale, 29 ottobre 1982 n. 48. Resta fermo altresì che il rimborso del danno faunistico di cui all'articolo 10 del Regolamento regionale dei territori per la gestione sociale della caccia, 3 agosto 1982 n. 38, avviene secondo le valutazioni compiute dalla Giunta regionale, sulla base dei principi contenuti nella presente legge.

Art. 21

Si intendono altresì confermate le sanzioni contenute nell'art. 17 del Regolamento regionale per la disciplina dei complessi turistici all'aria aperta, 18 maggio 1981 n. 14.

Art. 22

Per quanto non disposto nella presente legge si applicano le disposizioni della legge statale.

Art. 23

(abrogato da art. 51 L.R. 12 febbraio 2010 n. 4)
1. abrogato.

Art. 24

L'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale diversamente disciplinata da leggi regionali anteriori si intende regolata dalle norme della presente legge e, per quanto in essa non previsto, dalle norme della legge statale. Di conseguenza sono abrogate le disposizioni di leggi regionali incompatibili con la presente legge ed in particolare le disposizioni incompatibili della L.R. 2 settembre 1976 n. 41 e successive modificazioni, della L.R. 6 agosto 1979 n. 25, della L.R. 2 maggio 1978 n. 13.

L. R. 26/1979

Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali

Testo coordinato con le modifiche apportate dalla L.R. 22 dicembre 2003 n. 30

Art. 1 -Oggetto delle tasse

Le tasse sulle concessioni regionali si applicano agli atti e ai provvedimenti adottati dalla Regione nell'esercizio delle proprie funzioni o degli enti locali nell'esercizio delle funzioni regionali ad essi delegate ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione, indicati nella TARIFFA (1) approvata ai sensi del primo comma dell'art. 3 della Legge 16 maggio 1970, n. 281, come modificato dall'art. 4 della Legge 14 giugno 1990, n. 158.

Art. 2 -Obbligo del pagamento

01. È tenuto al pagamento della tassa chi richiede il rilascio o il rinnovo dell'atto o del visto o la vidimazione.

02. La Regione applica, in ogni caso, le norme relative alla responsabilità in solido previste nel decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della L. 23 dicembre 1996, n. 662).

La tassa di rilascio è dovuta in occasione dell'emanazione dell'atto e va corrisposta non oltre la consegna di esso all'interessato.

La tassa di rinnovo va corrisposta allorché gli atti, venuti a scadenza, vengono di nuovo posti in essere.

La tassa per il visto e quella per la vidimazione vanno corrisposte nei termini stabiliti dalla tariffa stessa.

Nei casi espressamente indicati nella tariffa, gli atti, la cui validità sia pluriennale, sono soggetti ad una tassa annuale da corrispondersi nel termine stabilito nella tariffa stessa per ogni anno successivo a quello nel quale l'atto è stato emesso.

Quando la misura della tassa è in funzione della popolazione dei Comuni, questa è desunta dai dati dell'ultimo censimento pubblicati sulla gazzetta ufficiale.

Art. 3 -Modalità di pagamento

Le tasse sulle concessioni regionali alle quali sono soggetti gli atti specificati nella tariffa, che fa parte integrante della presente legge, si corrispondono con versamento su apposito c/c postale.

Art. 4 -Riscossione coattiva

abrogato

Art. 5 -Effetti del mancato o ritardato pagamento delle tasse

Gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci sino a quando queste non siano state pagate.

Art. 6 -Sanzioni

1. Chi esercita un'attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa di concessione regionale senza aver ottenuto l'atto stesso o senza aver assolto la relativa tassa è punito con la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103 Euro.

2. Il pubblico ufficiale che emette atti soggetti a tasse sulle concessioni regionali senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo previsto è punito con la sanzione amministrativa da 103 Euro a 516 Euro ed è tenuto al pagamento del tributo medesimo, salvo regresso.

3. Ai sensi del comma 1 dell'art. 13 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, in caso di ritardato pagamento della tassa sulle concessioni regionali, il trasgressore è punito con la sanzione amministrativa pari al 30 per cento del tributo versato in ritardo, salvo quanto previsto, in caso di ravvedimento, dall'art. 13 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 7 -Accertamento e definizione delle violazioni

1. Le violazioni delle norme della presente legge sono accertate, oltre che dagli organi previsti dalle norme dello Stato in materia di tasse sulle concessioni governative, anche - ai sensi dell'art. 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 - dai funzionari dell'Amministrazione regionale, appositamente designati e muniti di speciale tessera di riconoscimento rilasciata dal Presidente della Giunta regionale, nonché, limitatamente agli accertamenti compiuti nella sede degli uffici tributari regionali, da qualsiasi funzionario od impiegato addetto agli uffici stessi.

2. I processi verbali di constatazione devono essere trasmessi alla struttura regionale competente in materia di tributi per i provvedimenti di propria competenza, di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.

3. *abrogato*

Art. 8 - Riscossione e ripartizione delle sanzioni amministrative

Art. 9 - Ricorsi amministrativi

Art. 10 - Delega abrogati

Art. 11 -Decadenza e rimborsi

L'accertamento delle violazioni alle norme della presente legge può essere eseguito, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento della relativa tassa

Il contribuente può chiedere al Presidente della Giunta regionale la restituzione delle tasse sulle concessioni regionali erroneamente pagate entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno del pagamento, o, in caso di rifiuto dell'atto sottoposto a tassa, dalla data di comunicazione del rifiuto stesso.

Nonostante l'inutile decorso del termine di cui al primo comma, l'atto per il quale non sia stata corrisposta la tassa sulle concessioni regionali non acquista efficacia sino a quando la tassa stessa non venga corrisposta. In tal caso non sono dovute le sanzioni per il mancato o ritardato pagamento.

Art. 12 -Norme abrogate

Le disposizioni non compatibili con le norme della presente legge, contenute nelle leggi regionali 27 dicembre 1971, n. 1 e 25 gennaio 1974, n. 8, e concernenti la materia delle tasse sulle concessioni regionali, sono abrogate.

Cessano di avere applicazione le esenzioni e le agevolazioni tributarie relativamente ai titolari di farmacie legittime e privilegiate di cui alla legge 22 maggio 1913, n. 468.

Art. 13 -Rinvio alle norme legislative dello Stato

Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano alle tasse sulle concessioni regionali le disposizioni di legge concernenti le tasse sulle concessioni governative.

Art. 14 -Disposizioni transitorie e finali

La presente legge ha effetto dall'1 gennaio 1978, salvo, in materia di caccia, quanto disposto dall'art. 34, secondo comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 968, nonché dall'1 gennaio 1979 in materia di assistenza sanitaria, per quanto disposto dall'art. 34 del DPR 24 luglio 1977, n. 616.

Il pagamento per gli anni 1978 e 1979 delle tasse indicate nell'allegata tariffa e non previste nella precedente tariffa annessa alla L.R. 25 gennaio 1974, n. 8, qualora non sia ancora avvenuto, può essere effettuato entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Non è dovuta alcuna integrazione per le tasse corrisposte alla data di entrata in vigore della presente legge nella misura indicata nella L.R. 25 gennaio 1974, n. 8, sui provvedimenti amministrativi previsti dall'annessa tariffa.

I pagamenti eventualmente effettuati dai contribuenti allo Stato, ai sensi del DPR 26 ottobre 1972 n. 641, e dovuti alla Regione dall'1 gennaio 1978, per effetto del DPR 24 luglio 1977, n. 616, si considerano validamente eseguiti, fatta salva la richiesta di rimborso della Regione nei confronti dello Stato.

Art. 15 -Entrata in vigore

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 - secondo comma dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Note

1 . La tariffa allegata alla L.R. 23.8.1979, n. 26 è stata integralmente sostituita, a decorrere dal 1° gennaio 1981, da quella annessa alla L.R. 29.12.1980, n. 60.

La tariffa è stata successivamente modificata ed aggiornata dalle seguenti leggi regionali:

L.R. 1.12.1979,n. 43: dispone in merito al pagamento della tassa di abilitazione all'esercizio venatorio, per la prima volta, da parte dei titolari di licenza di porto di fucile per uso di caccia.

L.R. 17.5.1982, n. 22: modifica la tassa di abilitazione all'esercizio venatorio.

L.R. 24.10.1983, n. 38: aumenta, con alcune eccezioni gli importi delle tasse del 100%. Aumenta gli importi delle tasse, a decorrere dal 1° gennaio 1984 del 20%. Modifica la tassa di abilitazione all'esercizio venatorio e quella dell'autorizzazione sanitaria all'apertura di alberghi.

L.R. 23.11.1984, n. 51: aumenta, con alcune eccezioni, gli importi delle tasse del 20%, a decorrere dal 1° gennaio 1985.

L.R. 25.11.1985, n. 26: aumenta, con alcune eccezioni, gli importi delle tasse del 20%, a decorrere dal 1° gennaio 1986.

L.R. 21.12.1987, n. 44: modifica la tassa di costituzione di azienda faunistico-venatoria e aumenta gli importi delle tasse del 20%, a decorrere dal 1° gennaio 1988.

L.R. 16.12.1988, n. 51: aumenta gli importi delle tasse del 20%, a decorrere dal 1° gennaio 1989.

L.R. 15.12.1989, n. 45: aumenta gli importi delle tasse del 20%, a decorrere dal 1° gennaio 1990.

L.R. 3.12.1990, n. 51: aumenta gli importi delle tasse del 20%, a decorrere dal 1° gennaio 1991.

L.R. 28.1.1991, n. 3: dispone esenzione tributaria per le autorizzazioni rilasciate agli enti gestori di pubbliche fognature; istituisce la tassa per l'abilitazione alla ricerca e raccolta dei tartufi.

Dal 1° gennaio 1992 con il Decreto legislativo 22.6.1991, n. 230, e successive modificazioni, è stata approvata la nuova tariffa delle tasse sulle concessioni regionali - valida per tutte le regioni a statuto ordinario - che sostituiva pertanto quella approvata con la L.R. n. 60 del 1980 e successive modificazioni, ora priva di efficacia.

Si veda ora la tabella 1 allegata alla L.R. 22 dicembre 2003, n. 30.

Tariffe delle tasse sulle concessioni regionali
(omissis)

ARTICOLI ESTRATTI DAI CODICI

Codice Penale

Aggiornato a ottobre 2015

Art. 5 - Ignoranza della legge penale.

Nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale.

Art. 110 - Pena per coloro che concorrono nel reato.

Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 120 - Diritto di querela.

Ogni persona offesa da un reato per cui non debba procedersi d'ufficio o dietro richiesta o istanza ha diritto di querela.

Per i minori degli anni quattordici e per gli interdetti a cagione d'infermità di mente, il diritto di querela, è esercitato dal genitore o dal tutore.

I minori che hanno compiuto gli anni quattordici e gli inabilitati possono esercitare il diritto di querela e possono altresì, in loro vece, esercitarlo il genitore ovvero il tutore o il curatore, nonostante ogni contraria dichiarazione di volontà, espressa o tacita, del minore o dell'inabilitato.

Art. 185 - Restituzioni e risarcimento del danno

Ogni reato obbliga alle restituzioni, a norma delle leggi civili. Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui.

DEL PUBBLICO UFFICIALE

Art. 314 - Peculato.

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

Art. 317 - Concussione.

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

(1) Articolo sostituito dall'art. 4, L. 26 aprile 1990, n. 86 e dall'art. 1, comma 75, lett. d), L. 6 novembre 2012, n. 190. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. a), L. 27 maggio 2015, n. 69.

Art. 317-bis. - Pene accessorie.

La condanna per il reato di cui agli articoli 314 e 317, 319 e 319 ter importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Nondimeno, se per circostanze attenuanti viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, la condanna importa l'interdizione temporanea.

Art. 318. - Corruzione per l'esercizio della funzione.

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Art. 319. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.

Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Art. 319-bis. - Circostanze aggravanti.

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Art. 319-ter. - Corruzione in atti giudiziari.

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna [c.p.p. 442, 533, 605] di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Art. 319-quater. - Induzione indebita a dare o promettere utilità.

Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

Art. 320. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

Art. 323. - Abuso di ufficio.

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

Art. 325. - Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio.

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.

Art. 326. - Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio.

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.

Art. 328. - Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione.

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.

Art. 334. - Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa.

Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa e affidata alla sua custodia, al solo scopo di favorire il proprietario di essa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 516.

Si applicano la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da euro 30 a euro 309 se la sottrazione, la soppressione, la distruzione, la dispersione o il deterioramento sono commessi dal proprietario della cosa affidata alla sua custodia.

La pena è della reclusione da un mese ad un anno e della multa fino a euro 309, se il fatto è commesso dal proprietario della cosa medesima non affidata alla sua custodia.

Art. 335. - Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa.

Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la sottrazione o la soppressione, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309.

Art. 335-bis. - Disposizioni patrimoniali.

Salvo quanto previsto dall'articolo 322-ter, nel caso di condanna per delitti previsti dal presente capo è comunque ordinata la confisca anche nelle ipotesi previste dall'articolo 240, primo comma.

Art. 336. - Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale.

Chiunque usa violenza o minaccia a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

La pena è della reclusione fino a tre anni, se il fatto è commesso per costringere alcuna delle persone anzidette a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di essa.

Art. 337. - Resistenza a un pubblico ufficiale.

Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale, o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto d'ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Art. 339. - Circostanze aggravanti.

Le pene stabilite nei tre articoli precedenti sono aumentate se la violenza o la minaccia è commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte.

Se la violenza o la minaccia è commessa da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è, nei casi preveduti dalla prima parte dell'articolo 336 e dagli articoli 337 e 338, della reclusione da tre a quindici anni e, nel caso preveduto dal capoverso dell'articolo 336, della reclusione da due a otto anni.

Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano anche, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nel caso in cui la violenza o la minaccia sia commessa mediante il lancio o l'utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare pericolo alle persone.

Art. 340. - Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità.

Chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge cagiona un'interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità è punito con la reclusione fino a un anno.

I capi promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.

Art. 347. - Usurpazione di funzioni pubbliche.

Chiunque usurpa una funzione pubblica o le attribuzioni inerenti a un pubblico impiego è punito con la reclusione fino a due anni.

Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o impiegato il quale, avendo ricevuta partecipazione del provvedimento che fa cessare o sospendere le sue funzioni o le sue attribuzioni, continua ad esercitarle.

La condanna importa la pubblicazione della sentenza. Codice Penale

Art. 349. - Violazione di sigilli.

Chiunque viola i sigilli, per disposizione della legge o per ordine dell'autorità apposti al fine di assicurare la conservazione o l'identità di una cosa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032

Se il colpevole è colui che ha in custodia la cosa, la pena è della reclusione da tre a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 3.098.

Art. 350. - Agevolazione colposa.

Se la violazione dei sigilli è resa possibile, o comunque agevolata, per colpa di chi ha in custodia la cosa, questi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro 929.

Art. 351. - Violazione della pubblica custodia di cose.

Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora corpi di reato, atti, documenti, ovvero un'altra cosa mobile particolarmente custodita in un pubblico ufficio, o presso un pubblico ufficiale o un impiegato che presti un pubblico servizio, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione da uno a cinque anni. Codice Penale

Art. 357. - Nozione del pubblico ufficiale.

Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

Art. 358. - Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio.

Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

Art. 359. - Persone esercenti un servizio di pubblica necessità.

Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità:

- 1) i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi;
- 2) i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica amministrazione.

Art. 360. - Cessazione della qualità di pubblico ufficiale.

Quando la legge considera la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio, o di esercente un servizio di pubblica necessità, come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un reato, la cessazione di tale qualità, nel momento in cui il reato è commesso, non esclude l'esistenza di questo né la circostanza aggravante se il fatto si riferisce all'ufficio o al servizio esercitato.

Art. 361. - Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale.

Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'autorità giudiziaria, o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da euro 30 a euro 516.

La pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto.

Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa.

Art. 362. - Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio.

L'incaricato di un pubblico servizio che omette o ritarda di denunciare all'autorità indicata nell'articolo precedente un reato del quale abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa del servizio, è punito con la multa fino a euro 103.

Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato punibile a querela della persona offesa, né si applica ai responsabili delle comunità terapeutiche socio-riabilitative per fatti commessi da persone tossicodipendenti affidate per l'esecuzione del programma definito da un servizio pubblico.

Art. 363. - Omessa denuncia aggravata.

Nei casi preveduti dai due articoli precedenti, se la omessa o ritardata denuncia riguarda un delitto contro la personalità dello Stato, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni; ed è da uno a cinque anni, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria.

Art. 364. - Omessa denuncia di reato da parte del cittadino.

Il cittadino, che, avendo avuto notizia di un delitto contro la personalità dello Stato, per il quale la legge stabilisce [la pena di morte o] l'ergastolo, non ne fa immediatamente denuncia all'Autorità indicata nell'art. 361, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Art. 367. - Simulazione di reato.

Chiunque, con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'autorità giudiziaria o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, afferma falsamente essere avvenuto un reato, ovvero simula le tracce di un reato, in modo che si possa iniziare un procedimento penale per accertarlo, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

DANNI, FALSE DICHIARAZIONI, AMBIENTE, ANIMALI

Art. 423 - Incendio

Chiunque cagiona un incendio è punito con la reclusione da tre a sette anni. La disposizione precedente si applica anche nel caso d'incendio della cosa propria, se dal fatto deriva pericolo per la incolumità pubblica.

Art. 423-bis C.P.: (INCENDIO BOSCHIVO)

Chiunque cagioni un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

Se l'incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà, se dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all'ambiente.

Art. 424 - Danneggiamento seguito da incendio

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 423-bis, al solo scopo di danneggiare la cosa altrui, appicca il fuoco a una cosa propria o altrui è punito, se dal fatto sorge il pericolo di un incendio, con la reclusione da sei mesi a due anni.

Se segue l'incendio, si applicano le disposizioni dell'articolo 423, ma la pena è ridotta da un terzo alla metà.

Se al fuoco appiccato a boschi, selve e foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento, segue incendio, si applicano le pene previste dall'articolo 423-bis.

Art. 425 - Circostanze aggravanti

Nei casi preveduti dagli articoli 423 e 424, la pena è aumentata se il fatto è commesso:

- 1) su edifici pubblici o destinati a uso pubblico, su monumenti, cimiteri e loro dipendenze;
- 2) su edifici abitati o destinati a uso di abitazione, su impianti industriali o cantieri, o su miniere, cave, sorgenti o su acquedotti o altri manufatti destinati a raccogliere e condurre le acque;
- 3) su navi o altri edifici natanti, o su aeromobili;
- 4) su scali ferroviari o marittimi, o aeroscali, magazzini generali o altri depositi di merci o derrate, o su ammassi o depositi di materie esplodenti, infiammabili o combustibili;

Art. 426 - Inondazione, frana o valanga

Chiunque cagiona una inondazione o una frana, ovvero la caduta di una valanga, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni.

Art. 427. - Danneggiamento seguito da inondazione, frana o valanga.

Chiunque rompe, deteriora o rende in tutto o in parte inservibile chiuse, sbarramenti, argini, dighe o altre opere destinate alla difesa contro acque, valanghe o frane, ovvero alla raccolta o alla condotta delle acque, al solo scopo di danneggiamento, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di un'inondazione o di una frana, ovvero della caduta di una valanga, con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il disastro si verifica, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

ART. 435 C.P.: Fabbricazione e detenzione di materie esplodenti.

Chiunque, al fine di attentare alla pubblica incolumità, fabbrica, acquista o detiene dinamite o altre materie esplodenti, asfissianti, accecanti, tossiche o infiammabili, ovvero sostanze che servano alla composizione o alla fabbricazione di esse, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Art. 439 - Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari

Chiunque avvelena acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni. Se dal fatto deriva la morte di alcuno, si applica l'ergastolo; e, nel caso di morte di più persone, si applica la pena dell'ergastolo.

Art. 440 - Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari

Chiunque corrompe o adultera acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, rendendole pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da tre a dieci anni. La stessa pena si applica a chi contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica, sostanze alimentari destinate al commercio. La pena è aumentata se sono adulterate o contraffatte sostanze medicinali.

Art. 449 - Delitti colposi di danno

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell'articolo 423-bis, cagiona per colpa un incendio o un altro disastro preveduto dal capo primo di questo titolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

La pena è raddoppiata se si tratta di disastro ferroviario o di naufragio o di sommersione di una nave adibita a trasporto di persone o di caduta di un aeromobile adibito a trasporto di persone.

Art. 451 Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro

Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati all'estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 10 a euro 516.

Art. 452 - Delitti colposi contro la salute pubblica

Chiunque commette, per colpa, alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 438 e 439 è punito:

- 1) con la reclusione da tre a dodici anni, nei casi per i quali le dette disposizioni stabiliscono la pena di morte;
- 2) con la reclusione da uno a cinque anni, nei casi per i quali esse stabiliscono l'ergastolo;
- 3) con la reclusione da sei mesi a tre anni, nel caso in cui l'articolo 439 stabilisce la pena della reclusione. Quando sia commesso per colpa alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 440, 441, 442, 443, 444 e 445 si applicano le pene ivi rispettivamente stabilite ridotte da un terzo a un sesto.

Art. 495 - Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri

Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l'identità, lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona è punito con la reclusione da uno a sei anni.

La reclusione non è inferiore a due anni:

- 1) se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile;
- 2) se la falsa dichiarazione sulla propria identità, sul proprio stato o sulle proprie qualità personali è resa all'autorità giudiziaria da un imputato o da una persona sottoposta ad indagini, ovvero se, per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto falso nome.

Art. 496 - False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri

Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, interrogato sulla identità, sullo stato o su altre qualità della propria o dell'altrui persona, fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale o a persona incaricata di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Art. 497-bis. - Possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi.

Chiunque è trovato in possesso di un documento falso valido per l'espatrio è punito con la reclusione da due a cinque anni.

La pena di cui al primo comma è aumentata da un terzo alla metà per chi fabbrica o comunque forma il documento falso, ovvero lo detiene fuori dei casi di uso personale.

Art. 497-ter. - Possesso di segni distintivi contraffatti.

Le pene di cui all'articolo 497-bis si applicano anche, rispettivamente:

- 1) a chiunque illecitamente detiene segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione in uso ai Corpi di polizia, ovvero oggetti o documenti che ne simulano la funzione;
- 2) a chiunque illecitamente fabbrica o comunque forma gli oggetti e i documenti indicati nel numero precedente, ovvero illecitamente ne fa uso.

Titolo IXbis: DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI**TITOLO IX-BIS - Dei delitti contro il sentimento per gli animali****Art. 544-bis. - Uccisione di animali.**

Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi.

Art. 544-ter. - Maltrattamento di animali.

Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche ecologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro.

La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.

La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.

Art. 544-quater. - Spettacoli o manifestazioni vietati.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.

Art. 544-quinqües. - Divieto di combattimenti tra animali.

Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro. La pena è aumentata da un terzo alla metà:

- 1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate;
- 2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;
- 3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti.

Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

Art. 544-sexies. - Confisca e pene accessorie.

Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies, è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato. È altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime..

TITOLO XII - Dei delitti contro la persona

Art. 593 - Omissione di soccorso

Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o un'altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiezza o per altra causa, omette di darne immediato avviso all'autorità è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 2.500 euro.

Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l'assistenza occorrente o di darne immediato avviso all'autorità.

Se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione personale, la pena è aumentata; se ne deriva la morte, la pena è raddoppiata.

Art. 609 - Perquisizione e ispezione personali arbitrarie

Il pubblico ufficiale, che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, esegue una perquisizione o un'ispezione personale, è punito con la reclusione fino ad un anno.

Art. 614 - Violazione di domicilio

Chiunque s'introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s'introduce clandestinamente o con inganno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. (1)

Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l'espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

La pena è da uno a cinque anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato.

Art. 615 - Violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale

Il pubblico ufficiale, che abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, s'introduce o si trattiene nei luoghi indicati nell'articolo precedente è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se l'abuso consiste nell'introdursi nei detti luoghi senza l'osservanza delle formalità prescritte dalla legge, la pena è della reclusione fino a un anno.

Art. 635 - Danneggiamento

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 309.

La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso:

- 1) con violenza alla persona o con minaccia;
- 2) da datori di lavoro in occasione di serrate, o da lavoratori in occasione di sciopero, ovvero in occasione di alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 330, 331 e 333;
- 3) su edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto, o su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici ovvero su immobili i cui lavori di costruzione, di

ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati (1), o su altre delle cose indicate nel n. 7 dell'articolo 625;

4) sopra opere destinate all'irrigazione;

5) sopra piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi, selve o foreste, ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento;

5-bis) sopra attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.

Peri reati di cui al secondo comma, la sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

Art. 635-ter - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Art. 650 - Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità.

Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206

Art. 651 - Rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale.

Chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato, o su altre qualità personali, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a euro 206.

Art. 658 - Procurato allarme presso l'Autorità

Chiunque, annunciando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita allarme presso l'autorità o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro 10 a euro 516.

Art. 659 - Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone

Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 309.

Si applica l'ammenda da euro 103 a euro 516 a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'autorità.

Art. 660 - Molestia o disturbo alle persone

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516.

Art. 672 - Omessa custodia e malgoverno di animali

Chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta, è punito con la sanzione amministrativa da lire euro 25 a euro 258.

Alla stessa pena soggiace:

1) chi, in luoghi aperti, abbandona a se stessi animali da tiro, da soma o da corsa, o li lascia comunque senza custodia, anche se non siano disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo l'incolumità pubblica, ovvero li affida a persona inesperta;

2) chi aizza o spaventa animali, in modo da mettere in pericolo l'incolumità delle persone.

Art. 674 - Getto pericoloso di cose

Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a euro 206.

Art. 675 - Collocamento pericoloso di cose

Chiunque, senza le debite cautele, pone o sospende cose, che, cadendo in un luogo di pubblico transito, o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, possano offendere o imbrattare o molestare persone, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 619.

Art. 727 - Abbandono di animali.

Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.

Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze.

Art. 727-bis - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

Art. 733 - Danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale.

Chiunque distrugge, deteriora o comunque danneggia un monumento o un'altra cosa propria di cui gli sia noto il rilevante pregio, è punito, se dal fatto deriva un nocumento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale, con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda non inferiore a euro 2.065.

Può essere ordinata la confisca della cosa deteriorata o comunque danneggiata.

Art. 733-bis - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

Art. 734 - Distruzione o deturpamento di bellezze naturali.

Chiunque, mediante costruzioni, demolizioni, o in qualsiasi altro modo, distrugge o altera le bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell'autorità, è punito con l'ammenda da euro 1.032 a euro 6.197.

Codice Civile

Aggiornato a Novembre 2015

DEI BENI APPARTENENTI ALLO STATO, AGLI ENTI PUBBLICI E AGLI ENTI ECCLESIASTICI...

Art. 822 - Demanio pubblico

Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico **il lido del mare, la spiaggia, le rade ed i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia**; le opere destinate alla difesa nazionale. Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato, le strade, le autostrade e le strade ferrate; gli aerodromi; gli acquedotti; gli immobili riconosciuti d'interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia; le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche; e infine gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico.

Art. 826 - Patrimonio dello Stato, delle province e dei comuni

I beni appartenenti allo Stato, alle province e ai comuni, i quali non siano della specie di quelli indicati dagli articoli precedenti, costituiscono il patrimonio dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni. **Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato le foreste** che a norma delle leggi in materia costituiscono il demanio forestale dello Stato, **le miniere, le cave e le torbiere** quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo, **le cose d'interesse storico, archeologico, paleontologico, paleontologico e artistico, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo**, i beni costituenti la dotazione della Presidenza della Repubblica, le caserme, gli armamenti, gli aeromobili militari e le navi da guerra. Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni, secondo la loro appartenenza, gli edifici destinati a sede di uffici pubblici, con i loro arredi, e gli altri beni destinati a un pubblico servizio.

DELLA PROPRIETÀ FONDIARIA

Art. 866 - Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi

Anche indipendentemente da un piano di bonifica, i terreni di qualsiasi natura e destinazione **possano essere sottoposti a vincolo idrogeologico, osservate le forme e le condizioni stabilite dalla legge speciale, al fine di evitare che possano con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque**. L'utilizzazione dei terreni e l'eventuale loro trasformazione, la qualità delle colture, il governo dei boschi e dei pascoli sono assoggettati, per effetto del vincolo, alle limitazioni stabilite dalle leggi in materia. Parimenti, a norma della legge speciale, **possono essere sottoposti a limitazione nella loro utilizzazione i boschi che per la loro speciale ubicazione difendono terreni o fabbricati dalla caduta di valanghe, dal rotolamento dei sassi, dal sorrenamento e dalla furia dei venti**, e quelli ritenuti utili per le condizioni igieniche locali.

Art. 892. - Distanze per gli alberi.

Chi vuol piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, devono essere osservate le seguenti distanze dal confine:

- 1) tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili;
- 2) un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami;
- 3) mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo.

La distanza deve essere però di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie.

La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina.

Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro.

Art. 893. - Alberi presso strade, canali e sul confine di boschi.

Per gli alberi che nascono o si piantano nei boschi, sul confine con terreni non boschivi, o lungo le strade o le sponde dei canali, si osservano, trattandosi di boschi, canali e strade di proprietà privata, i regolamenti e, in mancanza, gli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, si osservano le distanze prescritte dall'articolo precedente.

Art. 894. - Alberi a distanza non legale.

Il vicino può esigere che si estirpino gli alberi e le siepi che sono piantati o nascono a distanza minore di quelle indicate dagli articoli precedenti.

Art. 895. - Divieto di ripiantare alberi a distanza non legale.

Se si è acquistato il diritto di tenere alberi a distanza minore di quelle sopra indicate, e l'albero muore o viene reciso o abbattuto, il vicino non può sostituirlo, se non osservando la distanza legale.

La disposizione non si applica quando gli alberi fanno parte di un filare situato lungo il confine.

Art. 896. - Recisione di rami protesi e di radici.

Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, salvi però in ambedue i casi i regolamenti e gli usi locali.

Se gli usi locali non dispongono diversamente, i frutti naturalmente caduti dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti.

Se a norma degli usi locali i frutti appartengono al proprietario dell'albero, per la raccolta di essi si applica il disposto dell'articolo 843.

Art. 896-bis. - Distanze minime per gli apiari.

Gli apiari devono essere collocati a non meno di dieci metri da strade di pubblico transito e a non meno di cinque metri dai confini di proprietà pubbliche o private.

Il rispetto delle distanze di cui al primo comma non è obbligatorio se tra l'apiario e i luoghi ivi indicati esistono dislivelli di almeno due metri o se sono interposti, senza soluzioni di continuità, muri, siepi o altri ripari idonei a non consentire il passaggio delle api. Tali ripari devono avere una altezza di almeno due metri. Sono comunque fatti salvi gli accordi tra le parti interessate.

Nel caso di accertata presenza di impianti industriali saccariferi, gli apiari devono rispettare una distanza minima di un chilometro dai suddetti luoghi di produzione.

Art. 897. - Comunione di fossi.

Ogni fosso interposto tra due fondi si presume comune.

Si presume che il fosso appartenga al proprietario che se ne serve per gli scoli delle sue terre, o al proprietario del fondo dalla cui parte è il getto della terra o lo spurgo ammucchiato da almeno tre anni.

Se uno o più di tali segni sono da una parte e uno o più dalla parte opposta, il fosso si presume comune.

Art. 898. - Comunione di siepi.

Ogni siepe tra due fondi si presume comune ed è mantenuta a spese comuni, salvo che vi sia termine di confine o altra prova in contrario.

Se uno solo dei fondi è recinto, si presume che la siepe appartenga al proprietario del fondo recinto, ovvero di quello dalla cui parte si trova la siepe stessa in relazione ai termini di confine esistenti.

Art. 899. - Comunione di alberi.

Gli alberi sorgenti nella siepe sono comuni.

Gli alberi sorgenti sulla linea di confine si presumono comuni, salvo titolo o prova in contrario.

Gli alberi che servono di limite o che si trovano nella siepe comune non possono essere tagliati, se non di comune consenso o dopo che l'autorità giudiziaria abbia riconosciuto la necessità o la convenienza del taglio.

DEI FATTI ILLECITI**Art. 2043 - Risarcimento per fatto illecito**

Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

Art. 2044. - Legittima difesa.

Non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri.

Art. 2045. - Stato di necessità.

Quando chi ha compiuto il fatto dannoso vi è stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, e il pericolo non è stato da lui volontariamente causato, né era altrimenti evitabile, al danneggiato è dovuta un'indennità, la cui misura è rimessa all'equo apprezzamento del giudice.

Art. 2046. - Imputabilità del fatto dannoso.

Non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva la capacità d'intendere o di volere al momento in cui lo ha commesso, a meno che lo stato d'incapacità derivi da sua colpa.

Art. 2047. - Danno cagionato dall'incapace.

In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

Nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento da chi è tenuto alla sorveglianza, il giudice in considerazione delle condizioni economiche delle parti, può condannare l'autore del danno a un'equa indennità.

Art. 2049 - Responsabilità dei padroni e dei committenti

I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.

Art. 2050 - Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose

Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.

Art. 2051 - Danno cagionato da cosa in custodia

Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.

Art. 2052 - Danno cagionato da animali

Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui l'ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto custodia, sia che fosse smarrito o sfuggito, salvo che provi il caso fortuito.

Art. 2053 - Rovina di edificio

Il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione.

Art. 2055 - Responsabilità solidale

Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.

DEL TERMINE DELLA PRESCRIZIONE

Art. 2947 - Prescrizione del diritto al risarcimento del danno

Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato. Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni. In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile

PROTEZIONE CIVILE

L. R. 1/2005

Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'agenzia regionale di protezione civile

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 26 luglio 2012, n. 9

L.R. 30 aprile 2015, n. 2

L.R. 30 luglio 2015, n. 13

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - Principi generali

Art. 1 - Principi, oggetto e finalità

1. La Regione Emilia-Romagna con la presente legge provvede, nell'esercizio delle attribuzioni ad essa spettanti ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, alla disciplina e al riordino delle funzioni in materia di protezione civile ed assume quale finalità prioritaria della propria azione la sicurezza territoriale. (1)
2. All'espletamento delle attività di protezione civile provvedono la Regione, le Province, i Comuni, le Comunità montane, le Unioni di Comuni e le altre forme associative di cui alla legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 (Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di enti locali), e vi concorre ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica o privata, ivi comprese le organizzazioni di volontariato, che svolgono nel territorio regionale compiti, anche operativi, di interesse della protezione civile. Per quanto riguarda le Amministrazioni dello Stato e gli altri soggetti di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera g) della Costituzione il concorso operativo e la collaborazione nelle attività previste dalla presente legge avvengono previa intesa. (1)
3. I soggetti di cui al comma 2 compongono il sistema regionale di protezione civile che persegue l'obiettivo di garantire la salvaguardia dell'incolumità dei cittadini, la tutela dell'ambiente, del patrimonio culturale ed artistico e degli insediamenti civili e produttivi dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi. (1)
4. La Regione pone a fondamento della presente legge il principio di integrazione dei diversi livelli di governo istituzionale, garantendo ogni opportuna forma di coordinamento con le competenti Autorità statali e con il sistema delle Autonomie locali.
5. La presente legge detta altresì norme in materia di organizzazione ed impiego del volontariato di protezione civile, di cui la Regione in concorso con gli Enti locali, promuove lo sviluppo, riconosce il valore e l'utilità sociale e salvaguardandone l'autonomia.
6. Al fine di assicurare l'unitarietà della gestione delle attività di protezione civile di competenza regionale, in applicazione dei principi di responsabilità e di unicità dell'amministrazione, viene istituita l'"Agenzia di protezione civile della Regione Emilia-Romagna", di seguito denominata Agenzia regionale. L'Agenzia regionale opera in stretto raccordo con le altre strutture regionali competenti in materia di sicurezza territoriale oltre che con le competenti strutture degli Enti locali e con quelle statali presenti sul territorio regionale.
7. La Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio regionale sull'attuazione dei programmi di attività dell'Agenzia regionale.

Art. 2 (2) - Tipologia degli eventi calamitosi ed ambiti d'intervento istituzionale

1. Ai fini della razionale ripartizione delle attività e dei compiti di protezione civile tra i diversi livelli di governo istituzionale, in applicazione anche dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza organizzativa delle amministrazioni interessate, gli eventi si distinguono in:
 - a) eventi naturali o connessi con attività umane che possono essere fronteggiati a livello locale con le risorse, gli strumenti ed i poteri di cui dispone ogni singolo ente ed amministrazione per l'esercizio ordinario delle funzioni ad esso spettanti;
 - b) eventi naturali o connessi con attività umane che per natura ed estensione richiedono l'intervento, coordinato dalla Regione anche in raccordo con gli organi periferici statali, di più enti ed amministrazioni a carattere locale;
 - c) eventi calamitosi di origine naturale o connessi con le attività umane che, per intensità ed estensione, richiedono l'intervento e il coordinamento dello Stato ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile).

2. Le attività e i compiti di protezione civile sono articolati secondo le competenze di cui al comma 1 anche quando, sulla scorta di elementi premonitori degli eventi ivi elencati, si preveda che si determini una situazione di crisi.

Art. 3 - Attività del sistema regionale di protezione civile

1. Sono attività del sistema regionale di protezione civile quelle dirette:

- a) all'elaborazione del quadro conoscitivo e valutativo dei rischi presenti sul territorio regionale necessario per le attività di previsione e prevenzione con finalità di protezione civile;
- b) alla preparazione e pianificazione dell'emergenza, con l'indicazione delle procedure per la gestione coordinata degli interventi degli enti e delle strutture operative preposti, nonché delle risorse umane e strumentali necessarie;
- c) alla formazione e all'addestramento del volontariato e degli operatori istituzionalmente impegnati in compiti di protezione civile;
- d) all'informazione della popolazione sui rischi presenti sul territorio;
- e) all'allertamento degli enti e delle strutture operative di protezione civile nonché della popolazione, sulla base dei dati rilevati dalle reti di monitoraggio e sorveglianza del territorio e dei dati e delle informazioni comunque acquisiti;
- f) al soccorso alle popolazioni colpite mediante interventi volti ad assicurare ogni forma di prima assistenza;
- g) a fronteggiare e superare l'emergenza, mediante:
 - 1) interventi di somma urgenza e interventi urgenti di primo ripristino dei beni e delle infrastrutture danneggiati;
 - 2) iniziative ed interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita;
 - 3) concorso agli interventi per la riduzione e la mitigazione dei rischi ai fini di protezione civile.

TITOLO II - SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

CAPO I - Funzioni e compiti dei soggetti istituzionali

Art. 4 - Funzioni e compiti della Regione

1. Alla Regione compete l'esercizio delle funzioni in materia di protezione civile non conferite ad altri Enti dalla legislazione regionale e statale. (1)
2. La Regione, ai fini dell'adeguato svolgimento delle funzioni sul proprio territorio, conforma le proprie azioni al principio dell'integrazione secondo quanto previsto dal titolo II della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione Europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università), nonché indirizza e coordina l'attività in materia di protezione civile degli organismi di diritto pubblico e di ogni altra organizzazione pubblica e privata operante nel territorio regionale.
3. La Regione può coordinare, sulla base di apposite convenzioni, la partecipazione delle componenti del sistema regionale di protezione civile alle iniziative di protezione civile al di fuori del territorio regionale e nazionale e promuovere forme di collaborazione con le altre Regioni per l'espletamento di attività di protezione civile di comune interesse, in armonia con gli indirizzi ed i piani nazionali.
4. La Regione incentiva lo sviluppo delle strutture di protezione civile degli Enti locali, anche attraverso la concessione, avvalendosi dell'Agenzia regionale, di appositi contributi e la cooperazione tecnico-operativa. L'entità dei contributi è stabilita, nei limiti delle risorse disponibili, dalla Giunta regionale che individua altresì, ai fini della loro concessione, criteri preferenziali per le strutture gestite nelle forme associate costituite dalle Comunità montane, dalle Unioni di Comuni e dalle altre forme associative disciplinate dalla legge regionale n. 11 del 2001.
5. La Regione favorisce ed incentiva:
 - a) la costituzione di Centri provinciali unificati di protezione civile per ottimizzare il raccordo funzionale ed operativo tra le Autorità di protezione civile regionale, provinciale e comunale ed il volontariato, definendone standard minimi omogenei. A tal fine gli enti territoriali interessati individuano, nell'ambito territoriale di ciascuna provincia, un'apposita sede idonea ad ospitare una struttura tecnico-organizzativa permanente, alla cui costituzione concorrono la Provincia e il Comune capoluogo di provincia. In tale struttura ha anche sede il Coordinamento provinciale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile di cui all'articolo 17, comma 5;
 - b) l'organizzazione e la gestione a livello comunale o intercomunale di strutture idonee ad ospitare centri operativi per il coordinamento degli interventi in emergenza.

Art. 5 - Funzioni e compiti delle Province

1. Le Province nell'ambito del proprio territorio e nel quadro ordinamentale di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), costituiscono presidio territoriale locale per la prevenzione, previsione e gestione dei rischi presenti nel territorio.
2. Le Province esercitano le funzioni e i compiti amministrativi ad esse attribuite dalla legge n. 225 del 1992 e dall'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59) e provvedono in particolare:
 - a) alla rilevazione, raccolta, elaborazione ed aggiornamento dei dati interessanti la protezione civile, avvalendosi anche dei dati forniti dai Comuni, dalle Comunità montane e dagli Enti di gestione delle aree protette; tali dati sono trasmessi all'Agenzia regionale ai fini anche della predisposizione tecnica e dell'aggiornamento del programma regionale di previsione e prevenzione dei rischi nonché del piano regionale per la preparazione e la gestione delle emergenze di cui agli articoli 11 e 12;

- b) all'elaborazione e all'aggiornamento del programma di previsione e prevenzione di protezione civile che costituisce il documento analitico di riferimento per l'analisi dei rischi alla scala provinciale per attività di protezione civile e programmazione territoriale;
 - c) alla predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali e sentiti gli Enti locali interessati nonché gli uffici territoriali del Governo territorialmente competenti, con l'indicazione delle procedure per la gestione coordinata degli interventi degli enti e delle strutture operative preposti, nonché delle risorse umane e strumentali necessarie e disponibili;
 - d) alla predisposizione dei piani di emergenza esterni per gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante per i quali il gestore è tenuto a trasmettere il rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), così come disposto all'articolo 10 della legge regionale 17 dicembre 2003, n. 26 (Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose);
 - e) al coordinamento e al supporto delle attività di pianificazione comunale;
 - f) all'esercizio delle funzioni connesse allo spegnimento degli incendi boschivi di cui all'articolo 177, comma 2, della legge regionale 21 aprile 1999 n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale);
 - g) alla vigilanza sulla predisposizione, da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi secondo le procedure definite nei piani di emergenza di cui alla lettera c);
 - h) all'attuazione in ambito provinciale delle attività di previsione e prevenzione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi;
 - i) alla promozione della costituzione di un coordinamento provinciale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, secondo quanto stabilito all'articolo 17;
 - j) alla programmazione e all'attuazione delle attività in campo formativo, secondo quanto stabilito all'articolo 16;
 - k) alla partecipazione al Comitato regionale ai sensi di quanto disposto all'articolo 7 e agli altri organismi previsti dalla presente legge che richiedano la presenza di rappresentanti delle autonomie locali;
 - l) all'individuazione, in ambito provinciale, degli interventi da ammettere a finanziamento del Fondo regionale di protezione civile istituito con legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001);
 - m) alla gestione delle emergenze nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze.
3. In ogni capoluogo di provincia è istituito il Comitato provinciale di protezione civile, la composizione e il funzionamento del quale sono disciplinati da ciascuna Provincia nel quadro della propria autonomia ordinamentale e nel rispetto di quanto disposto all'articolo 13, comma 2, della legge n. 225 del 1992

Art. 6 - Funzioni e compiti dei Comuni e delle Comunità montane

1. I Comuni, nell'ambito del proprio territorio e nel quadro ordinamentale di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, esercitano le funzioni e i compiti amministrativi ad essi attribuiti dalla legge n. 225 del 1992 e dal decreto legislativo n. 112 del 1998 e provvedono in particolare, privilegiando le forme associative previste dalle leggi regionali n. 11 del 2001 e n. 6 del 2004:
- a) alla rilevazione, raccolta, elaborazione ed aggiornamento dei dati interessanti la protezione civile, raccordandosi con le Province e, per i territori montani, con le Comunità montane;
 - b) alla predisposizione e all'attuazione, sulla base degli indirizzi regionali, dei piani comunali o intercomunali di emergenza; i piani devono prevedere, tra l'altro, l'approntamento di aree attrezzate per fare fronte a situazioni di crisi e di emergenza; per l'elaborazione dei piani i Comuni possono avvalersi anche del supporto tecnico dell'Agenzia regionale;
 - c) alla vigilanza sulla predisposizione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti, ivi compresi quelli assicurati dalla Polizia municipale, da attivare in caso di eventi calamitosi secondo le procedure definite nei piani di emergenza di cui alla lettera b);
 - d) alla informazione della popolazione sulle situazioni di pericolo e sui rischi presenti sul proprio territorio;
 - e) all'attivazione degli interventi di prima assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi e all'approntamento dei mezzi e delle strutture a tal fine necessari;
 - f) alla predisposizione di misure atte a favorire la costituzione e lo sviluppo, sul proprio territorio, dei gruppi comunali e delle associazioni di volontariato di protezione civile.
2. Al verificarsi di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), l'attivazione degli interventi urgenti per farvi fronte è curata direttamente dal Comune interessato. Il Sindaco provvede alla direzione e al coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita, dandone immediata comunicazione al Prefetto, al Presidente della Provincia e al Presidente della Giunta regionale.
3. Le Comunità montane assicurano in particolare
- a) la collaborazione delle proprie strutture tecniche ed organizzative all'attuazione degli interventi previsti nei programmi di previsione e prevenzione e nei piani di emergenza di competenza dei diversi livelli istituzionali;
 - b) la predisposizione e l'attuazione, in raccordo con i Comuni interessati e sulla base degli indirizzi regionali, dei piani di emergenza relativi all'ambito montano.
4. Per le finalità di cui al comma 3 le Comunità montane possono dotarsi di una apposita struttura di protezione civile.

Art. 7 - Comitato regionale di protezione civile

1. Al fine di assicurare l'armonizzazione delle iniziative regionali con quelle di altri enti, amministrazioni ed organismi del sistema regionale di protezione civile è istituito, in attuazione dell'articolo 12, comma 3, della legge n. 225 del 1992, il Comitato regionale di protezione civile, con funzioni propositive e consultive in materia di protezione civile. Il Comitato è composto dal Presidente della Regione o, per sua delega, dall'Assessore competente, che lo presiede, dai Presidenti delle Province o dagli Assessori delegati competenti, dal Presidente dell'Uncem regionale o suo delegato. I Prefetti preposti agli uffici territoriali del Governo della Regione Emilia-Romagna sono invitati a partecipare alle riunioni del Comitato, anche tramite propri delegati. E' altresì invitato a partecipare alle riunioni del Comitato il Presidente dell'Unione regionale dei Consorzi di bonifica.
2. Ai lavori del Comitato possono essere invitati, in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno, rappresentanti di altri enti pubblici e privati ed esperti appartenenti alla comunità scientifica.
3. Il Comitato esprime in particolare pareri alla Giunta regionale in ordine al programma e ai piani regionali di cui agli articoli 11, 12 e 13.

Art. 8 - Dichiarazione dello stato di crisi e di emergenza nel territorio regionale

1. Al verificarsi o nell'imminenza degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), che colpiscono o minacciano di colpire il territorio regionale e che, per la loro natura ed estensione richiedano la necessità di una immediata risposta della Regione, anche per assicurare il concorso alle strutture dello Stato, il Presidente della Giunta regionale decreta, in forza di quanto previsto all'articolo 108, comma 1, lettera a), punto 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998, lo stato di crisi regionale, determinandone durata ed estensione territoriale, dandone tempestiva informazione alla Giunta ed al Consiglio regionale.
2. Sul presupposto della dichiarazione di cui al comma 1 e limitatamente al perdurare dello stato di crisi, il Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, l'Assessore competente:
 - a) provvede, per l'attuazione degli interventi necessari, nell'ambito delle attribuzioni spettanti alla Regione, anche a mezzo di ordinanze motivate in deroga alle disposizioni regionali vigenti e nel rispetto della Costituzione, delle leggi dello Stato e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, fatte salve le attribuzioni spettanti ai Sindaci ed alle altre Autorità di protezione civile;
 - b) assume secondo le modalità di cui all'articolo 9 il coordinamento istituzionale delle attività finalizzate a superare lo stato di crisi, definendo appositi atti di indirizzo, obiettivi e programmi da attuare e specificando il fabbisogno di risorse finanziarie e strumentali necessarie, su proposta dei comitati istituzionali di cui al medesimo articolo 9, comma 2.
3. Il Presidente della Giunta regionale, qualora la gravità dell'evento sia tale per intensità ed estensione da richiedere l'intervento dello Stato ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, assume le iniziative necessarie per la dichiarazione, da parte del competente organo statale, dello stato di emergenza nel territorio regionale e partecipa altresì alle intese di cui all'articolo 107 del decreto legislativo n. 112 del 1998, dandone tempestiva informazione alla Giunta ed al Consiglio regionale.
4. Per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 3, la Regione assicura l'immediata disponibilità dei mezzi e delle strutture organizzative regionali e del volontariato e concorre, in stretto raccordo con gli Enti locali e con gli organi statali di protezione civile, centrali e periferici, al soccorso alle popolazioni colpite e a tutte le attività necessarie a superare l'emergenza. Il Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, l'Assessore competente provvede ai sensi del comma 2, nel quadro delle competenze regionali e limitatamente al perdurare dello stato di emergenza.

Art. 9 - Interventi per il superamento dello stato di crisi e di emergenza

1. Per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree del territorio regionale colpite dagli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di crisi e di emergenza la Giunta regionale, sulla base delle necessità indicate negli atti di cui al comma 2 dell'articolo 8, può disporre nei limiti delle disponibilità di bilancio, lo stanziamento di appositi fondi, anche in anticipazione di stanziamenti dello Stato. Le risorse stanziare sono finalizzate al ripristino, in condizioni di sicurezza, delle strutture e delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico danneggiate e alla rimozione del pericolo o alla prevenzione del rischio nonché alla concessione di eventuali contributi a favore di cittadini e di imprese danneggiati dagli eventi predetti.
2. Per le finalità di cui all'articolo 8 e al comma 1 del presente articolo il Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, l'Assessore competente si avvale, assumendone la presidenza, di comitati istituzionali all'uopo costituiti, composti dai rappresentanti degli Enti locali maggiormente colpiti dagli eventi calamitosi e approva, su proposta di tali comitati, appositi piani di interventi urgenti di protezione civile.
3. L'Agenzia regionale coordina l'istruttoria tecnica dei piani, in stretto raccordo e collaborazione con i Servizi regionali competenti per materia e con gli uffici e le strutture tecniche degli Enti locali di cui al comma 2, nonché con ogni altra struttura regionale e soggetto pubblico o privato interessati.
4. La Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale annualmente sullo stato d'attuazione di tutti i piani in corso di realizzazione.

Art. 10 - Interventi indifferibili ed urgenti

(modificato comma 1 da art. 6 L.R. 30 aprile 2015, n. 2)

1. Al verificarsi o nell'imminenza di una situazione di pericolo, anche in assenza della dichiarazione dello stato di crisi o di emergenza di cui all'articolo 8, che renda necessari specifici lavori o altri interventi indifferibili e urgenti, nonché misure temporanee di assistenza a nuclei familiari evacuati da abitazioni inagibili il Direttore dell'Agenzia regionale adotta tutti i

provvedimenti amministrativi necessari, assumendo i relativi impegni di spesa nei limiti delle disponibilità dei capitoli del bilancio dell'Agenzia regionale a ciò specificamente destinati, nel rispetto di direttive impartite dalla Giunta regionale.

2. Qualora la realizzazione degli interventi richiede l'impiego di ulteriori fondi a carico del bilancio regionale, questi sono stanziati con decreto del Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, dell'Assessore competente, da sottoporre a ratifica della Giunta regionale entro i successivi trenta giorni.

Art. 11 - Programma regionale di previsione e prevenzione dei rischi

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale e sentito il Comitato regionale di cui all'articolo 7, approva il programma di previsione e prevenzione dei rischi. Il programma censisce e richiama tutti gli altri strumenti di pianificazione territoriale e di sicurezza incidenti sul territorio regionale, realizzati o da realizzare a cura della Regione, degli Enti locali territoriali e di ogni altro soggetto pubblico o privato a ciò preposto dalle leggi vigenti e contiene il quadro conoscitivo e valutativo delle situazioni di rischio esistenti nel territorio regionale. Il programma ha validità quinquennale.

2. La Regione assicura il necessario concorso degli Enti locali all'attività istruttoria del programma, che viene coordinata a livello tecnico dall'Agenzia regionale.

3. In riferimento alla previsione, il programma provvede, in particolare:

- a) alla caratterizzazione e valutazione dei rischi di interesse della protezione civile, recependo i dati contenuti negli strumenti di pianificazione di cui al comma 1;
- b) all'individuazione e alla promozione di studi e ricerche sui fenomeni generatori delle condizioni di rischio al fine di definire scenari di evento, modelli o procedure previsionali di valutazione delle situazioni di rischio.

4. In riferimento alla prevenzione, il programma prevede in particolare:

- a) la definizione di criteri di priorità in relazione al fabbisogno di opere e di progetti d'intervento ai fini di protezione civile;
- b) le attività conoscitive, mediante studi e ricerche finalizzati all'applicazione di procedure e metodologie preventive correlate alle singole tipologie di rischio;
- c) l'individuazione delle esigenze di sviluppo e potenziamento dei sistemi di monitoraggio delle principali fonti di rischio, nonché di un sistema informativo regionale comprendente anche una rete di collegamenti tra le strutture di protezione civile per la comunicazione e la trasmissione di informazioni e dati;
- d) il fabbisogno delle attività formative e di addestramento del volontariato e degli operatori istituzionalmente impegnati in compiti di protezione civile, nonché delle attività di informazione della popolazione sui rischi presenti sul territorio regionale.

Art. 12 - Pianificazione per la preparazione e la gestione delle emergenze

1. La Giunta regionale, sentito il Comitato regionale di cui all'articolo 7, approva gli indirizzi per la predisposizione dei piani di emergenza provinciali, comunali o intercomunali, nonché le disposizioni organizzative per la preparazione e la gestione delle emergenze da parte delle strutture regionali. Tali disposizioni costituiscono il piano operativo regionale di emergenza.

2. Gli indirizzi ed il piano regionale di cui al comma 1 sono predisposti a livello tecnico dall'Agenzia regionale e riguardano le modalità di raccordo organizzativo tra tutti i soggetti preposti e l'insieme delle procedure operative di intervento da attuarsi nel caso si verifichi l'evento atteso contemplato in un apposito scenario. Gli indirizzi definiscono altresì le necessarie forme di integrazione e coordinamento tra il piano regionale, i piani provinciali, i piani comunali o intercomunali di preparazione e gestione delle emergenze, i piani di emergenza di cui al decreto legislativo n. 334 del 1999, nonché ogni altro strumento di pianificazione di emergenza previsto dalla normativa vigente. Gli indirizzi ed il piano regionale hanno durata quinquennale, fatte salve le eventuali esigenze di aggiornamento ed integrazione che dovessero insorgere entro tale termine, e vengono comunicati al Consiglio regionale.

3. Nel piano regionale sono definite, in particolare, le procedure per:

- a) favorire le attività dei Comuni e di ogni altro soggetto pubblico nelle azioni dirette a fronteggiare gli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a);
- b) assicurare il coordinamento regionale delle attività degli Enti locali e degli altri organismi pubblici e privati necessarie a far fronte agli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b);
- c) assicurare il concorso regionale alle attività necessarie a fronteggiare gli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).

Art. 13 - Piano regionale in materia di incendi boschivi

1. Con apposito piano approvato dalla Giunta regionale, sentito il Comitato regionale di cui all'articolo 7, sono programmate, nel rispetto dei principi della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi) e dei criteri direttivi di cui ai successivi commi, le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.

2. Il piano, sottoposto a revisione annuale ai sensi della legge n. 353 del 2000, contiene, tra l'altro:

- a) l'individuazione delle aree e dei periodi a rischio di incendio boschivo, delle azioni vietate che possono determinare anche solo potenzialmente l'innescio di incendio nelle aree e nei periodi predetti, nonché le eventuali deroghe inserite nel piano che potranno essere autorizzate dagli enti competenti in materia forestale o dal Sindaco con la prescrizione delle necessarie cautele e sentito il parere del Coordinatore provinciale del Corpo forestale dello Stato e del Comandante provinciale dei vigili del fuoco; per le trasgressioni dei divieti di cui alla presente lettera si applicano le sanzioni previste all'articolo 10, commi 6 e 7, della legge n. 353 del 2000;
- b) l'individuazione delle attività formative dirette alla promozione di una effettiva educazione finalizzata alla prevenzione degli incendi boschivi;

- c) l'individuazione delle attività informative rivolte alla popolazione in merito alle cause che determinano gli incendi e delle norme comportamentali da rispettare in situazioni di pericolo;
 - d) la programmazione e la quantificazione finanziaria annuale degli interventi per la manutenzione ed il ripristino di opere per l'accesso al bosco ed ai punti di approvvigionamento idrico nonché per le operazioni silvicolture di pulizia e manutenzione del bosco stesso, finanziata attraverso le risorse provenienti dai fondi statali della legge n. 353 del 2000, definite d'intesa con il Servizio regionale competente in materia forestale;
 - e) un'apposita sezione, per le aree naturali protette regionali, da definirsi di intesa con gli Enti gestori, su proposta degli stessi, sentito il Corpo forestale dello Stato-Coordinamento regionale;
 - f) un quadro riepilogativo, elaborato ed aggiornato annualmente da ciascun Comune, dei dati riguardanti i soprassuoli percorsi dal fuoco, censiti in apposito catasto e sottoposti a vincolo ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 353 del 2000.
3. Il piano di cui al comma 1 prevede, tra l'altro, i presupposti per la dichiarazione e le modalità per rendere noto lo stato di pericolosità nelle aree regionali e nei periodi anche diversi da quelli individuati nel piano medesimo.
4. E' fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 177, comma 2, della legge regionale n. 3 del 1999.

CAPO II - Rete operativa di protezione civile

SEZIONE I - Strumenti e strutture operative

Art. 14 - Strutture operative

1. Allo svolgimento delle attività e dei servizi connessi all'esercizio delle funzioni amministrative in materia di protezione civile previste dalla presente legge, di competenza della Regione, provvedono l'Agenzia regionale e le strutture organizzative regionali competenti in materia di sicurezza territoriale, di sistema ospedaliero, emergenza sanitaria e sanità pubblica con la collaborazione delle strutture con competenze in materie di interesse comunque della protezione civile, nonché il Centro Funzionale Regionale come previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 1998 (Approvazione del programma di potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idropluviometrico).
2. L'Agenzia regionale, per lo svolgimento delle attività di cui alla presente legge, si avvale altresì, anche previa stipula di apposite convenzioni, della collaborazione, del supporto e della consulenza tecnica delle strutture operative di cui all'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge n. 225 del 1992 e delle seguenti strutture operanti nel territorio regionale:
- a) Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
 - b) Corpo forestale dello Stato;
 - c) Corpo delle Capitanerie di porto;
 - d) Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente;
 - e) Organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco regionale di cui all'articolo 17, comma 7;
 - f) Croce Rossa Italiana;
 - g) Corpo nazionale soccorso alpino;
 - h) Consorzi di bonifica;
 - i) ogni altro soggetto pubblico e privato che svolga compiti di interesse della protezione civile.
3. L'Agenzia regionale organizza e implementa la colonna mobile regionale di protezione civile di cui all'articolo 17, comma 4, favorendone l'integrazione, in relazione alla tipologia di rischio, con le strutture di cui ai commi 1 e 2, sulla base di intese e mediante convenzioni alle quali partecipano anche le Province.

Art. 15 - Convenzioni e contributi

1. L'Agenzia regionale può stipulare convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 14, commi 1 e 2, nonché con aziende pubbliche e private anche al fine di assicurare la pronta disponibilità di particolari servizi, mezzi, attrezzature, strutture e personale specializzato da impiegare in situazioni di crisi e di emergenza.
2. Al fine di potenziare il sistema regionale di protezione civile la Giunta regionale può disporre la concessione, avvalendosi dell'Agenzia regionale, di contributi per l'acquisto di attrezzature e mezzi, e per la realizzazione, la ristrutturazione e l'allestimento di strutture a favore degli Enti locali e di ogni altro soggetto che partecipi alle attività di protezione civile. Allo stesso fine, agli enti e ai soggetti di cui al presente comma, possono essere dati a titolo gratuito in comodato o in uso i beni appartenenti al patrimonio disponibile regionale, strumentali allo svolgimento di attività di protezione civile.

Art. 16 - Formazione e informazione in materia di protezione civile

1. La Regione promuove e coordina, in un'ottica di formazione permanente, interventi e corsi per la preparazione, l'aggiornamento e l'addestramento degli operatori impegnati istituzionalmente nel settore della protezione civile e degli aderenti alle organizzazioni di volontariato operanti in tale settore. Le modalità di ammissione ai corsi, la loro durata e tipologia, i criteri di preselezione e valutazione finale, sono definiti nel rispetto dei principi della legislazione vigente in materia di formazione, sentito il Comitato regionale di cui all'articolo 7.
2. Le Province, ai sensi della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro), programmano le attività di cui al comma 1, e al fine di sviluppare e diffondere un'adeguata cultura di protezione civile, in concorso con la Regione:
- a) favoriscono le attività di informazione rivolte alla popolazione sui rischi presenti sul territorio regionale, sulle norme comportamentali da osservare, sulle modalità e misure di autoprotezione da assumere in situazioni di pericolo, anche attraverso la promozione di attività educative nelle scuole;

b) promuovono la creazione di una scuola di protezione civile che operi in una logica di sistema e di rete; a tal fine, si avvalgono di organismi di formazione professionale accreditati ai sensi della normativa vigente in materia, nonché di esperti e strutture operanti nell'ambito del Sistema regionale e del Servizio nazionale di protezione civile, sulla base anche di appositi accordi o convenzioni, sottoscritti, per quanto riguarda la Regione, dall'Agenzia regionale previa approvazione della Giunta regionale.

SEZIONE II - Volontariato di protezione civile

Art. 17 - Organizzazione e impiego del volontariato di protezione civile

(modificato comma 7 da art. 19 L.R. 26 luglio 2012, n. 9)

1. La Regione disciplina, in armonia con i principi della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato) e con le disposizioni della legge regionale 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 "Legge-quadro sul volontariato". Abrogazione della legge regionale 31 maggio 1993, n. 26) le funzioni ad essa conferite dall'articolo 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998 in ordine agli interventi per l'organizzazione e l'impiego del volontariato di protezione civile.

2. Ai fini della presente legge è considerata organizzazione di volontariato di protezione civile ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro, ivi inclusi i gruppi comunali di protezione civile, che, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, concorre alle attività di protezione civile.

3. La Regione provvede, avvalendosi dell'Agenzia regionale, al coordinamento e all'impiego del volontariato regionale di protezione civile, favorendone, anche in concorso con l'Amministrazione statale e con gli Enti locali, la partecipazione alle attività di protezione civile.

4. La Regione promuove la costituzione della colonna mobile regionale del volontariato di protezione civile, articolata in colonne mobili provinciali, il cui impiego è disposto e coordinato dal Direttore dell'Agenzia regionale, in raccordo con le competenti strutture organizzative delle Province interessate, per interventi nell'ambito del territorio regionale, nonché, previa intesa tra il Presidente della Giunta regionale e i competenti organi dello Stato e delle Regioni interessate, per interventi al di fuori del territorio regionale e nazionale.

5. Ciascuna Provincia promuove la costituzione di un Coordinamento provinciale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile.

6. I Comuni, anche in forma associata, provvedono al coordinamento e all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale o intercomunale.

7. È istituito l'elenco regionale del volontariato di protezione civile, tenuto presso l'Agenzia regionale, articolato in sezioni provinciali. Possono iscriversi nell'elenco le organizzazioni di volontariato, ivi compresi gli organismi di coordinamento comunque denominati, operanti, anche in misura non prevalente, nel settore della protezione civile, iscritte nel registro regionale o nei registri provinciali di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 37 del 1996, nonché le organizzazioni di altra natura a componente prevalentemente volontaria e carattere locale previa verifica della relativa idoneità tecnico-operativa. L'iscrizione e la cancellazione dalle sezioni dell'elenco è disposta dalle Province, ai sensi di quanto stabilito nel regolamento di cui al comma 8.

8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Regione, sentito il Comitato di cui all'articolo 17 della legge regionale 29 luglio 1983, n. 26 (Interventi per la promozione e l'impiego del volontariato nella protezione civile) nonché il Comitato regionale di cui all'articolo 7, adotta un regolamento recante disposizioni relative:

- a) alle modalità e ai presupposti per l'iscrizione, il diniego di iscrizione e la cancellazione delle organizzazioni di volontariato dall'elenco regionale di cui al comma 7, nonché alle modalità per l'iscrizione e la cancellazione da tale elenco delle organizzazioni con dimensione unitaria a livello regionale o sovraregionale, da effettuarsi a cura dell'Agenzia regionale;
- b) alle modalità di impiego e di intervento del volontariato nelle attività di protezione civile;
- c) ai criteri e alle modalità di erogazione dei contributi e di rimborso delle spese nonché alle condizioni per il concorso alle misure assicurative di cui all'articolo 18;
- d) ai compiti, alla composizione e alle modalità di designazione e nomina degli organi del Comitato di cui all'articolo 19.

Art. 18 - Misure formative, contributive e assicurative a favore del volontariato di protezione civile

1. La Regione, in coerenza con quanto previsto dalla normativa statale, può disporre nei limiti delle risorse disponibili, anche in concorso con altri enti pubblici, le seguenti misure, per la cui attuazione si avvale dell'Agenzia regionale, a favore delle organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco regionale di cui all'articolo 17, comma 7:

- a) concessione di contributi finalizzati al potenziamento, alla manutenzione e alle spese di gestione delle attrezzature e dei mezzi in dotazione o in uso delle organizzazioni stesse, nonché al miglioramento della preparazione tecnica dei loro aderenti, eventualmente anche in concorso con finanziamenti all'uopo stanziati dagli Enti locali;
- b) concorso al rimborso delle spese sostenute in occasione di interventi ed attività di protezione civile regolarmente autorizzati.

2. La Regione con il regolamento di cui all'articolo 17, comma 8, disciplina le modalità, le priorità e i limiti del rimborso, su richiesta espressa dei datori di lavoro, dell'equivalente degli emolumenti da questi corrisposti ai propri dipendenti, aderenti alle organizzazioni di volontariato di cui al comma 1 ed impiegati su autorizzazione della Regione per la durata prevista dal regolamento di cui all'articolo 18 della legge n. 225 del 1992:

- a) in attività di soccorso ed assistenza in vista o in occasione degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b);
- b) in attività di formazione, aggiornamento, addestramento e simulazione di emergenza.

3. Per i lavoratori autonomi aderenti alle organizzazioni di volontariato di cui al comma 1, le disposizioni di cui al comma 2 si applicano con riferimento al mancato guadagno giornaliero, nel rispetto dei limiti stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 17, comma 8, e di quanto previsto in merito dal regolamento di cui all'articolo 18 della legge n. 225 del 1992.

4. Ai fini dell'ammissibilità ai benefici di cui al presente articolo con oneri a carico della Regione l'impiego dei volontari aderenti alle organizzazioni di cui al comma 1 in caso di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), è autorizzato dalla Regione e può essere disposto direttamente da questa ovvero dagli Enti locali territorialmente interessati dagli eventi medesimi. L'autorizzazione regionale è condizione ai fini dell'ammissibilità ai benefici di cui al presente articolo con oneri a carico della Regione.

5. La Regione, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, può concorrere all'adozione di misure assicurative a favore delle organizzazioni iscritte nell'elenco regionale di cui all'articolo 17, comma 7, operanti esclusivamente o prevalentemente nel settore della protezione civile, contro il rischio di infortuni e malattie connessi allo svolgimento di attività di protezione civile, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 19 - Comitato regionale di coordinamento del volontariato di protezione civile

1. Al fine di assicurare la partecipazione degli Enti locali e delle organizzazioni iscritte nell'elenco regionale di cui all'articolo 17, comma 7, alla formazione delle politiche regionali di promozione e sviluppo del volontariato è istituito il Comitato regionale di coordinamento del volontariato di protezione civile.

2. Il Comitato svolge funzioni consultive e propositive in materia di volontariato.

3. Nel regolamento di cui all'articolo 17, comma 8, sono disciplinati i compiti specifici e la composizione del Comitato nonché le modalità di nomina e funzionamento dei relativi organi. La partecipazione alle sedute del Comitato è senza oneri per la Regione.

TITOLO III - COMPITI E ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE E NORME FINANZIARIE

CAPO I - Agenzia regionale di protezione civile

Art. 20 (4) - Natura giuridica e compiti dell'Agenzia regionale

1. L'Agenzia regionale costituisce agenzia operativa ai sensi dell'articolo 43, comma 1, della legge regionale n. 6 del 2004 e provvede, nel rispetto degli indirizzi generali formulati dalla Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare e ferme restando le altre funzioni delle strutture regionali competenti in materia di sicurezza territoriale, alla gestione finanziaria, tecnica e amministrativa di tutte le attività regionali di protezione civile ad essa demandate dalla presente legge. Il Presidente della Giunta regionale può impartire direttive specifiche in ordine alle attività dell'Agenzia in relazione allo stato di crisi e di emergenza di cui all'articolo 8.

2. L'Agenzia regionale, con sede a Bologna, ha personalità giuridica di diritto pubblico, in conformità a quanto previsto dagli articoli 42, comma 1, e 43, comma 3, della legge regionale n. 6 del 2004, ed è dotata di autonomia tecnico-operativa, amministrativa e contabile. L'Agenzia regionale provvede in particolare:

- a) alla predisposizione di tutte le proposte di atti, previsti dalla presente legge, di competenza degli organi della Regione;
- b) alla predisposizione a livello tecnico, in concorso con le strutture tecniche regionali competenti, del programma regionale di previsione e prevenzione dei rischi di cui all'articolo 11, in armonia con gli indirizzi nazionali;
- c) alla predisposizione a livello tecnico del piano regionale per la preparazione e la gestione delle emergenze di cui all'articolo 12, sulla base dei dati conoscitivi contenuti nel programma di previsione e prevenzione dei rischi ed in conformità ai criteri di massima formulati a livello nazionale;
- d) alla predisposizione a livello tecnico, in concorso con il Servizio regionale competente in materia forestale, del piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi di cui all'articolo 13;
- e) all'istruttoria tecnica dei piani degli interventi urgenti di protezione civile di cui all'articolo 9;
- f) all'emissione di avvisi di attenzione, preallarme ed allarme per gli eventi attesi sulla base di avvisi di criticità emessi dal Centro Funzionale Regionale ed in raccordo con tutte le altre strutture tecniche preposte alla sicurezza territoriale;
- g) alle attività connesse all'organizzazione, all'impiego, alla formazione e all'addestramento del volontariato di protezione civile;
- h) alla realizzazione di attività e progetti specifici affidati dalla Regione e da altri enti pubblici.

3. Per la redazione del programma e dei piani di cui al comma 2, lettere b), c), d) ed e), l'Agenzia regionale opera in concorso con le strutture tecniche regionali competenti nonché dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente ed utilizza gli elementi conoscitivi disponibili presso gli Enti locali, acquisendo collaborazioni scientifiche ove non disponibili all'interno della Regione, e può avvalersi della consulenza tecnico-scientifica della Commissione regionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi di cui all'articolo 23, comma 4, di enti, istituti universitari e gruppi di ricerca scientifica pubblici o privati, nonché di liberi professionisti.

4. La Giunta regionale emana disposizioni per disciplinare il raccordo fra l'Agenzia regionale e le Direzioni generali.

Art. 21 - Organi dell'Agenzia regionale

(modificati commi 2, 4 e 5 da art. 19 L.R. 26 luglio 2012, n. 9, poi sostituita lett. b) comma 1, sostituito comma 7 e modificati commi 8,9 e 10 da art. 6 L.R. 30 aprile 2015, n. 2, infine nuovamente modificato comma 4 da art. 19 L.R. 30 luglio 2015, n. 13)

1. Sono organi dell'Agenzia regionale:
 - a) il Direttore;
 - b) il Revisore unico.
2. L'incarico di Direttore è conferito dalla Giunta a dirigenti e dipendenti regionali dotati di professionalità, capacità e attitudine adeguate alle funzioni da svolgere, valutate sulla base dei risultati e delle esperienze acquisite in funzioni dirigenziali.
3. L'incarico di Direttore può essere altresì conferito a persone esterne all'Amministrazione, in possesso di comprovata esperienza e competenza e che abbiano ricoperto incarichi di responsabilità gestionale, con funzioni dirigenziali, presso strutture pubbliche o private.
4. ... il Direttore è assunto dalla Regione con contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a cinque anni e rinnovabile una sola volta per un ulteriore periodo non superiore a cinque anni; il trattamento economico è stabilito con riferimento a quello dei dirigenti di ruolo, e può essere motivatamente integrato dalla Giunta sulla base della normativa vigente.
5. Il posto di Direttore non è ricompreso nelle dotazioni organiche della Regione. Nell'ipotesi di cui al comma 2, il conferimento dell'incarico di direttore dell'Agenzia determina il suo collocamento in aspettativa, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna), fino al termine dell'incarico stesso.
6. Il Direttore ha la rappresentanza legale dell'Agenzia regionale e ad esso sono attribuiti i poteri di gestione tecnica, amministrativa e contabile. In particolare, il Direttore:
 - a) adotta il regolamento di organizzazione e contabilità necessario ad assicurare il funzionamento dell'Agenzia regionale nonché il bilancio preventivo annuale e il conto consuntivo di cui all'articolo 24, comma 5, e li trasmette alla Giunta regionale per l'approvazione previo parere della Commissione competente; il bilancio dell'Agenzia regionale è allegato al bilancio della Regione; alla Giunta regionale sono trasmessi, per l'approvazione, tutti gli atti del Direttore di variazione tra unità previsionali di base del bilancio di previsione;
 - b) propone alla Giunta che acquisisce il parere della competente Commissione consiliare il piano annuale delle attività, sulla base degli indirizzi e degli obiettivi dalla medesima formulati e adotta i conseguenti atti di gestione delle risorse finanziarie assegnate all'Agenzia regionale;
 - c) adotta gli atti di gestione delle risorse finanziarie assegnate all'Agenzia regionale per fronteggiare situazioni di crisi e di emergenza, in conformità agli indirizzi e alle direttive impartiti dal Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, dall'Assessore competente;
 - d) adotta tutti gli ulteriori atti necessari alla gestione delle attività dell'Agenzia regionale.
7. Il Revisore unico è nominato dalla Regione, è iscritto nel registro dei revisori dei conti e dura in carica quattro anni.
8. Il Revisore unico esamina, sotto il profilo della regolarità contabile, gli atti dell'Agenzia regionale, comunicando tempestivamente le proprie eventuali osservazioni al Direttore e alla Giunta regionale.
9. Il Revisore unico presenta ogni sei mesi al Direttore ed alla Giunta regionale, che la trasmette alla competente Commissione consiliare, una relazione sull'andamento della gestione finanziaria dell'Agenzia regionale e sulla sua conformità alla legge ed ai principi contabili del bilancio preventivo e del conto consuntivo.
10. L'indennità annua lorda spettante al Revisore unico è fissata dalla Giunta regionale.

Art. 22 - Personale dell'Agenzia regionale

1. Al fabbisogno di personale assunto con contratto di lavoro subordinato, si provvede mediante personale dipendente dalla Regione e distaccato presso l'Agenzia regionale. Le modalità del distacco sono attuate in conformità alle vigenti disposizioni di legge e di contratto. La Giunta regionale, su proposta del Direttore, stabilisce il limite massimo di spesa relativo a detto personale.
2. La Giunta regionale, al fine di dotare l'Agenzia regionale delle professionalità necessarie, può incrementare la propria dotazione organica - in aggiunta rispetto alla dotazione di personale del Servizio protezione civile alla data del 31 marzo 2004 - adeguandone in modo corrispondente il tetto di spesa.
3. Il Direttore dell'Agenzia regionale, ai fini dell'attuazione del piano di cui all'articolo 21, comma 6, lettera b), ed anche per far fronte a situazioni di crisi e di emergenza, può stipulare secondo gli indirizzi definiti dalla Giunta regionale:
 - a) contratti di prestazione d'opera professionale, anche a carattere coordinato e continuativo, ai sensi degli articoli 2230 e seguenti del Codice civile;
 - b) contratti di fornitura di lavoro temporaneo.
4. Per la gestione dei rapporti di cui al comma 3, lettere a) e b), nonché delle procedure di gara per l'attivazione dei contratti di cui alla lettera b) del medesimo comma, l'Agenzia regionale può avvalersi delle competenti strutture regionali.
5. Per il conferimento da parte del Direttore dell'Agenzia regionale di incarichi di responsabilità di livello dirigenziale e non dirigenziale si applica la disciplina prevista dalla legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna).

Art. 23 (2) - Comitato operativo regionale per l'emergenza (COREM) Commissione regionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi Centro Operativo Regionale (COR)

1. Al fine di assicurare il coordinamento tecnico-operativo regionale delle attività necessarie a fronteggiare gli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), nonché il concorso tecnico regionale nei casi di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera

c), è istituito il Comitato operativo regionale per l'emergenza. Il Comitato, di seguito denominato COREM, è nominato dalla Giunta regionale ed è composto:

- a) dal Direttore dell'Agenzia regionale che lo presiede;
- b) dal Direttore regionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- c) dal Coordinatore regionale del Corpo forestale dello Stato;
- d) dal Comandante del Corpo delle Capitanerie di porto - Direzione marittima di Ravenna;
- e) dal Presidente del Comitato regionale di coordinamento del volontariato di protezione civile di cui all'articolo 19;
- f) dai Responsabili dei Servizi regionali competenti in materia di difesa del suolo e della costa, geologico-sismica e forestale;
- g) dal Responsabile della struttura competente in materia di meteorologia;
- h) dal Responsabile del Servizio regionale competente in materia di sanità pubblica e dal Responsabile del Servizio regionale competente in materia di presidi ospedalieri;
- i) dal Direttore dell'Unione regionale dei Consorzi di bonifica.

2. La Giunta regionale con apposito atto disciplina gli specifici compiti del COREM, prevedendo che alle relative riunioni vengano invitati altresì, in relazione alla tipologia degli eventi, dirigenti regionali competenti nella specifica materia nonché dirigenti in rappresentanza degli Enti locali e di ogni altro soggetto pubblico di volta in volta interessati.

3. Il COREM può avvalersi del supporto tecnico-scientifico della Commissione regionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi di cui al comma 4, nonché di esperti appartenenti ad enti ed istituti universitari e di ricerca regionali e nazionali.

4. E' istituita la Commissione regionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi con funzioni consultive, propositive e di supporto tecnico-scientifico in materia di previsione e prevenzione delle principali tipologie di rischio presenti sul territorio regionale. La Commissione è nominata dalla Giunta regionale ed è composta dal Direttore dell'Agenzia regionale e dai Responsabili dei Servizi regionali di cui al comma 1, lettere f) e g) e da 3 a 5 esperti di elevato profilo tecnico-scientifico per le tipologie di rischio più significative e frequenti proposti dal COREM. La Commissione è rinnovata ogni 5 anni.

5. La Giunta regionale con apposito atto disciplina i termini, le modalità e le condizioni per il conferimento di specifici incarichi alla Commissione o ad alcuno dei suoi componenti.

6. Presso l'Agenzia regionale è costituito, quale presidio permanente della Regione, il Centro operativo regionale per la protezione civile (COR), preposto alle attività e ai compiti della Sala Operativa, definiti nel regolamento di cui all'articolo 21, comma 6, lettera a).

7. Al fine di assicurare una efficace e tempestiva comunicazione di dati e informazioni finalizzati all'attivazione dei servizi di prevenzione e soccorso di protezione civile, la Regione promuove la costituzione di una rete-radio regionale nonché la realizzazione di un programma regionale informativo di pubblica utilità, anche attraverso l'uso di una frequenza radio regionale dedicata.

CAPO II - Disposizioni finanziarie

Art. 24 - Dotazione e gestione finanziaria dell'Agenzia regionale (1)

(modificato comma 8 da art. 6 L.R. 30 aprile 2015, n. 2)

1. Le entrate dell'Agenzia regionale sono costituite da:

- a) risorse ordinarie trasferite annualmente dalla Regione per il funzionamento e l'espletamento dei compiti assegnati dalla presente legge all'Agenzia regionale sulla base del bilancio preventivo approvato annualmente;
- b) risorse straordinarie regionali per eventuali necessità urgenti connesse ad eventi in conseguenza dei quali viene dichiarato ai sensi dell'articolo 8 lo stato di crisi regionale;
- c) risorse ordinarie statali per l'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in materia di protezione civile;
- d) risorse straordinarie statali per interventi connessi ad eventi in conseguenza dei quali viene deliberato ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992 lo stato di emergenza nel territorio regionale;
- e) risorse del Fondo regionale di protezione civile di cui all'articolo 138, comma 16, della legge n. 388 del 2000;
- f) risorse comunitarie, statali e regionali per il finanziamento o il cofinanziamento di progetti ed attività di interesse della protezione civile in ambito europeo.

2. La Regione fa fronte agli oneri a proprio carico mediante l'istituzione di apposite unità previsionali di base nella parte spesa del bilancio regionale che verranno dotate della necessaria disponibilità a norma di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle leggi regionali 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4), in sede di approvazione della legge annuale di bilancio.

3. L'Agenzia regionale redige il proprio bilancio e gli altri atti contabili secondo i criteri della contabilità di tipo finanziario ed è tenuta all'equilibrio di bilancio.

4. L'esercizio finanziario ha durata annuale e costituisce il termine di riferimento del sistema contabile. Esso inizia il 1 gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.

5. Per la gestione delle risorse regionali, statali e comunitarie l'Agenzia regionale redige il bilancio di previsione annuale, in termini di competenza e di cassa, da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ed il conto consuntivo da adottarsi entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

6. L'Agenzia regionale si avvale delle disposizioni regionali che consentono l'utilizzo della convenzione di tesoreria in essere con la Regione Emilia-Romagna.

7. Con il regolamento di cui all'articolo 21, comma 6, lettera a), sono disciplinate, nel rispetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi, la struttura del bilancio di esercizio e le modalità di tenuta delle scritture contabili. Il predetto regolamento

disciplina altresì, anche in deroga alle disposizioni regionali vigenti e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, le procedure per l'acquisizione di beni e servizi per far fronte a situazioni di crisi e di emergenza potenziali o in atto.

8. La Giunta regionale invia annualmente al Consiglio regionale i dati relativi al bilancio dell'Agenzia regionale, unitamente alle relazioni elaborate dal Revisore unico dei conti e ad una relazione di sintesi sui dati finanziari connessi con il perseguimento dei suoi compiti istituzionali e di ogni altro compito straordinario eventualmente conferitole nel corso dell'anno.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 25 - Norme transitorie

1. Ai procedimenti ed alle attività in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla loro conclusione, continuano ad applicarsi le disposizioni delle previgenti leggi regionali, ancorché abrogate.
2. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 17, comma 8, resta ferma l'efficacia del regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale n. 26 del 1983 e resta altresì in carica e continua ad esercitare le proprie funzioni, in quanto compatibili con la presente legge, il Comitato regionale di coordinamento delle associazioni di volontariato della Regione e degli Enti locali, di cui al medesimo articolo 17.
3. L'operatività dell'Agenzia regionale ed il distacco, presso la stessa, del personale dipendente dalla Regione sono subordinati all'approvazione, ai sensi dell'articolo 21, comma 6, lettera a), del regolamento di organizzazione e contabilità adottato dal Direttore dell'Agenzia medesima. Nelle more di tale approvazione rimane operativa, a tutti gli effetti, l'attuale struttura organizzativa regionale competente in materia di protezione civile.

Art. 26 - Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
 - a) legge regionale 19 aprile 1995, n. 45, e successive integrazioni (Disciplina delle attività e degli interventi della Regione Emilia-Romagna in materia di protezione civile);
 - b) legge regionale 29 luglio 1983, n. 26 (Interventi per la promozione e l'impiego del volontariato nella protezione civile).

Note

- 1 . La Corte Costituzionale, con sentenza n. 323 del 2 ottobre 2006, pubblicata sulla G.U. dell'11 ottobre 2006, n. 41 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del presente comma, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 43, notificato il 5 aprile 2005 e sepositato in cancelleria il 13 aprile 2005, in riferimento agli artt. 117, primo e terzo comma, 118, primo, secondo e quarto comma e 119 della Costituzione.
- 2 . La Corte Costituzionale, con sentenza n. 323 del 2 ottobre 2006, pubblicata sulla G.U. dell'11 ottobre 2006, n. 41 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del presente articolo, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 43, notificato il 5 aprile 2005 e sepositato in cancelleria il 13 aprile 2005, in riferimento agli artt. 117, primo e terzo comma, 118, primo, secondo e quarto comma e 119 della Costituzione.
- 3 . La Corte Costituzionale, con sentenza n. 323 del 2 ottobre 2006, pubblicata sulla G.U. dell'11 ottobre 2006, n. 41 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della presente lettera, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 43, notificato il 5 aprile 2005 e sepositato in cancelleria il 13 aprile 2005, in riferimento agli artt. 117, primo e terzo comma, 118, primo, secondo e quarto comma e 119 della Costituzione.
- 4 . La Corte Costituzionale, con sentenza n. 323 del 2 ottobre 2006, pubblicata sulla G.U. dell'11 ottobre 2006, n. 41 ha dichiarato inammissibile la non fondata questione di legittimità costituzionale del presente articolo, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 43, notificato il 5 aprile 2005 e sepositato in cancelleria il 13 aprile 2005, in riferimento agli artt. 117, primo e terzo comma, 118, primo, secondo e quarto comma e 119 della Costituzione.

INDICE

NORMATIVA GENERALE	3
R.D. 773/1931 APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA.	3
L. R. 23/1989 DISCIPLINA DEL SERVIZIO VOLONTARIO DI VIGILANZA ECOLOGICA.....	5
L.R. 23/89 DIRETTIVE REGIONALI	8
L. 266/1991 LEGGE QUADRO SUL VOLONTARIATO.....	27
D.M. INDUSTRIA 14/02/92 MECCANISMI ASSICURATIVI SEMPLIFICATI PER IL VOLONTARIATO	31
L. R. 12/2005 NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO.....	32
DEPENALIZZAZIONE E SANZIONI AMMINISTRATIVE	39
L. 689/1981 MODIFICHE AL SISTEMA PENALE.	39
L. R. 21/1984 DISCIPLINA DELL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA REGIONALE	49
L. R. 26/1979 DISCIPLINA DELLE TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI	54
ARTICOLI ESTRATTI DAI CODICI.....	56
CODICE PENALE.....	56
CODICE CIVILE	65
PROTEZIONE CIVILE.....	68
L. R. 1/2005 NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE E VOLONTARIATO. ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE.....	68
INDICE.....	79